SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145º — Numero 231

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 1º ottobre 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 11 agosto 2004, n. **246.**

Regolamento recante norme per il rilascio della patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale . . . . Pag. 4

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 2004.

Affidamento della gestione del comune di Canicattì ad una commissione straordinaria, a norma dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 . . . . Pag. 16

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 settembre 2004.

Disposizioni urgenti per lo svolgimento della pre-regata della trentaduesima Coppa America. (Ordinanza n. 3377). Pag. 18

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'interno

DECRETO 8 giugno 2004.

Modifica dell'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 14 marzo 2003, concernente la costituzione di un Comitato di coordinamento presso il Ministero dell'interno . . . . . Pag. 21

DECRETO 24 giugno 2004.

Costituzione del Comitato di coordinamento per l'Alta sorveglianza delle grandi opere, presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'interno . . . . Pag. 21

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 16 settembre 2004.

Corso legale, contingente e modalità di cessione delle monete d'argento da € 10 celebrative di «Genova capitale europea della cultura» . . . . Pag. 22

DECRETO 16 settembre 2004.

Corso legale, contingente e modalità di cessione delle monete d'oro da € 20 dedicate a «L'Europa delle arti» . . . . Pag. 23

DECRETO 16 settembre 2004.

Corso legale, contingente e modalità di cessione delle monete d'oro da € 50 dedicate a «L'Europa delle arti» . . . . . Pag. 24

DECRETO 16 settembre 2004.

Emissione, corso legale, contingente e modalità di cessione delle Serie speciali di monete per collezionisti, millesimo 2004. Pag. 25

Ministero della salute

DECRETO 14 settembre 2004.

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio ed all'impiego del coadiuvante di prodotti fitosanitari, classificato «esente da classificazione di pericolo», denominato «Vapor Gard» . . . . Pag. 27

DECRETO 14 settembre 2004.

Rettifica del decreto 15 luglio 2004 di non inclusione della sostanza attiva fenthion nell'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1994, n. 195, relativo alla revoca di alcuni prodotti fitosanitari, che contengono fenthion, e adeguamento degli impieghi di altri prodotti fitosanitari, contenenti detta sostanza attiva, relativamente agli usi ora riconosciuti essenziali, in applicazione della decisione 2004/140/CE della Commissione, dell'11 febbraio 2004 . . . . Pag. 32

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 9 settembre 2004.

Ricostituzione del Comitato provinciale presso la sede I.N.P.S. di Brindisi - Quadriennio 2004-2008. . . . . . Pag. 32

DECRETO 16 settembre 2004.

Conversione del decreto 17 giugno 1998 di scioglimento con nomina di liquidatore, in scioglimento senza liquidatore, della società cooperativa «Quadrifoglio», in Sparanise. . . Pag. 34

DECRETO 20 settembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Società cooperativa Aldebaran a r.l.», in Collelongo . . . . Pag. 34

DECRETO 20 settembre 2004.

Scioglimento di alcune società cooperative . . . . . . Pag. 35

DECRETO 21 settembre 2004.

Revoca del decreto 17 giugno 2004, relativo allo scioglimento di nove società cooperative. . . . . Pag. 36

DECRETO 21 settembre 2004.

Revoca del decreto 17 giugno 2004, relativo allo scioglimento di otto società cooperative . . . . Pag. 36

Ministero per i beni e le attività culturali

DECRETO 29 settembre 2004.

Libero ingresso, in occasione della seconda edizione della manifestazione dedicata alla «Giornata nazionale per l'abbattimento delle barriere architettoniche», nelle sedi espositive statali di competenza della direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici, alle persone in situazione di disabilità ed ai loro accompagnatori. . . . . Pag. 36

DECRETO 29 settembre 2004.

Libero ingresso, in occasione della riedizione della manifestazione dedicata alla «Giornata dell'alimentazione - Musei d'Italia contro la fame», nelle sedi espositive statali di competenza della direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici. . . . . Pag. 37

Ministero delle attività produttive

DECRETO 8 settembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Società Cooperativa Drugstore», in Roma, e nomina del commissario liquidatore. Pag. 37

DECRETO 8 settembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Lavoro e Progresso 75 a r.l.», in Melendugno, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 38

DECRETO 8 settembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa Edilizia Santa Lucia a r.l.», in Galatina, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 38

DECRETO 8 settembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa Agricola Valgioiosa», in Macchia d'Isernia, e nomina del commissario liquidatore. . . . . Pag. 39

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 22 settembre 2004.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei vini da tavola e dei vini IGT «Basilicata», per la regione Basilicata. . . . . Pag. 39

DECRETO 23 settembre 2004.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2004, destinati a dare V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2004/2005, nella regione Basilicata . . . . Pag. 40

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

DECRETO 1º giugno 2004.

Regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui al comma 5 dell'art. 3 del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, nella legge 17 aprile 2003, n. 83. . . . . Pag. 41

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

DECRETO 25 marzo 2004.

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Katia Suriano, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea (Austria), quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1988 (89/48/CEE) e del relativo decreto legislativo di attuazione del 27 gennaio 1992, n. 115 . . . . . Pag. 42

DECRETO 20 settembre 2004.

Variazione della denominazione del laboratorio ECO.LAB. 95 S.a.s., in Battipaglia, inserito nell'albo dei laboratori esteri, pubblici e privati, altamente qualificati . . . . Pag. 43

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del territorio

DETERMINAZIONE 27 settembre 2004.

Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante la determinazione dei termini di conclusione e dei responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza degli uffici centrali e periferici dell'Agenzia del territorio: revisione di alcuni procedimenti. Pag. 44

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri:

Entrata in vigore della Convenzione sulla costruzione e sulla gestione di un laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone, con allegato lo Statuto ed allegati vari, fatta a Parigi il 16 dicembre 1988 . . . . Pag. 60

Rilascio di exequatur . . . . Pag. 60

Ministero dell'economia e delle finanze: Cambi di riferimento del 29 settembre 2004 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia. Pag. 60

Ministero della salute: Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Amiodarone Cloridrato» . . . . Pag. 60

Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

Istruttoria per lo scioglimento di tre società cooperative con sede legale in provincia di Torino . . . . Pag. 61

Istruttoria per la cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «Cooperativa Il Villaggio soc. coop. a r.l.», in liquidazione ordinaria, in Termoli . . . . . . Pag. 61

Istruttoria per la cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «Cooperativa Edilizia Tornola Acli soc. coop. a r.l.», in liquidazione ordinaria, in Termoli. Pag. 61

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: Determinazione dirigenziale della Direzione per la salvaguardia ambientale relativa alla verifica di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, per il progetto di adeguamento dell'impianto di craking catalitico (FCC) per la produzione di benzina della raffineria di Gela, presentato dalla società Raffineria di Gela S.p.a. . . . Pag. 61

Ministero delle attività produttive: Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata alla società «Janula Fiduciaria S.p.a.», in Cassino . . . . Pag. 62

Banca d'Italia: Sostituzione di un componente del comitato di sorveglianza della European Securities SIM S.p.a., in Milano, in liquidazione coatta amministrativa . . Pag. 62

Agenzia italiana del farmaco:

Comunicato di rettifica concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Amiodarone Cloridrato» . . . . Pag. 62

Comunicato di rettifica concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Glucosio» . . . . Pag. 62

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo: Comunicazione della fusione, per incorporazione, della Interunfall Versicherung AG nella società Generali Versicherung AG, ai sensi dell'art. 77, comma 5, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 e dell'art. 88, comma 5, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175. Pag. 62

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto del decreto del 21 giugno 2004, n. 303 del Ministero della salute, recante: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Sinvacor"» . . . . Pag. 63

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 11 agosto 2004, n. **246.**

Regolamento recante norme per il rilascio della patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'articolo 139 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, concernente la patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale;

Visto il comma 2 del citato articolo 139 che affida al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'interno il compito di stabilire requisiti e modalità per il rilascio della patente di servizio;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 maggio 2004;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri effettuata con nota del 26 luglio 2004, n. 13880 UL;

A D O T T A
il seguente regolamento:

Art. 1.

Patente di servizio

1. Ai soggetti elencati nell'articolo 12, commi 1 e 3, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, abilitati a svolgere compiti di polizia stradale e riconosciuti idonei ai sensi degli articoli 3 e 4 del presente decreto, è rilasciata una patente di servizio, conforme al modello di cui all'allegato *A*, per la guida di veicoli adibiti ai servizi di polizia stradale o di veicoli nella disponibilità dell'Amministrazione utilizzati per l'espletamento di compiti istituzionali dell'ente di appartenenza.

2. La patente rilasciata ai sensi dell'articolo 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è equiparata a quella prevista dal comma 1.

3. La patente di servizio è rilasciata dal Prefetto, nell'ambito del territorio di competenza, a:

a) appartenenti ai corpi ed ai servizi di polizia municipale;

b) appartenenti ai corpi ed ai servizi di polizia provinciale.

Ai rimanenti soggetti di cui all'articolo 12, comma 1, e comma 3, lettera *a)*, la patente di servizio è rilasciata dal competente ufficio dell'Amministrazione di appartenenza ad eccezione dei dipendenti dell'ANAS per i quali, a seguito di istruttoria effettuata dal medesimo Ente, provvede il competente ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che stabilisce con proprio decreto i criteri e le modalità di rilascio.

4. La patente di servizio autorizza a condurre gli stessi veicoli per i quali il conducente è abilitato a guidare con la patente conseguita ai sensi degli articoli 116 e 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

A tal fine, nell'ambito della patente di servizio sono individuati i seguenti tipi di abilitazione:

abilitazione 1 consente la guida di motoveicoli e ciclomotori;

abilitazione 2 consente la guida di autoveicoli e ciclomotori.

Art. 2.

Requisiti e modalità per il rilascio della patente di servizio

1. La patente di servizio può essere rilasciata ai soggetti che sono già in possesso della patente di guida di cui all'articolo 116, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed ha la medesima validità della patente di guida posseduta.

2. Per ottenere il rilascio della patente di servizio, i soggetti di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, devono essere in attività di servizio presso l'Amministrazione di appartenenza e devono frequentare un corso di qualificazione con esame finale secondo i programmi e le modalità di cui all'articolo 9 del presente decreto.

Art. 3.

Rilascio della patente di servizio per il personale di polizia locale

1. Al personale indicato all'articolo 12, comma 1, lettere *d*-bis) ed *e)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la patente di servizio è rilasciata dal prefetto della provincia in cui il personale presta servizio, su richiesta del responsabile del corpo o servizio di polizia locale da cui dipende.

2. I comuni e le province, attraverso l'ufficio o comando da cui dipende il personale di polizia locale, d'intesa con l'ufficio competente della prefettura-UTG, provvedono all'istruttoria ed alla compilazione della patente di servizio, e conservano agli atti copia autenticata della patente di guida rilasciata ai sensi dell'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i verbali delle prove di idoneità, la dichiarazione di appartenenza al corpo o servizio di polizia locale interessato. Il Prefetto può richiedere in ogni momento gli atti ed i documenti conservati dai Comandi o dagli uffici di polizia locale.

3. L'esame di qualificazione deve essere sostenuto davanti ad una commissione provinciale permanente nominata dal Prefetto e presieduta da un funzionario della carriera prefettizia.

La commissione, inoltre, è composta da quattro membri di cui uno appartenente alla Specialità Polizia stradale della Polizia di Stato, uno dipendente dall'Ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, uno appartenente ad un ufficio di polizia municipale designato dal Sindaco ed uno appartenente ad un ufficio di polizia provinciale designato dal Presidente della provincia. Le funzioni di segretario sono assunte da un dipendente del comune capoluogo di provincia. Gli oneri conseguenti sono interamente a carico dell'ente locale che richiede il rilascio delle patenti di servizio.

4. La patente di servizio è rilasciata solo al personale in possesso di tutte le qualità previste dall'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65.

5. La patente di servizio si intende rinnovata ad ogni conferma di validità della patente di guida ai sensi dell'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

6. La patente di servizio è aggiornata, in caso di variazione di categoria della patente di guida rilasciata ai sensi dell'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; in tal caso non è richiesta la frequenza del corso ed il relativo esame di cui all'articolo 2 del presente decreto.

7. I comuni e le province informano il Prefetto dell'avvenuto rinnovo e aggiornamento della patente di servizio rilasciata ai propri dipendenti.

Art. 4.

Rilascio della patente di servizio per il personale abilitato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera a), *del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.*

1. Al personale di cui all'articolo 12, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la patente di servizio è rilasciata dal competente ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con i criteri e le modalità stabiliti con il decreto di cui all'articolo 1, comma 3.

2. L'esame di idoneità si svolge presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti davanti ad una commissione nominata dal Capo del Dipartimento per i trasporti terrestri.

3. La prova d'esame per il conseguimento della patente di guida può essere svolta, con apposita prova, in occasione della selezione o del concorso per l'assunzione; in tal caso deve essere prevista nell'apposito bando di concorso o nel provvedimento di selezione.

4. Si applicano i commi 5 e 6 dell'articolo 3.

Art. 5.

Rilascio della patente di servizio per il restante personale abilitato ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

1. I titolari di patente rilasciata ai sensi dell'articolo 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza, secondo i regolamenti interni, alla guida dei veicoli in servizio di polizia stradale o comunque dei veicoli nella disponibilità dell'Amministrazione.

Art. 6.

Variazioni della patente di guida

1. All'atto del rilascio della patente di servizio, l'interessato si obbliga ad osservare le modalità e le condizioni stabilite dai regolamenti e dalle disposizioni dell'Ente o dell'Amministrazione di appartenenza per la guida dei veicoli, nonché a comunicare ogni variazione di validità e di conferma della patente di guida rilasciata ai sensi dell'articolo 116 o dell'articolo 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, all'amministrazione, al corpo o al servizio di appartenenza entro dieci giorni dalla sua effettiva conoscenza.

Art. 7.

Validità della patente di servizio

1. Nel caso di sospensione o revoca della patente di guida di cui all'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, d'ufficio o su segnalazione del corpo o servizio di appartenenza dell'interessato, la patente di servizio è sospesa o revocata dal Prefetto per i soggetti indicati all'articolo 12, comma 1, lettere *d*-bis) ed *e)* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o dall'autorità che l'ha rilasciata, per gli altri soggetti indicati dall'articolo 12, commi 1 e 3, lettera *a)* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. La patente di servizio può essere altresì sospesa fino ad un massimo di un anno o, nei casi più gravi o di recidiva, revocata dal prefetto d'ufficio ovvero su proposta motivata del responsabile del corpo o servizio di appartenenza del titolare, quando questi nell'im-

piego dei veicoli di servizio abbia cagionato, per imperizia o negligenza, danni ai medesimi o ad altre cose dell'ente o di altri soggetti, nell'ambito dell'attività di servizio.

3. La patente di servizio è altresì ritirata, sospesa o revocata in tutti i casi di violazioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, commesse alla guida di veicoli di servizio, che comportino l'applicazione di tali tipologie di provvedimenti a carico del trasgressore. In tali casi detti provvedimenti non si applicano alla patente di guida rilasciata ai sensi dell'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. Le disposizioni dell'articolo 126-*bis* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non si applicano alla patente di servizio. In questi casi, quando le violazioni ivi previste sono commesse alla guida di veicoli di servizio, le disposizioni relative alla patente a punti non si applicano neanche alla patente di guida rilasciata ai sensi dell'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 8.

Anagrafe delle patenti di servizio

1. Nell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, istituita presso il Centro elaborazione dati (CED) del Dipartimento per i trasporti terrestri, sono registrati in apposito campo i dati relativi alle patenti di servizio.

2. L'Anagrafe è popolata e aggiornata con comunicazioni effettuate per via telematica dalle Amministrazioni che rilasciano le patenti di servizio.

Art. 9.

Programma e prove d'esame per il conseguimento della patente di servizio

1. I programmi di insegnamento e di addestramento e le modalità di esame per il conseguimento della patente di servizio indicata dall'articolo 139 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono riportati nelle tabelle di cui agli allegati *B* e *C*.

2. Essi sono formulati con riguardo alla guida di motoveicoli e di autoveicoli di servizio.

3. Le prove di esame per il conferimento della patente di servizio sono pubbliche e si articolano in una prova teorica consistente in un accertamento delle cognizioni relative alle materie di programma previste per il conseguimento della corrispondente patente di guida ai sensi dell'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, integrato da un colloquio sulle specifiche materie di insegnamento teorico di cui al comma 1, ed in una prova pratica consistente nelle verifiche di abilità di cui alla tabella B allegata al presente decreto.

Art. 10.

Norme transitorie

1. Le patenti di servizio rilasciate prima della data di entrata in vigore del presente decreto secondo le disposizioni del decreto ministeriale 26 agosto 1994, n. 577, sono valide anche per la guida dei veicoli adibiti all'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all'articolo 1.

2. Al personale che svolge funzioni di polizia stradale indicato nei precedenti articoli 3 e 4 che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non è in possesso della patente di servizio rilasciata secondo le norme richiamate al comma 1 e che nei tre anni precedenti, è stato adibito, in modo continuativo, all'espletamento dei compiti di polizia stradale o comunque alla guida dei veicoli dell'Amministrazione di appartenenza, la patente di servizio è rilasciata d'ufficio solo sulla base della patente posseduta, senza necessità di frequentare il corso e di superare l'esame di qualificazione di cui all'articolo 2. Per questi soggetti, la patente di servizio è rilasciata dalle autorità indicate dagli articoli 3 e 4, le cui disposizioni si applicano, altresì, in quanto compatibili per il rilascio della patente stessa. L'attività svolta dal dipendente nei tre anni precedenti è documentata sulla base di apposita dichiarazione da parte del responsabile dell'ufficio presso il quale ha prestato il servizio da valutare.

Art. 11.

Abrogazioni

1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto ministeriale 26 agosto 1994, n. 577.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 11 agosto 2004

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
LUNARDI

Il Ministro dell'interno
PISANU

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 7, foglio n. 336

ALLEGATO *A*

Fondo azzurro su carta neobond

patente posseduta

Cal. o modello ....

rilasciata da ....

il .... valida fino al ....

aggiornamenti

annotazioni

ufficio o reparto di appartenenza

INTESTAZIONE AMMINISTRAZIONE
CHE RILASCIA LA PATENTE

PATENTE DI SERVIZIO
per il personale che espleta
servizio di polizia stradale
(art. 139 D.Lvo 30.4.1992 n.285)

N. ____________

10,5 cm

21,5 cm

Firma del titolare ....

Cognome ....

Nome ....

Luogo di nascita ....

Data di nascita ....

Patente n. ....

Rilasciata il ....

Valida fino al ....

Conferme di validità

Conferme di validità

LA PRESENTE PATENTE ABILITA A CONDURRE

MOTOVEICOLI

1 Verbale n. ....

del ....

AUTOVEICOLI

2 Verbale n. ....

del ....

La presente patente di servizio autorizza a condurre gli stessi veicoli per i quali il conducente è abilitato a guidare con la patente conseguita ai sensi degli articoli 116 o 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285. Ciascuna abilitazione autorizza, altresì, a condurre ciclomotori dell'Amministrazione di appartenenza.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DEL CORSO E MATERIE SULLE QUALI SI SVOLGE L'ESAME TEORICO

Il corso è finalizzato al solo conseguimento della patente di servizio di cui all'art. 139 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Esso si articola in 25 moduli per la teoria e 25 moduli per la pratica ciascuno della durata di 40 minuti.

TEORIA

Motoveicoli e autoveicoli

1. Conoscenza ragionata delle norme di circolazione e della segnaletica stradale facenti parte del programma di cui all'art. 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il conseguimento della patente posseduta.

2. Conoscenza delle norme di circolazione con particolare riferimento alla guida dei veicoli di servizio:

corretto uso della strada da parte del conducente in servizio di polizia stradale; prudenza, civismo, rispetto degli altri utenti; inquinamento atmosferico, acustico e protezione dell'ambiente; condotta di guida ed etica professionale; incombenze relative all'uscita ed al rientro del veicolo; custodia del veicolo e della dotazione di bordo; circolazione dei veicoli di servizio;

velocità e suoi limiti, distanza di sicurezza e mano da tenere; comportamento ai crocevia; precedenze; sorpassi; arresto; fermata; sosta; parcheggio; partenza; cambio corsia e di direzione; ingombro della carreggiata; circolazione su autostrade e strade extraurbane; uso degli occhiali; uso apparato R.T.; uso luci posizione; anabbaglianti, abbaglianti, indicatori di direzione, dispositivi segnalazione acustica; funzione dei catadiottri;

comportamento dei convogli militari; patenti di servizio; durata e conferma della validità, sospensione e revoca.

3. Nozioni sulle cause più frequenti di incidenti stradali, sulle cautele da osservare, sulla responsabilità civile e penale e sulle garanzie assicurative:

manutenzione ed efficienza dei veicoli di servizio;

conseguenze degli incidenti stradali con particolare riguardo al coinvolgimento di veicoli di servizio; responsabilità disciplinare, responsabilità penale, responsabilità patrimoniale; copertura assicurativa; trattazione amministrativa dell'incidente;

pneumatici con battistrada eccessivamente usurato; pneumatici con pressioni differenti; fianchi dei pneumatici con lesioni; ammortizzatori scarichi; freni squilibrati;

fattori che possono diminuire la vigilanza e l'idoneità fisica e psichica del conducente; stanchezza, stati di ipnosi (medicinali), stati emotivi (ansia), ecc.;

condizioni della strada: fondo ghiacciato, fondo scivoloso causa prima pioggia, fondo coperto di foglie, di pietrisco; entrata ed uscita da galleria; nebbia fitta o a banchi; abbagliamento da sole; acquaplaning; pericoli connessi con effettuazione scorte;

uso cinture di sicurezza; uso del casco;

conoscenza norme relative al comportamento del conducente in caso di incidente: (doveri ed obblighi di uff. e agt. di p.g.) protezione veicolo; spostamento dello stesso; segnalazione ai veicoli che sopraggiungono, (viabilità), soccorso agli infortunati; chiamate via radio per soccorso medico, pattuglie o volanti di ausilio; individuazione persone e mezzi coinvolti; individuazione testimoni; coinvolgimento veicoli trasportanti merci pericolose.

4. Nozioni di pronto soccorso finalizzate all'assistenza delle vittime di incidenti stradali, nonché agli effetti derivanti dall'uso di bevande alcooliche, di farmaci, di psicofarmaci, di sostanze stupefacenti e da particolari condizioni fisiche e psichiche:

scala delle urgenze: assolute, 1° e 2° grado; codice di comportamento del soccorritore; incoscienza e trauma cranico (segni, interventi, posizione di sicurezza); stato di shock (segni, interventi, posizione di sicurezza); emorragie (interne, esterne, trattamenti); lesioni all'apparato respiratorio (segni interventi posizione di sicurezza); lesioni alla gabbia toracica (segni, trattamenti); arresto respiratorio (segni, trattamenti); ustioni (segni, trattamenti); lesioni all'apparato locomotore (distorsioni, fratture, trattamenti); frattura della colonna vertebrale (segni, trattamenti); come riconoscere che l'infortunato è in vita; comportamenti in presenza di fumo e fiamme.

5. Nozioni fondamentali sugli elementi del veicolo essenziali per la sicurezza stradale e per la protezione degli occupanti:

equipaggiamento veicoli di servizio;

pneumatici: struttura, marcatura, velocità massima ammessa, uso, gonfiaggio, battistrada;

dispositivi di frenatura: funzionamento, uso, manutenzione, guasti e conseguenti pericoli;

conoscenza sommaria del motore: distribuzione, alimentazione, accensione, lubrificazione, raffreddamento;

degli organi di trasmissione: innesto a frizione, cambio di velocità, differenziale;

(manutenzione ed efficienza dei veicoli di servizio; uso cinture di sicurezza; uso casco, vedi punto 2);

significato delle spie: interventi conseguenti.

6. Norme per la circolazione dei veicoli in situazioni di emergenza:

caratteristiche e modalità di uso dei dispositivi supplementari di segnalazione visiva e di allarme acustico dei veicoli di servizio;

facoltà concesse dall'art. 177 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nelle diverse condizioni di marcia e limiti connessi all'ordinaria prudenza.

ESERCITAZIONI PRATICHE PER LA GUIDA DI AUTOVEICOLI

A) *Nozioni preliminari.*

1. Autoveicoli; guida; variazioni virtuali del loro ingombro al variare della velocità.

2. Principali organi e comandi; loro sede, denominazione, funzioni, modalità di azionamento.

3. Controllo dell'autoveicolo prima della utilizzazione; cosa e come controllare.

4. Terminata utilizzazione; adempimenti, pulizia, manutenzione, rifornimenti, ispezione finale.

5. L'autista in uniforme; esigenze formali.

6. Appropriati movimenti per salire e scendere dall'autoveicolo (esigenze di servizio portano a situazioni di repentinità).

7. Corretto assetto al posto di guida. Corretta posizione delle armi di ordinanza.

8. Fermata e sosta; adempimenti tecnici e cautele.

9. Apparati R.T.

B) *Istruzioni propedeutiche ad autoveicolo fermo e con spostamenti nei limiti dello stretto indispensabile.*

1. Azionamento leva cambio; messa a folle; avviare, accelerare e rallentare moderatamente e alternativamente; fermare il motore.

2. Frizione e cambio; innesti di velocità in sequenza - a crescere e a diminuire; giri del motore e delle ruote motrici; accelerazione del motore per favorire le manovre di cambio a decrescere.

3. Freno motore.

4. Freni di servizio e freno a mano di stazionamento. Freni meccanici; idraulici; a sistema misto; ad aria compressa (secondo il tipo del veicolo); loro azionamento e funzionamento; ABS.

5. Frenate per normali manovre d'arresto; frenate per repentine e necessitate manovre di arresto; come si eseguono; tenere conto anche dello stato della pavimentazione stradale e del tipo di pneumatici.

C) *Addestramento alla guida di autoveicoli (in luoghi non aperti al traffico).*

1. Controllo strumenti cruscotto.

2. Comportamenti alle diverse velocità.

3. Addestramento preordinato a quanto è opportuno e utile per la guida in condizioni di sicurezza:

distanza di sicurezza;

frenate tenendo conto del traffico retrostante;

sorpasso; uso dei retrovisori;

cambio di direzione, strada, corsia; svolta a destra ed a sinistra, fermata sul limite destro e ripresa della marcia;

immissione nel flusso della circolazione, impegno ed attraversamento di incroci, comportamento al segnale di stop ed a quello di dare precedenza; ripresa della marcia previe attente ispezioni visive;

partenza, fermate ed arresti della marcia in salita, in discesa; freno di stazionamento (cautele accessorie: cambio; cunei; sterzo a monte; ecc.);

inversione di marcia; retromarcia; in situazioni di visibilità diretta ed indiretta (retrovisori; luce retromarcia; segnalazioni ausiliarie; ecc.); ingombri di carreggiata;

disfunzioni e/o avarie all'autoveicolo; segnalazioni da fare; come comportarsi;

fermate e soste delle autocolonne; esigenze formali e disciplinari.

4. Uso dei dispositivi di illuminazione.

D) *Addestramento sulla viabilità ordinaria.*

1. Esercitazioni secondo quanto previsto al punto C.3 lungo gli itinerari prestabiliti fuori e dentro i centri abitati con criteri di gradualità rispetto alle caratteristiche della strada, a quelle del traffico e a quelle di altri fattori (condizioni climatiche, meteorologiche, di durata, di affaticamento per esercitazioni combinate di altra natura, ecc.).

2. Addestramento in ore notturne.

3. Addestramento al traino per risolvere contingenti situazioni (solo su tratti di strade privi di traffico ordinario e sempre sotto controllo e cautele da parte dell'istruttore).

ESERCITAZIONI PRATICHE PER LA GUIDA DI MOTOVEICOLI

A) *Nozioni preliminari.*

1. Motoveicoli; movimento; equilibrio; loro ingombro virtuale al variare della velocità.

2. Principali organi e comandi; loro sede, denominazione, funzioni, modalità di azionamento.

3. Controllo del motoveicolo prima dell'utilizzazione; cosa e come controllare.

4. Terminata utilizzazione, adempimenti, pulizia, manutenzione, rifornimento, ispezione finale.

5. Equipaggiamento del motociclista: casco e suo allacciamento; occhiali adeguati; protezione delle mani; protezione dall'aria, ecc.

6. Appropriati movimenti per montare e smontare dal motoveicolo; adeguamento rispetto al tipo e peso del veicolo.

7. Assetto del motociclista; suo corretto posizionamento; regolazione del parabrezza; cautele ed impegno nella marcia.

8. Motoveicolo fermo; staffa laterale accessoria per sole esigenze di urgente allontanamento dal motoveicolo.

9. Sosta del motoveicolo o dei motoveicoli in uso di pattuglia; valutazione circa la natura e lo stato della pavimentazione di appoggio (possibili variazioni dello stato stesso al variare della temperatura o per pioggia o simili; ecc.).

10. Apparati R.T.; cautele.

B) *Istruzioni a motoveicolo fermo su cavalletto di sostegno.*

1. Azionamento leva cambio (e manovre necessarie frizioni, rotazioni di controllo e consenso della ruota motrice, ecc.); messa a «folle»; avviare, accelerare e rallentare moderatamente e alternamente; fermare il motore; a veicolo fermo il motore per lungo tempo in funzione si surriscalda.

2. Frizione e cambio; innesti di velocità in sequenza a crescere e a diminuire; giri del motore; frizione ed adeguate accelerazioni per favorire le manovre di cambio a decrescere.

3. Il motore può «frenare»; l'importanza di ridurre la velocità con razionale uso dei cambio e del motore.

4. Freno posteriore ed anteriore; loro funzionamento ed afferenti effetti; azionamento adeguatamente proporzionato; registrazione speditiva dei freni; fenomenica negativamente influenzate l'efficienza dei freni (operazioni di lavaggio; pioggia; residui grassi; acqua, ecc., cautele opportune; saggio della efficienza dei freni in partenza, ecc.).

5. Frenata per normali manovre di arresto; frenata per repentine e necessitate manovre di arresto; come si eseguono; tenere conto anche dello stato della pavimentazione stradale e del tipo di pneumatici.

C) *Addestramento alla guida di motoveicoli (in luoghi non aperti al traffico).*

1. Folle; avviamento motore; prima velocità; breve spostamento; frenatura frizione solo nell'imminenza dell'arresto; folle; arresto motore; stato di quiete; messa sul cavalletto (pluralità di esercitazioni convenzionali, segnalazioni, traguardi sul terreno, ecc.).

2. Frenate rapide di fronte a particolari esigenze.

3. Marcia libera su percorso interno predeterminato con graduali aumenti della velocità.

4. Addestramento preordinato a quanto è opportuno e utile per la guida in condizioni di sicurezza:

modalità di marcia delle motocolonne;

distanza di sicurezza;

manovre di cambio, frenatura, fermate e riprese della marcia;

sorpasso;

cambio di direzione, strada, corsia, svolte a destra ed a sinistra, fermate sul limite destro e ripresa della marcia;

immissione nel flusso della circolazione, arresto agli incroci, ripresa della marcia;

partenze ed arresti di marcia in salita, in discesa: problemi di stazionamento del veicolo;

disfunzioni o guasti: comportamento da adottare e segnalazioni da effettuare;

fermata e sosta delle motocolonne - esigenze formali e disciplinari.

D) *Addestramento per gruppi all'estero.*

1. Esercitazioni secondo quanto previsto al punto C.4 lungo gli itinerari prestabiliti con criteri di gradualità rispetto alle caratteristiche delle strade, riguardo a quelle del traffico ed a quelle di altri fattori (condizioni climatiche, meteorologiche, di durata, di affaticamento per esercitazioni combinate di altra natura, ecc.).

2. Addestramento in ore notturne.

3. Addestramento al traino per risolvere contingenti situazioni (solo su tratti stradali privi di traffico ordinario e sotto controllo e cautele degli istruttori).

ALLEGATO *C*

ESAMI DI GUIDA

Motoveicoli.

1. Prova di frenata: al termine di un percorso rettilineo di 25 mt, disegnare un quadrato di un metro. Il candidato, partendo dalla base del percorso, deve passare alla 2ª marcia ed arrestare il veicolo in modo che la ruota anteriore non esca dal quadrato.

2. Passaggio in corridoio stretto: delimitare con coni posti a 50 cm, l'uno dall'altro, un corridoio di 6 mt di lunghezza, largo quanto la massima larghezza della moto utilizzata, più 30 cm (15 cm per parte). Il candidato deve percorrere il corridoio a bassa velocità senza colpire i coni che lo delimitano.

3. Prova di slalom: disporre 5 coni in linea retta alla distanza di 4 mt, l'uno dall'altro. Il candidato dovrà effettuare un percorso lasciando alternativamente da una parte e all'altra ciascuno dei 5 coni, scostandosi da essi il meno possibile senza farli cadere.

4. Prova dell'otto: disegnare un otto con raggio di 3,5 mt (8 mt). Il candidato dovrà descrivere un otto, quanto più possibile regolare, avvolgente i due coni fulcro.

Penalizzazioni:

1) abbattere uno o più coni;

2) saltare un cono-disegnare un percorso irregolare;

3) allontanarsi eccessivamente dai coni;

4) mettere un piede a terra;

5) impiegare un tempo eccessivo (oltre i 45 secondi);

6) coordinare in modo irregolare la guida dimostrando scarsa abilità;

7) arrestare il motoveicolo con la ruota anteriore oltre il quadrato (prova di frenata).

Autoveicoli.

Prova consistente nella guida su un percorso misto per un tempo non inferiore ai venti minuti.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali, della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 139 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni (Nuovo codice della strada) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 maggio 1992, n. 114, supplemento ordinario n. 74 è il seguente:

«Art. 139 *(Patente di servizio per il personale che esplica servizio di polizia stradale).* — 1. Ai soggetti già in possesso di patente di guida e abilitati allo svolgimento di compiti di polizia stradale indicati dai commi 1 e 3, lettera *a)*, dell'art. 12 è rilasciata apposita patente di servizio la cui validità è limitata alla guida di veicoli adibiti all'espletamento di compiti istituzionali dell'amministrazione di appartenenza.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i requisiti e le modalità per il rilascio della patente di cui al comma 1.».

— Il comma 3, dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 12, commi 1 e 3, lettera *a)* del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è il seguente:

«1. L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta:

a) in via principale alla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato;

b) alla Polizia di Stato;

c) all'Arma dei carabinieri;

d) al Corpo della Guardia di finanza;

d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell'àmbito del territorio di competenza;

e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'àmbito del territorio di competenza;

f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale;

f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto.».

«3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo sull'uso delle strade possono, inoltre, essere effettuati, previo superamento di un esame di qualificazione secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione:

a) dal personale dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Dipartimento per i trasporti terrestri appartenente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal personale dell'A.N.A.S.;».

— Il testo dell'art. 138 del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni è il seguente:

«Art. 138 *(Veicoli e conducenti delle Forze armate)*. — 1. Le Forze armate provvedono direttamente nei riguardi dei veicoli di loro dotazione agli accertamenti tecnici, all'immatricolazione militare, al rilascio dei documenti di circolazione e delle targhe di riconoscimento.

2. I veicoli delle Forze armate, qualora eccedono i limiti di cui agli articoli 61 e 62, devono essere muniti, per circolare sulle strade non militari, di una autorizzazione speciale che viene rilasciata dal comando militare sentiti gli enti competenti, conformemente a quanto previsto dall'art. 10, comma 6. All'eventuale scorta provvede il predetto comando competente.

3. Le Forze armate provvedono direttamente nei riguardi del personale in servizio:

a) all'addestramento, all'individuazione e all'accertamento dei requisiti necessari per la guida, all'esame di idoneità e al rilascio della patente militare di guida, che abilita soltanto alla guida dei veicoli comunque in dotazione delle Forze armate;

b) al rilascio dei certificati di abilitazione alle mansioni di insegnante di teoria e di istruttore di scuola guida, relativi all'addestramento di cui alla lettera *a)*.

4. Gli insegnanti, gli istruttori e i conducenti di cui al comma 3 non sono soggetti alle disposizioni del presente titolo.

5. Coloro che sono muniti di patente militare possono ottenere, senza sostenere l'esame di idoneità, la patente di guida per veicoli delle corrispondenti categorie, secondo la tabella di equipollenza stabilita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero della difesa, semprechè la richiesta venga presentata per il tramite dell'autorità dalla quale dipendono durante il servizio o non oltre un anno dalla data del congedo o dalla cessazione dal servizio.

6. Il personale provvisto di abilitazione ad istruttore di guida militare può ottenere la conversione in analogo certificato di abilitazione ad istruttore di guida civile senza esame e secondo le modalità stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, purchè gli interessati ne facciano richiesta entro un anno dalla data del congedo o dalla cessazione dal servizio.

7. I veicoli alienati dalle Forze armate possono essere reimmatricolati con targa civile previo accertamento dei prescritti requisiti.

8. Le caratteristiche delle targhe di riconoscimento dei veicoli a motore o da essi trainati in dotazione alle Forze armate sono stabilite d'intesa tra il Ministero dal quale dipendono l'arma o il corpo e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

9. Le Forze armate provvedono direttamente al trasporto stradale di materie radioattive e fissili speciali, mettendo in atto tutte le prescrizioni tecniche e le misure di sicurezza previste dalle norme vigenti in materia.

10. In ragione della pubblica utilità del loro impiego in servizi di istituto, i mezzi di trasporto collettivo militare, appartenenti alle categorie M2 e M3, sono assimilati ai mezzi adibiti al trasporto pubblico.

11. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai veicoli e ai conducenti della Polizia di Stato, della Guardia di finanza, del Corpo di Polizia penitenziaria, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei Corpi dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e Bolzano, della Croce rossa italiana, del Corpo forestale dello Stato, dei Corpi forestali operanti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano e della Protezione civile nazionale, della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

12. Chiunque munito di patente militare, ovvero munito di patente rilasciata ai sensi del comma 11, guida un veicolo immatricolato con targa civile è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 125, comma 3. La patente di guida è sospesa dall'autorità che l'ha rilasciata, secondo le procedure e la disciplina proprie dell'amministrazione di appartenenza.

12-*bis*. I soggetti muniti di patente militare o di servizio rilasciata ai sensi dell'art. 139 possono guidare veicoli delle corrispondenti categorie immatricolati con targa civile purché i veicoli stessi siano adibiti ai servizi istituzionali dell'amministrazione dello Stato.».

— Il testo dell'art. 116 del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è il seguente:

«Art. 116 *(Patente, certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli e certificato di idoneità alla guida di ciclomotori)*. — 1. Non si possono guidare autoveicoli e motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri.

1-*bis*. Per guidare un ciclomotore il minore di età che abbia compiuto 14 anni deve conseguire il certificato di idoneità alla guida, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, a seguito di specifico corso con prova finale, organizzato secondo le modalità di cui al comma 11-*bis*.

1-*ter*. A decorrere dal 1° luglio 2005 l'obbligo di conseguire il certificato di idoneità per la guida di ciclomotori è esteso anche ai maggiorenni che non siano già titolari di patente di guida.

2. Per sostenere gli esami di idoneità per la patente di guida occorre presentare apposita domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri ed essere in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreti dirigenziali, stabilisce il procedimento per il rilascio, l'aggiornamento e il duplicato, attraverso il proprio sistema informatico, delle patenti di guida, dei certificati di idoneità alla guida e dei certificati di abilitazione professionale, con l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei medici di cui all'art. 119, dei comuni, delle auto scuole di cui all'art. 123 e dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.

3. La patente di guida, conforme al modello comunitario, si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli indicati per le rispettive categorie:

A - Motoveicoli di massa complessiva sino a 1,3 t;

B - Motoveicoli, esclusi i motocicli, autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 t e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 t;

C - Autoveicoli, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, anche se trainanti un rimorchio leggero, esclusi quelli per la cui guida è richiesta la patente della categoria D;

D - Autobus ed altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero;

E - Autoveicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie B, C e D, per ciascuna delle quali il conducente sia abilitato, quando trainano un rimorchio che non rientra in quelli indicati per ciascuna delle precedenti categorie; autoarticolati destinati al trasporto di persone e autosnodati, purché il conducente sia abilitato alla guida di autoveicoli per i quali è richiesta la patente della categoria D; altri autoarticolati, purché il conducente sia abilitato alla guida degli autoveicoli per i quali è richiesta la patente della categoria C.

4. I rimorchi leggeri sono quelli di massa complessiva a pieno carico fino a 0,75 t.

5. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono ottenere la patente speciale delle categorie A, B, C e D anche se alla guida di veicoli trainanti un rimorchio leggero. Le

suddette patenti possono essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche, nonché con determinate prescrizioni in relazione all'esito degli accertamenti di cui all'art. 119, comma 4. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente e devono precisare quale protesi sia prescritta, ove ricorra, e/o quale tipo di adattamento sia richiesto sul veicolo. Essi non possono guidare i veicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente per trasporto di persone o in servizio di linea, le autoambulanze, nonché i veicoli adibiti al trasporto dì merci pericolose. Fanno eccezione le autovetture, i tricicli ed i quadricicli in servizio di piazza o di noleggio con conducente per il trasporto di persone, qualora ricorrano le condizioni per il rilascio del certificato di abilitazione professionale ai conducenti muniti della patente di guida di categoria B, C e D speciale, di cui al comma 8-*bis*.

6. Possono essere abilitati alla guida di autoveicoli per i quali è richiesta la patente delle categorie C e D solo coloro che già lo siano per autoveicoli e motoveicoli per la cui guida è richiesta la patente della categoria B, rispettivamente da sei e da dodici mesi.

7. La validità della patente può essere estesa dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici ed esame integrativo, a categorie di veicoli diversi.

8. I titolari di patente di categoria A, B e C, per guidare tricicli, quadricicli ed autovetture in servizio di noleggio con conducente e taxi, i titolari di patente di categoria C e di patente di categoria E, correlata con patente di categoria C, di età inferiore agli anni ventuno per la guida di autoveicoli adibiti al trasporto di cose di cui all'art. 115, comma 1, lettera *d)*, numero 3), i titolari di patente della categoria D e di patente di categoria E, correlata con patente di categoria D, per guidare autobus, autotreni ed autosnodati adibiti al trasporto di persone in servizio di linea o di noleggio con conducente o per trasporto di scolari, devono conseguire un certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri sulla base dei requisiti, delle modalità e dei programmi di esami stabiliti nel regolamento.

8-*bis*. Il certificato di cui al comma 8 può essere rilasciato a mutilati o a minorati fisici che siano in possesso dì patente di categoria B, C e D speciale e siano stati riconosciuti idonei alla conduzione di taxi e di autovetture adibite a noleggio, con specifica certificazione rilasciata dalla commissione medica locale in base alle indicazioni fornite dal comitato tecnico, a norma dell'art. 119, comma 10.

9. Nei casi previsti dagli accordi internazionali cui l'Italia abbia aderito, per la guida di veicoli adibiti a determinati trasporti professionali, i titolari di patente di guida valida per la prescritta categoria devono inoltre conseguire il relativo certificato di abilitazione, idoneità, capacità o formazione professionale, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Tali certificati non possono essere rilasciati ai mutilati e ai minorati fisici.

10. Nel regolamento, in relazione a quanto disposto al riguardo nella normativa internazionale, saranno stabiliti i tipi dei certificati professionali di cui al comma 9 nonché i requisiti, le modalità e i programmi d'esame per il loro conseguimento. Nello stesso regolamento saranno indicati il modello e le relative caratteristiche della patente di guida, anche ai fini di evitare rischi di falsificazione.

11. L'annotazione del trasferimento di residenza da uno ad un altro comune o il cambiamento di abitazione nell'àmbito dello stesso comune, viene effettuata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti terrestri, che trasmette per posta, alla nuova residenza del titolare della patente di guida, un tagliando di convalida da apporre sulla medesima patente di guida. A tal fine, i comuni devono trasmettere al suddetto ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, per via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti del Dipartimento per i trasporti terrestri, notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica. Gli ufficiali di anagrafe che ricevono la comunicazione del trasferimento di residenza senza che sia stata ad essi dimostrata, previa consegna delle attestazioni, l'avvenuta effettuazione dei versamenti degli importi dovuti ai sensi della legge 1º dicembre 1986, n. 870, per la certificazione della variazione di residenza, ovvero senza che sia stato ad essi contestualmente dichiarato che il soggetto trasferito non è titolare di patente di guida, sono responsabili in solido dell'omesso pagamento.

11-*bis*. Gli aspiranti al conseguimento del certificato di cui al comma 1-*bis* possono frequentare appositi corsi organizzati dalle autoscuole. In tal caso, il rilascio del certificato è subordinato ad un esame finale svolto da un funzionario esaminatore del Dipartimento per i trasporti terrestri. I giovani che frequentano istituzioni statali e non statali di istruzione secondaria possono partecipare ai corsi organizzati gratuitamente all'interno della scuola, nell'àmbito dell'autonomia scolastica. Ai fini dell'organizzazione dei corsi, le istituzioni scolastiche possono stipulare, anche sulla base di intese sottoscritte dalle province e dai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri, apposite convenzioni a titolo gratuito con comuni, autoscuole, istituzioni ed associazioni pubbliche e private impegnate in attività collegate alla circolazione stradale. I corsi sono tenuti prevalentemente da personale insegnante delle autoscuole. La prova finale dei corsi organizzati in àmbito scolastico è espletata da un funzionario esaminatore del Dipartimento per i trasporti terrestri e dall'operatore responsabile della gestione dei corsi. Ai fini della copertura dei costi di organizzazione dei corsi tenuti presso le istituzioni scolastiche, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono assegnati i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie nella misura prevista dall'art. 208, comma 2, lettera *c)*. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, stabilisce, con proprio decreto, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le direttive, le modalità, i programmi dei corsi e delle relative prove, sulla base della normativa comunitaria.

12. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un veicolo, lo affida o ne consenta la guida a persona che non abbia conseguito la patente di guida o il certificato di abilitazione professionale, se prescritto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55.

13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.168,25 a euro 8.676,15; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice.

13-*bis*. Il minore che, non munito di patente, guida ciclomotori senza aver conseguito il certificato di idoneità di cui al comma 11-*bis* è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 541,80 a euro 2.168,25.

14. *(Omissis)*.

15. Parimenti chiunque guida autoveicoli o motoveicoli essendo munito della patente di guida ma non del certificato di abilitazione professionale, quando prescritto, o di apposita dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, ove non sia stato possibile provvedere, nei dieci giorni successivi all'esame, alla predisposizione del certificato di abilitazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20.

16. *(Omissis)*.

17. Le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 13-*bis* e 15 importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

18. Alle violazioni di cui al comma 13 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Quando non è possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.».

Nota all'art. 2:

— Per il testo degli articoli 12, commi 1 e 3 e 116 del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, vedi note all'art. 1.

Note all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 12, comma 1, lettera *d-bis)* ed *e)* e 116 del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, vedi note all'art. 1.

— Il testo dell'art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 marzo 1986, n. 62 è il seguente:

«Art. 5 *(Funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di pubblica sicurezza)*. — 1. Il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche:

a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale

di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del Corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi dell'art. 221, terzo comma, del codice di procedura penale;

b) servizio di polizia stradale, ai sensi dell'art. 137 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 3 della presente legge.

2. A tal fine il prefetto conferisce al suddetto personale, previa comunicazione del sindaco, la qualità di agente di pubblica sicurezza, dopo aver accertato il possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti civili e politici;

b) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;

c) non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici.

3. Il prefetto, sentito il sindaco, dichiara la perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza qualora accerti il venire meno di alcuno dei suddetti requisiti.

4. Nell'esercizio delle funzioni di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, il personale di cui sopra, messo a disposizione dal sindaco, dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza nel rispetto di eventuali intese fra le dette autorità e il sindaco.

5. Gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza possono, previa deliberazione in tal senso del consiglio comunale, portare, senza licenza, le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio, purché nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei casi di cui all'art. 4.

Tali modalità e casi sono stabiliti, in via generale, con apposito regolamento approvato con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia.

Detto regolamento stabilisce anche la tipologia, il numero delle armi in dotazione e l'accesso ai poligoni di tiro per l'addestramento al loro uso.».

— Il testo dell'art. 126 del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è il seguente:

«Art. 126 *(Durata e conferma della validità della patente di guida)*. — 1. Le patenti di guida delle categorie A e B sono valide per anni dieci; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il cinquantesimo anno di età sono valide per cinque anni e a chi ha superato il settantesimo anno di età sono valide per tre anni.

2. La patente speciale di guida delle categorie A e B rilasciata a mutilati e minorati fisici e quella della categoria C sono valide per cinque anni e per tre anni a partire dal settantesimo anno di età. La patente della categoria D è valida per cinque anni.

3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, può stabilire termini di validità più ridotti per determinate categorie di patenti anche in relazione all'uso cui sono destinati i veicoli condotti, all'età dei conducenti o ai loro requisiti fisici e psichici, determinando altresì in quali casi debba addivenirsi alla sostituzione della patente.

4. L'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 119, comma 1, per la guida dei motoveicoli e degli autoveicoli di cui all'art. 116, commi 8 e 8-*bis*, deve essere effettuato ogni cinque anni e comunque in occasione della conferma di validità della patente di guida. Detto accertamento deve effettuarsi con cadenza biennale nei confronti di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni di età ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, autotreni e autoarticolati, adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 20 t, e macchine operatrici.

4-*bis*. Per i soggetti affetti da diabete trattati con insulina gli accertamenti di cui all'art. 119, comma 4, lettera *d-bis)*, sono effettuati ogni anno, salvo i periodi più brevi indicati sul certificato di idoneità.

5. La validità della patente è confermata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, che trasmette per posta al titolare della patente di guida un tagliando di convalida da apporre sulla medesima patente di guida. A tal fine gli uffici da cui dipendono i sanitari indicati nell'art. 119, comma 2, sono tenuti a trasmettere al suddetto ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, nel termine di cinque giorni decorrente dalla data di effettuazione della visita medica, ogni certificato medico dal quale risulti che il titolare è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti per la conferma della validità. Analogamente procedono le commissioni di cui all'art. 119, comma 4, nonché i competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nei casi di cui all'art. 119, comma 5. Non possono essere sottoposti alla visita medica i conducenti che non dimostrano, previa esibizione delle ricevute, di aver effettuato i versamenti in conto corrente postale degli importi dovuti per la conferma di validità della patente di guida. Il personale sanitario che effettua la visita è responsabile in solido dell'omesso pagamento. La ricevuta andrà conservata dal titolare della patente per il periodo di validità.

5-*bis*. Per i cittadini italiani residenti o dimoranti in un Paese non comunitario per un periodo di almeno sei mesi, la validità della patente è altresì confermata, tranne per i casi previsti nell'art. 119, commi 2-*bis* e 4, dalle Autorità diplomatico-consolari italiane presenti nei Paesi medesimi, che rilasciano una specifica attestazione, previo accertamento dei requisiti psichici e fisici da parte di medici fiduciari delle ambasciate o dei consolati italiani, temporaneamente sostitutiva del tagliando di convalida di cui al comma 5 per il periodo di permanenza all'estero; riacquisita la residenza o la dimora in Italia, il cittadino dovrà confermare la patente ai sensi del comma 5.

6. L'autorità sanitaria, nel caso che dagli accertamenti di cui al comma 5 rilevi che siano venute a mancare le condizioni per la conferma della validità della patente, comunica al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri l'esito dell'accertamento stesso per i provvedimenti di cui agli articoli 129, comma 2, e 130.

7. Chiunque guida con patente la cui validità sia scaduta è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.».

Nota all'art. 4:

— Per il testo dell'art. 12, comma 3, lettera *a)* del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, vedi note all'art. 1.

Nota all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 138 del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, vedi note all'art. 1.

Nota all'art. 6:

— Per il testo degli articoli 116 e 138 del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, vedi note all'art. 1.

Note all'art. 7:

— Per il testo dell'art. 116 del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, vedi note all'art. 1.

— Per il testo dell'art. 12, commi 1 e 3, lettera *a)* del medesimo decreto legislativo, vedi note all'art. 1.

— Il testo dell'art. 126-*bis* dello stesso decreto legislativo è il seguente:

«Art. 126-*bis* *(Patente a punti)*. — 1. All'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226, subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella allegata, a seguito della comunicazione all'anagrafe di cui sopra della violazione di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V, indicate nella tabella medesima. L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione.

1-*bis*. Qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni delle norme di cui al comma 1 possono essere decurtati un massimo di quindici punti. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi in cui è prevista la sospensione o la revoca della patente.

2. L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quanto sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla

conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede. Se il proprietario del veicolo omette di fornirli, si applica a suo carico la sanzione prevista dall'art. 180, comma 8. La comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via telematica.

3. Ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Ciascun conducente può controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento per i trasporti terrestri.

4. Fatti salvi i casi previsti dal comma 5 e purché il punteggio non sia esaurito, la frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri, consente di riacquistare sei punti. Per i titolari di certificato di abilitazione professionale e unitamente di patente B, C, C+E, D, D+E, la frequenza di specifici corsi di aggiornamento consente di recuperare nove punti. A tale fine, l'attestato di frequenza al corso deve essere trasmesso all'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, per l'aggiornamento dell'anagrafe nazionale dagli abilitati alla guida. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri per il rilascio dell'autorizzazione, i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento.

5. Salvo il caso di perdita totale del punteggio di cui al comma 6, la mancanza, per il periodo di due anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione del completo punteggio iniziale, entro il limite dei venti punti. Per i titolari di patente con almeno venti punti, la mancanza, per il periodo di due anni, della violazione di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione di un credito di due punti, fino a un massimo di dieci punti.

6. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all'esame di idoneità tecnica di cui all'art. 128. A tale fine, l'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su comunicazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di guida. Il relativo provvedimento, notificato secondo le procedure di cui all'art. 201, comma 3, è atto definitivo. Qualora il titolare della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Il provvedimento di sospensione è notificato al titolare della patente a cura degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, che provvedono al ritiro ed alla conservazione del documento.

TABELLA DEI PUNTEGGI PREVISTI ALL'ART. 126-*bis*

Norma violata		Punti
Art. 141	Comma 8	5
	Comma 9, terzo periodo	10
Art. 142	Comma 8	2
	Comma 9	10
Art. 143	Comma 11	4
	Comma 12	10
	Comma 13, con riferimento al comma 5	4
Art. 145	Comma 5	6
	Comma 10, con riferimento ai commi 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9	5
Art. 146	Comma 2, ad eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta e fermata	2
	Comma 3	6
Art. 147	Comma 5	6
Art. 148	Comma 15, con riferimento al comma 2	3
	Comma 15, con riferimento al comma 3	5
	Comma 15, con riferimento al comma 8	2
	Comma 16, terzo periodo	10
Art. 149	Comma 4	3
	Comma 5, secondo periodo	5
	Comma 6	8
Art. 150	Comma 5, con riferimento all'art. 149, comma 5	5
	Comma 5, con riferimento all'art. 149, comma 6	8
Art. 152	Comma 3	1
Art. 153	Comma 10	3
	Comma 11	1
Art. 154	Comma 7	8
	Comma 8	2
Art. 158	Comma 2, lettere *d)*, *g)* e *h)*	2
Art. 161	Commi 1 e 3	2
	Comma 2	4
Art. 162	Comma 5	2
Art. 164	Comma 8	3
Art. 165	Comma 3	2
Art. 167	Commi 2, 5 e 6, con riferimento a:	
	a) eccedenza non superiore a 1t	1
	b) eccedenza non superiore a 2t	2
	c) eccedenza non superiore a 3t	3
	d) eccedenza superiore a 3t	4
	Commi 3, 5 e 6, con riferimento a:	
	a) eccedenza non superiore al 10 per cento	1
	b) eccedenza non superiore al 20 per cento	2
	c) eccedenza non superiore al 30 per cento	3
	d) eccedenza superiore al 30 per cento	4
	Comma 7	3
Art. 168	Comma 7	4
	Comma 8	10
	Comma 9	10
	Comma 9-*bis*	2
Art. 169	Comma 8	4
	Comma 9	2
	Comma 10	1
Art. 170	Comma 6	1
Art. 171	Comma 2	5
Art. 172	Commi 8 e 9	5
Art. 173	Comma 3	5
Art. 174	Comma 4	2
	Comma 5	2
	Comma 7	1
Art. 175	Comma 13	4
	Comma 14, con riferimento al comma 7, lettera *a)*	2
	Comma 16	2
Art. 176	Comma 19	10
	Comma 20, con riferimento al comma 1, lettera *b)*	10
	Comma 20, con riferimento al comma 1, lettere *c)* e *d)*	10
	Comma 21	2
Art. 177	Comma 5	2
Art. 178	Comma 3	2
	Comma 4	1
Art. 179	Commi 2 e 2-*bis*	10
Art. 186	Commi 2 e 7	10
Art. 187	Commi 7 e 8	10
Art. 189	Comma 5, primo periodo	4
	Comma 5, secondo periodo	10
	Comma 6	10
	Comma 9	2
Art. 191	Comma 1	5
	Comma 2	2
	Comma 3	5
	Comma 4	3
Art. 192	Comma 6	3
	Comma 7	10

Per le patenti rilasciate successivamente al 1° ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio.».

Note all'art. 9:

— Per il testo dell'art. 139 del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, vedi note alle premesse.

— Il testo dell'art. 121 del medesimo decreto legislativo è il seguente:

«Art. 121 *(Esame di idoneità)*. — 1. L'idoneità tecnica necessaria per il rilascio della patente di guida si consegue superando una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti ed una prova di controllo delle cognizioni.

2. Gli esami di cui al comma 1 sono effettuati secondo direttive, modalità e programmi stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle direttive della Comunità europea e con il ricorso a sussidi audiovisivi, questionari d'esame e quant'altro necessario per una uniforme formulazione del giudizio.

3. Gli esami per la patente di guida, per i certificati professionali di cui all'art. 116 e per l'idoneità degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole di cui all'art. 123 sono effettuati da dipendenti del Dipartimento per i trasporti terrestri.

4. Nel regolamento sono determinati i profili professionali dei dipendenti del Dipartimento per i trasporti terrestri che danno titolo all'effettuazione degli esami di cui al comma 3.

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono determinate le norme e modalità di effettuazione dei corsi di qualificazione e degli esami per l'abilitazione del personale di cui al comma 4.

6. L'esame di coloro che hanno frequentato una autoscuola può svolgersi presso la stessa se dotata di locali riconosciuti dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri idonei allo scopo o presso centri di istruzione da questa formati e legalmente costituiti.

7. Le prove d'esame sono pubbliche.

8. Le prove d'esame non possono essere sostenute prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida.

9. A partire dal 1° gennaio 1995, la prova pratica di guida, con esclusione di quella per il conseguimento di patente di categoria A, va in ogni caso effettuata su veicoli muniti di doppi comandi.

10. Tra una prova d'esame sostenuta con esito sfavorevole ed una successiva prova deve trascorrere almeno un mese.

11. Gli esami possono essere sostenuti, previa prenotazione da inoltrarsi non oltre il quinto giorno precedente la data della prova, entro il termine di validità dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida. Nel limite di detta validità è consentito ripetere, per una volta soltanto, una delle due prove d'esame.

12. Contestualmente al superamento con esito favorevole dell'esame di guida, il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri rilascia la patente di guida a chi ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 116.».

Nota all'art. 10:

— Il decreto ministeriale 26 agosto 1994, n. 577, abrogato dal presente regolamento, recava: «Regolamento recante norme sui programmi di insegnamento teorico e pratico per il conseguimento della patente speciale di servizio per il personale che esplica servizio di polizia stradale».

Nota all'art. 11:

— Per i riferimenti del decreto ministeriale 26 agosto 1994, n. 577, vedi nota all'art. 10.

04G0278

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 2004.

Affidamento della gestione del comune di Canicattì ad una commissione straordinaria, a norma dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che con decreto del Presidente della Regione Siciliana, in data 11 giugno 2004, è stato nominato nel comune di Canicattì (Agrigento) un commissario straordinario con il compito di esercitare le attribuzioni di sindaco, Giunta e Consiglio comunale a seguito delle dimissioni presentate dal sindaco e da oltre la metà dei consiglieri comunali;

Constatato che dall'esito di approfonditi accertamenti svolti nel tempo dai competenti organi investigativi sono emersi collegamenti diretti ed indiretti tra parte degli organi rappresentativi del comune di Canicattì e la criminalità organizzata;

Rilevato che tali collegamenti espongono gli amministratori stessi a pressanti condizionamenti, compromettendo la libera determinazione degli organi ed il buon andamento dell'amministrazione comunale di Canicattì;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata arreca grave pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilità degli organi istituzionali;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento del comune di Canicattì, si rende necessario l'intervento dello Stato, mediante un commissariamento di adeguata durata, mirato al ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 2004, alla quale è stato debitamente invitato il Presidente della Regione Siciliana;

Decreta:

Art. 1.

La gestione del comune di Canicattì (Agrigento) è affidata per la durata di diciotto mesi alla commissione straordinaria composta da:

dott. Vittorio Vasques - prefetto;

dott. Filippo Romano - viceprefetto aggiunto;

dott. Gaetano Ferrante - dirigente di II fascia.

Art. 2.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al Consiglio comunale, alla Giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 6 settembre 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PISANU, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 2004
Ministeri istituzionali, Interno, registro n. 9, foglio n. 369

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il Consiglio comunale di Canicattì (Agrigento), è stato rinnovato nelle consultazioni amministrative del 16 aprile 2000.

A conclusione di complesse indagini investigative, condotte dai competenti organi, che hanno rilevato la presenza nel territorio di una forte e radicata organizzazione mafiosa che mira a condizionare la vita politico-amministrativa ingerendosi anche nella fase preelettorale, l'autorità giudiziaria ha emesso, in data 18 marzo 2004, ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del sindaco di Canicattì, indagato per alcuni delitti contro la pubblica amministrazione commessi con l'aggravante di cui all'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con legge 12 luglio 1991, n. 203, per aver tenuto comportamenti concludenti ai fini di agevolare l'attività di una organizzazione mafiosa, e nei confronti di due funzionari dell'ente che avrebbero operato, nell'esercizio delle loro funzioni, per il medesimo scopo.

A seguito delle dimissioni del sindaco e di oltre la metà dei consiglieri comunali, la gestione del comune è stata affidata, con decreto in data 11 giugno 2004 del Presidente della Regione Siciliana, ad un commissario per l'esercizio delle funzioni di sindaco, Giunta e Consiglio.

Attesi i riscontri derivanti dagli accertamenti giudiziari, il prefetto di Agrigento, nella relazione che dà avvio al procedimento di rigore, ritiene che i collegamenti emersi siano sintomo di una grave compromissione dell'amministrazione dell'ente nel suo complesso.

Le indagini hanno rilevato, infatti, la sussistenza di obiettivi fattori di inquinamento dell'azione amministrativa del comune a causa dell'influenza della criminalità organizzata fortemente radicata nel territorio e hanno posto in risalto come l'uso distorto della cosa pubblica si sia concretizzato nel favorire gli interessi di soggetti collegati direttamente o indirettamente con gli ambienti malavitosi.

In particolare, la condizione di contiguità emersa nel corso delle indagini tra il sindaco, già eletto nella medesima carica nel maggio del 1998, e un esponente di spicco della criminalità organizzata al quale l'amministratore è legato da rapporti di parentela, ha costituito lo strumento attraverso il quale si è determinata la strumentalizzazione delle scelte gestionali.

Gli organi investigativi hanno posto in luce che la vicenda nella quale sono emerse, fin dalla passata consiliatura, pure capeggiata dal predetto sindaco, con peculiare evidenza cointeressenze fra apparato amministrativo e burocratico e criminalità organizzata è quella relativa all'assegnazione dei terreni confiscati all'esponente mafioso cui è legato il titolare della carica di vertice dell'amministrazione.

Dagli accertamenti condotti si desume che sebbene il prefetto di Agrigento avesse fin dall'inizio della procedura reiteratamente richiamato l'attenzione del sindaco sulla necessità di provvedere tempestivamente a dare attuazione alla legge in materia di confisca dei beni e a destinare i predetti terreni a finalità istituzionali e/o sociali, la condotta del capo dell'amministrazione, della Giunta municipale, e di due funzionari del comune, lungi dall'essere diretta verso fini istituzionali, è stata finalizzata a lasciare nella disponibilità dell'esponente citato e della sua famiglia, i beni patrimoniali al medesimo confiscati, e a sottrarli alle finalità previste dalla legge.

Come si evince dalla documentazione sulla quale si fonda il convincimento della necessità dell'applicazione in via preventiva della misura di rigore, cui si rinvia, sono infatti stati posti in essere nel tempo, secondo un preciso disegno criminoso, comportamenti dilatori, elusivi ed illeggittimi volti ad agevolare l'affidamento dei terreni a soggetti giuridici appositamente costituiti per assicurare alla famiglia l'utilizzo ed i proventi dei beni confiscati.

I terreni in questione, infatti, sono rimasti nella disponibilità, prima, della predetta famiglia e, poi, di società cooperative partecipate e controllate da componenti del medesimo nucleo familiare, fino all'agosto del 2002.

Gli organi investigativi evidenziano che, già prima che venisse resa pubblica la notizia dell'avvio del procedimento di assegnazione dei terreni confiscati, era pervenuta al comune la richiesta di affidamento in gestione di quei beni da parte di una cooperativa appena costituitasi, che annoverava tra i suoi soci e amministratori persone vicine alla predetta famiglia mafiosa. Ritengono altresì sintomatica del forte potere di intimidazione esercitato dal citato clan mafioso la circostanza che, a seguito della pubblicazione dell'avviso pubblico per la assegnazione dei terreni, nonostante la allettante prospettiva di gestione, fosse pervenuta solo la richiesta di affidamento della predetta cooperativa evidentemente priva dei requisiti di legge.

Subentrato, inoltre, all'inizio del 2000, nella gestione dell'ente un commissario designato dalla Regione a seguito dell'approvazione di una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco, lo stesso giorno in cui veniva indetta una gara informale con almeno tre ditte per l'affidamento in gestione provvisoria dei terreni, venivano depositate le istanze, evidentemente formulate da una unica mano, da parte di tre cooperative riconducibili alla famiglia mafiosa cui i beni erano stati confiscati. La conclusione cui è pervenuta l'autorità giudiziaria è che le tre offerte fossero frutto di un accordo con il quale pilotare l'assegnazione in favore di quella che fra di esse avanzava una offerta più vantaggiosa.

Ed in effetti, nonostante il parere contrario del segretario comunale, i terreni venivano provvisoriamente assegnati ad una cooperativa priva dei requisiti richiesti dalla legge.

Rieletto il sindaco, i terreni erano temporaneamente assegnati, con delibera di Giunta, alla cooperativa che ne aveva originariamente fatto richiesta, carente di fini sociali e di adeguata documentazione progettuale, nonché direttamente riconducibile alla famiglia cui erano stati confiscati i beni. Sulla base di un parere rilasciato da un consulente del comune, di cui veniva peraltro completamente travisato il contenuto, la predetta cooperativa veniva infatti preferita ad un'altra, che al contrario della prima, aveva dimostrato di essere effettivamente costituita per l'impiego e il reinserimento di soggetti svantaggiati e dei minori affidati e quindi in possesso dei requisiti di legge.

Con successiva delibera di Giunta, in accoglimento di una richiesta avanzata spontaneamente, in tal senso, dal presidente della cooperativa già assegnataria e senza alcuna verifica istruttoria e preventiva

pubblicizzazione della procedura di assegnazione, i beni venivano affidati per dieci anni alla predetta cooperativa, priva dei requisiti di legge. Successivamente veniva sottoscritta la relativa convenzione.

Il sindaco, tra l'altro, nonostante le reiterate richieste di chiarimento rivoltegli dal prefetto di Agrigento in ordine alla mancata destinazione dei terreni in questione secondo le finalità di legge, informava l'ufficio territoriale del Governo delle determinazioni assunte dall'ente al riguardo, solo ad assegnazioni provvisorie già avvenute, eludendo in tal modo l'attivazione dei dovuti controlli sulle cooperative affidatarie.

Il prefetto comunicava al sindaco che i riscontri anagrafici effettuati avevano evidenziato che un socio della cooperativa affidataria era legato da vincoli di affinità al soggetto che aveva subito la confisca. Invitava pertanto il sindaco a riconsiderare l'affidamento dei beni, nel frattempo disposto per un periodo decennale.

Il sindaco non dava riscontro al predetto richiamo e solo a seguito di nuova formale contestazione, la Giunta presieduta dal vicesindaco, in assenza del sindaco, revocava la delibera di affidamento.

Dal rapporto degli organi investigativi emergono univoci elementi che consentono di affermare che la consorteria mafiosa locale sia in grado di condizionare l'amministrazione dell'ente. I fatti riportati, per la loro consistenza ed effettività e per l'allarme sociale generato, appaiono infatti idonei a determinare uno sviamento dall'interesse pubblico che necessariamente deve essere perseguito dall'ente locale, titolare esponenziale degli interessi della propria collettività. Anche i diversi episodi intimidatori avvenuti a danno di esponenti politici locali di primo piano e la presenza di diversi consiglieri comunali ai funerali di esponenti mafiosi o di soggetti a questi strettamente imparentati, sono stati ritenuti idonei a dare contenuto probante al quadro delineato.

Il prefetto di Agrigento, pertanto, con relazione del 22 giugno 2004, che qui si intende integralmente richiamata, ritenendo necessario rafforzare nell'opinione pubblica un segnale di ferma resistenza da parte dello Stato nei confronti della criminalità organizzata e accreditare il ruolo di uno Stato forte ed attento alla gestione dell'interesse collettivo, ha proposto l'applicazione della misura di rigore prevista dall'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

L'applicazione del provvedimento di rigore si rende necessaria come *extrema ratio* per riportare l'azione dell'amministrazione locale nell'alveo della legittimità amministrativa o comunque per prevenire, a fronte dell'ordinario rinnovo elettorale, i rischi di una deriva extraistituzionale derivanti dalle indebite interferenze rilevate nella gestione della cosa pubblica, utilizzata per il perseguimento di fini contrari al pubblico interesse, che hanno ingenerato sfiducia nella legge e nelle istituzioni da parte dei cittadini.

La descritta condizione di assoggettamento richiede che da parte dello Stato siano posti in essere provvedimenti incisivi a salvaguardia degli interessi della comunità locale e per il recupero della struttura pubblica al servizio dei suoi fini istituzionali.

La valutazione della situazione in concreto riscontrata, in relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Rilevato che, per le caratteristiche che lo configurano, il provvedimento dissolutorio previsto dall'art. 143 del citato decreto legislativo può intervenire finanche in presenza di provvedimento di affidamento ad un commissario della gestione dell'ente, differenziandosene per funzioni ed effetti, si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore nei confronti del comune di Canicattì (Agrigento) con conseguente affidamento per la durata di diciotto mesi della gestione dell'ente ad una commissione straordinaria cui, in virtù dei successivi articoli 144 e 145, sono attribuite specifiche competenze e metodologie di intervento finalizzate a garantire nel tempo la rispondenza dell'azione amministrativa alle esigenze della collettività.

Roma, 1° settembre 2004

Il Ministro dell'interno: PISANU

04A09406

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 settembre 2004.

Disposizioni urgenti per lo svolgimento della pre-regata della trentaduesima Coppa America. (Ordinanza n. 3377).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 settembre 2004 recante la dichiarazione di grande evento per lo svolgimento della pre-regata della trentaduesima Coppa America, che si terrà nello specchio di mare antistante alla città di Trapani;

Considerato che il Comitato organizzatore ha provveduto, con nota del 30 agosto 2004, a proporre la conclusione di apposita convenzione da sottoscriversi con la regione Siciliana, il comune di Trapani e la società Sviluppo Italia, disciplinante il programma della manifestazione, la sede dell'evento, gli adempimenti da assumersi in capo alle parti contraenti, nonché le opere e gli interventi necessari alla celebrazione dell'evento;

Considerato che la manifestazione avrà notevole risonanza a livello nazionale ed internazionale con un rilevante incremento delle presenze nel territorio d'interesse con conseguente insorgenza di problematiche di varia e complessa natura sul piano della mobilità, della ricettività alberghiera, dell'accoglienza, dell'assistenza e dell'ordine pubblico, della disciplina del traffico marittimo e portuale e delle attività connesse;

Ravvisata la necessità di disporre misure di carattere straordinario volte a garantire la realizzazione, in un'ottica di proporzionalità ed in termini di somma urgenza, di tutti gli interventi e di tutte le opere strutturali ed infrastrutturali indispensabili per assicurare il regolare svolgimento di detta manifestazione;

Vista la nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in data 2 settembre 2004, con cui si trasmettono le schede relative agli interventi ed alle opere di competenza dell'Autorità portuale, da realizzarsi per la celebrazione dell'evento;

Vista la nota del 1° settembre 2004, con la quale il Sindaco di Trapani ha trasmesso le schede tecniche relative agli interventi ed alle opere di competenza comunale, da realizzarsi per la celebrazione dell'evento;

Acquisita l'intesa della regione Siciliana;

Sentiti il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è nominato Commissario delegato, e provvede a disporre affinché i soggetti contraenti della convenzione di cui in premessa, da sottoscriversi successivamente all'adozione della presente ordinanza, nonché le altre autorità competenti, realizzino gli interventi e le opere ivi previsti in termini di somma urgenza, anche sulla base delle deroghe di cui all'art. 4, limitatamente a quelle finanziate ed assolutamente necessarie per la realizzazione dell'evento, e compatibili con i tempi dell'evento stesso, sulla base di quanto rappresentato dall'Autorità portuale e dal comune di Trapani con gli atti citati in premessa.

2. Il Commissario delegato è autorizzato ad avvalersi, per le attività di cui al comma 1, di uno o più soggetti attuatori, cui affidare specifici settori d'intervento, sulla base di direttive di volta in volta impartite dal Commissario medesimo; il soggetto attuatore incaricato del settore d'intervento delle opere di competenza dell'Autorità portuale è autorizzato ad avvalersi di due unità di personale con contratto a tempo determinato individuate secondo i criteri di cui al successivo comma 3.

3. Per garantire il necessario supporto al Commissario delegato nello svolgimento delle attività di cui alla presente ordinanza, è istituita apposita struttura di missione, composta da personale del Dipartimento della protezione civile o di altra amministrazione statale o ente pubblico, nonché da estranei alla pubblica amministrazione nel numero massimo di tre unità da assumersi con contratto a tempo determinato ed individuate con scelta di carattere fiduciario tenuto conto della professionalità richiesta e delle pregresse esperienze lavorative.

4. Il Commissario delegato è inoltre autorizzato ad avvalersi di tre consulenti dal medesimo designati aventi specifica competenza in materia giuridica, amministrativa, tecnica e della comunicazione.

5. Per i consulenti di cui al precedente comma 4, qualora non dipendenti pubblici, il Commissario delegato determina, con proprio provvedimento, i relativi compensi, sulla base di quanto spettante al personale in relazione al profilo professionale ed alle mansioni a cui sono adibiti presso la struttura di cui al comma 3.

6. Al fine di garantire un'efficace programmazione degli interventi e delle opere, nonché per curare gli aspetti organizzativi necessari per il regolare svolgimento della manifestazione di cui in premessa, è istituita con apposito decreto del Commissario delegato una Commissione generale d'indirizzo per gli aspetti organizzativi, composta da undici membri, di cui tre designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, uno dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, uno dalla regione Siciliana, uno dal comune di Trapani, uno dalla provincia di Trapani, uno dal Comando generale delle Capitanerie di porto, uno dalla società Sviluppo Italia, uno dalla AC Management s.a., nonché dal Prefetto di Trapani.

Art. 2.

1. Ove per la realizzazione delle opere e degli interventi di cui all'art. 1 sia richiesta la valutazione di impatto ambientale, quest'ultima è acquisita sulla base della normativa vigente, nei termini ivi previsti ridotti alla metà. Detti termini, in relazione alla somma urgenza che rivestono le opere e gli interventi con riferimento alla data di realizzazione dell'evento, hanno carattere essenziale e perentorio.

2. Nelle more del procedimento di valutazione d'impatto ambientale le amministrazioni appaltanti sono autorizzate a procedere agli affidamenti dei lavori, espressamente riservandosi il potere di imporre al soggetto affidatario le eventuali prescrizioni che dovessero essere impartite successivamente all'esito della valutazione d'impatto ambientale, consentendo, altresì, l'apertura dei cantieri e l'inizio delle opere compatibilmente con le esigenze ambientali.

Art. 3.

1. Per l'affidamento delle opere, degli interventi, delle forniture, dei servizi e per ogni acquisizione ritenuta necessaria, nonché per il miglioramento dei servizi funzionali all'evento, è autorizzato il ricorso alle deroghe di cui all'art. 4, in considerazione della ricorrente situazione di somma urgenza, nonché avuto riguardo alle peculiari esigenze connesse all'espletamento della manifestazione, di cui alla premessa della presente ordinanza.

2. Il Presidente della regione Siciliana ed il Sindaco di Trapani sono autorizzati, anche in deroga alla vigente normativa ed ai rispettivi statuti, a sottoscrivere la convenzione di cui in premessa, e successive eventuali modificazioni, conferendo, ove ritenuto utile, apposita procura alla società Sviluppo Italia, alla quale potranno, altresì, essere assegnati specifici poteri di rappresentanza da esercitarsi per l'attuazione di determinati adempimenti previsti dalla convenzione stessa.

3. Relativamente alle opere ed agli interventi di competenza dell'amministrazione comunale per le quali si rende necessario disporre il finanziamento o l'ammissione al finanziamento da parte della regione Siciliana o del suo Presidente in qualità di Commissario delegato per le emergenze in atto presso la regione Siciliana, i relativi decreti sono adottati entro tre giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza.

4. L'autorità concedente, per le esigenze derivanti dalla realizzazione delle opere di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui in premessa necessarie per la celebrazione dell'evento, può revocare e sospendere le concessioni in corso, ovvero modificarne i contenuti, coerentemente con le esigenze connesse con la celebrazione dell'evento medesimo.

Art. 4.

1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza il Commissario delegato, ove ritenuto indispensabile, è autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei principi comunitari, alle seguenti disposizioni normative:

regio-decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, ed articoli 8, 11 e 19;

regio-decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;

regio-decreto 30 marzo 1942, n. 327, art. 55;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 16, 17, comma 2, 18, 20 e 21, e successive modifiche ed integrazioni;

regio-decreto 16 marzo 1942, n. 262, articoli 1571 e segg. e 1804 e segg.;

decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24 e, comunque, nel rispetto dell'art. 11 della direttiva comunitaria n. 92/50;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17 e, comunque, nel rispetto dell'art. 6 della direttiva comunitaria n. 93/36;

legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modifiche ed integrazioni, art. 24;

legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, così come modificata ed integrata dalla legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23 e dalla legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003, articoli 4, 5, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 41, 41-*bis* e disposizioni della legge n. 109/1994, e successive modifiche ed integrazioni, richiamati, integrati o emendati dalle norme sopra indicate;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, articoli 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 37-*bis, ter, quater, quinquies, sexies*, nonché le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 per le parti strettamente collegate e, comunque, nel rispetto dell'art. 7, lettera *c)* della direttiva comunitaria n. 93/37;

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 146, 147, 150 e 152;

legge regionale del 22 dicembre 199, n. 28, articoli 7, 8, 12, 18;

legge regionale del 1º marzo 1995, n. 18, articoli 2, 4, 5, 11, 12 e 13;

decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, art. 5;

decreto dell'Assessorato regionale dei beni culturali e ambientali del 10 agosto 1991, n. 2677;

legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, e successive modifiche ed integrazioni, art. 7;

legge regionale 12 giugno 1976, n. 78;

legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;

decreto dell'Assessore regionale allo sviluppo economico del 17 dicembre 1971, n. 259;

decreto dell'Assessorato regionale dei beni culturali e ambientali del 23 gennaio 2004;

decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dell'8 agosto 2003;

decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 5, 9 e 10 limitatamente al dimezzamento dei termini di cui all'art. 1 della presente ordinanza;

contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri sottoscritto il 17 maggio 2004;

legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 6 limitatamente alla necessità di acceleramento del procedimento mediante il dimidiamento dei termini di cui all'art. 1 della presente ordinanza;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater.*

Art. 5.

1. Gli oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi e delle opere di cui alla presente ordinanza di competenza dell'Autorità portuale, nonché quelli eventuali derivanti dall'applicazione dell'art. 3, comma 4, fanno carico alle disponibilità del capitolo 7841 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2004 nel limite massimo di sessantadue milioni e cinquecentomila euro. Agli oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi e delle opere di competenza comunale di cui alla presente ordinanza si provvede a carico del bilancio comunale, nonché utilizzando le ulteriori risorse derivanti dai decreti regionali o commissariali di cui all'art. 3, comma 3. Ogni altro onere derivante dalla presente ordinanza è posto a carico dei fondi regionali di cui all'art. 8 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni nel limite massimo di quattro milioni di euro; rientra in tale importo anche la somma di un milione e quattrocentocinquantamila euro che il comune di Trapani corrisponderà all'AC Management s.a. per l'organizzazione, la promozione e la gestione dell'evento nella medesima città di Trapani secondo le condizioni previste nella convenzione di cui all'art. 1. Gli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 1, commi da 2 a 5, sono posti a carico del Fondo della protezione civile, così come appositamente integrato.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

04A09407

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 8 giugno 2004.

Modifica dell'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 14 marzo 2003, concernente la costituzione di un Comitato di coordinamento presso il Ministero dell'interno.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
E
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, di attuazione della legge n. 21 dicembre 2001, n. 443;

Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti in data 14 marzo 2003 con il quale, in attuazione dell'art. 15, comma 5, del predetto decreto legislativo n. 190/2002, sono state individuate le procedure per il monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti industriali per la prevenzione e la repressione dei tentativi di infiltrazione mafiosa;

Considerato che l'art. 3, comma 1, del citato decreto ministeriale prevede la costituzione di un Comitato di coordinamento presso il Ministero dell'interno, disciplinandone la composizione;

Ritenuto di dover integrare la composizione del Comitato con rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, in considerazione del ruolo che tale Amministrazione svolge nelle politiche di investimento pubblico;

Decreta:

L'art. 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno del 14 marzo 2003 è così modificato:

«1. È costituito presso il Ministero dell'interno un Comitato di coordinamento di cui fanno parte:

tre componenti in rappresentanza del Ministero dell'interno, di cui uno individuato nell'ambito della Direzione investigativa antimafia ed uno con funzioni di coordinatore del Comitato;

tre componenti designati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, individuati nell'ambito del servizio per l'Alta sorveglianza delle grandi opere;

tre componenti del Ministero dell'economia e delle finanze, individuati nell'ambito del Dipartimento delle politiche di sviluppo e coesione, di cui uno facente parte della Segreteria del Comitato interministeriale per la programmazione economica;

due componenti in rappresentanza della Direzione nazionale antimafia;

due componenti in rappresentanza dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.».

Roma, 8 giugno 2004

Il Ministro dell'interno
PISANU

Il Ministro della giustizia
CASTELLI

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
LUNARDI

04A09505

DECRETO 24 giugno 2004.

Costituzione del Comitato di coordinamento per l'Alta sorveglianza delle grandi opere, presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'interno.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti, in data 14 marzo 2003 con il quale, in attuazione dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, sono state individuate le procedure per il monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti industriali per la prevenzione e la repressione dei tentativi di infiltrazione mafiosa;

Visti, in particolare, l'art. 3 di detto decreto con il quale è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'Alta sorveglianza delle grandi opere e l'art. 6 con il quale è stato previsto un contingente di personale, nell'ambito del Gabinetto del Ministro dell'interno, per il supporto tecnico-amministrativo del Comitato;

Visto il proprio decreto in data 10 maggio 2003, con il quale si è provveduto alla nomina dei componenti il Comitato;

Considerato che con decreto ministeriale in data 8 giugno 2004 si è provveduto ad integrare la composizione del Comitato con la presenza di tre rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritentuto di dover adeguare la composizione del Comitato a seguito della sostituzione di un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Viste le designazioni pervenute;

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato di coordinamento per l'Alta sorveglianza delle grandi opere, costituito presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'interno è così composto:

dott. Bruno Frattasi, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

dott. Enzo Calabria, in servizio presso la Direzione centrale della Polizia criminale, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

col. Guardia di finanza Ernesto Nardo, in servizio presso la Direzione investigativa antimafia, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

dott. Bruno Erroi, in rappresentanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

dott. Fabio Rolli, in rappresentanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

dott.ssa Tiziana Sestan, in rappresentanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

ing. Aldo Mancurti, in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze;

dott.ssa Amalia Senesi, in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze;

dott. Luca Celi, in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze;

cons. Lucio Di Pietro, in rappresentanza della Direzione nazionale antimafia;

cons. Corrado Lembo, in rappresentanza della Direzione nazionale antimafia;

ing. Adriano Cavicchi, in rappresentanza dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici;

ing. Leonardo Miconi, in rappresentanza dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.

Svolge le funzioni di coordinatore del Comitato il viceprefetto dott. Bruno Frattasi, in servizio presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'interno.

Art. 2.

Il supporto tecnico amministrativo alle attività del Comitato è assicurato dal personale sottoelencato in servizio presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'interno:

viceprefetto, dott. Carlo Notaro;

viceprefetto, dott.ssa Franca Tancredi;

viceprefetto, dott.ssa Alessandra Guidi;

viceprefetto aggiunto, dott. Giancarlo Di Vincenzo;

funzionario di organizzazione, dott. Antonello Ghera;

collaboratore informatico, dott.ssa Alessandra Rodomontini;

assistente informatico, sig.ra Stefania Alessi;

assistente amministrativo contabile, sig. Luigi Di Masi.

Alla dott.ssa Alessandra Guidi sono attribuite le funzioni di segretario del Comitato.

Roma, 24 giugno 2004

Il Ministro: PISANU

04A09506

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 16 settembre 2004.

Corso legale, contingente e modalità di cessione delle monete d'argento da € 10 celebrative di «Genova capitale europea della cultura».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2001;

Vista la deliberazione 2 agosto 2002, del Comitato interministeriale per la programmazione economica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, concernente la trasformazione in società per azioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Vista la decisione della Banca Centrale Europea del 28 novembre 2003 relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2004 ivi comprese le emissioni numismatiche;

Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Visto il decreto 21 gennaio 2004, n. 3686, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 2004, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'argento da 10 euro, celebrative di «Genova capitale europea della cultura»;

Considerato che occorre stabilire la data dalla quale le citate monete avranno corso legale;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare la prenotazione e la distribuzione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

Le monete d'argento da 10 euro, celebrative di «Genova capitale europea della cultura», aventi le caratteristiche di cui al decreto ministeriale 21 gennaio 2004, indicato nelle premesse, hanno corso legale dal 4 ottobre 2004.

Art. 2.

Il contingente in valore nominale delle monete di cui all'art. 1, è stabilito in euro 420.000,00 pari a n. 30.000 monete nella versione fior di conio e n. 12.000 monete nella versione proof.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete, entro il 31 marzo 2005, con le modalità e alle condizioni di seguito descritte:

direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di via Principe Umberto n. 4 e di piazza G. Verdi n. 10, entrambi in Roma, con pagamento in contanti, per un limite massimo di 50 monete a persona per la versione fior di conio e di 10 per la versione proof;

mediante richiesta d'acquisto trasmessa via fax al n. +39 06 85083710 o via posta all'indirizzo: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., piazza G. Verdi n. 10 - 00198 Roma;

tramite collegamento internet con il sito: www.ipzs.it e compilazione dei moduli riservati alla vendita on line.

Il pagamento delle monete richieste può essere effettuato:

in contrassegno, per importi non superiori a 500,00 euro e con consegna solo sul territorio italiano;

con versamento anticipato, da effettuarsi solo dopo la conferma d'ordine rilasciata dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. previa verifica della disponibilità delle monete, mediante bonifico bancario sul conto corrente numero 11000/49 presso la Banca Popolare di Sondrio - Roma, agenzia n. 11, intestato a Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., codice IBAN IT 20 X 05696 03200 00001 1000X49; dall'estero: CODE SWIFT POSO IT 22. L'eventuale consegna delle monete franco magazzino deve essere concordata con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e richiesta nell'ordine di acquisto.

Le monete nella versione fior di conio possono essere cedute per un quantitativo massimo di 2.000 unità per ogni acquirente, applicando lo sconto del 2% per i quantitativi eccedenti le 1.000 unità, con opzione per altre 2.000 monete.

Le monete nella versione proof possono essere cedute per un quantitativo massimo di 750 unità per ogni acquirente, applicando lo sconto del 2% per i quantitativi eccedenti le 500 unità, con opzione per ulteriori 750 monete.

L'opzione verrà concessa con equa ripartizione, sulla base dell'eventuale disponibilità residua, a chiusura del periodo utile per l'acquisto.

Il diritto di opzione deve essere esercitato al momento del primo ordine.

I prezzi di vendita al pubblico, IVA inclusa, per acquisti unitari, sono pertanto così distinti:

Monete nella versione fior di conio:

da 1 a 1.000 unità € 32,00;

da 1.001 a 2.000 unità € 31,36.

Monete nella versione proof:

da 1 a 500 unità € 45,00;

da 501 a 750 unità € 44,10.

Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare il numero di partita IVA per attività commerciali di prodotti numismatici.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.

Art. 4.

La cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare ad apposito capitolo di entrata di questo Ministero.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 2004

p. *Il direttore generale:* CARPENTIERI

04A09578

DECRETO 16 settembre 2004.

Corso legale, contingente e modalità di cessione delle monete d'oro da € 20 dedicate a «L'Europa delle arti».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2001;

Vista la deliberazione 2 agosto 2002, del Comitato interministeriale per la programmazione economica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, concernente la trasformazione in società per azioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Vista la decisione della Banca Centrale Europea del 28 novembre 2003, relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2004, ivi comprese le emissioni numismatiche;

Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Visto il decreto ministeriale 21 gennaio 2004, n. 3677, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 2004, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'oro da 20 euro dedicate a «L'Europa delle arti»;

Considerato che occorre stabilire la data dalla quale le citate monete avranno corso legale;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare la prenotazione e la distribuzione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

Le monete d'oro da 20 euro dedicate a «L'Europa delle arti», aventi le caratteristiche di cui al decreto ministeriale 21 gennaio 2004, indicato nelle premesse, hanno corso legale dal 4 ottobre 2004.

Art. 2.

Il contingente in valore nominale delle monete di cui all'art. 1, è stabilito in euro 120.000,00 pari a n. 6.000 pezzi.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete, entro il 31 marzo 2005, con le modalità e alle condizioni di seguito descritte:

direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di via Principe Umberto n. 4 e di piazza G. Verdi n. 10, entrambi in Roma, con pagamento in contanti, per un limite massimo di 10 monete a persona;

mediante richiesta d'acquisto trasmessa via fax al n. +39 06 85083710 o via posta all'indirizzo: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Piazza G. Verdi n. 10 - 00198 Roma;

tramite collegamento internet con il sito www.ipzs.it compilazione dei moduli riservati alla vendita on line.

Il pagamento delle monete richieste può essere effettuato:

in contrassegno, per importi non superiori a 500,00 euro e con consegna solo sul territorio italiano;

con versamento anticipato, da effettuarsi solo dopo la conferma d'ordine rilasciata dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. previa verifica della disponibilità delle monete, mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 11000/49 presso la Banca Popolare di Sondrio - Roma, agenzia n. 11, intestato a Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., codice IBAN IT 20 X 05696 03200 00001 1000X49; dall'estero: CODE SWIFT POSO IT 22. L'eventuale consegna delle monete franco magazzino deve essere concordata con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e richiesta nell'ordine di acquisto.

Le monete possono essere cedute per un quantitativo massimo di 500 unità per ogni acquirente, applicando lo sconto del 2% per i quantitativi eccedenti le 100 unità, con opzione per ulteriori 500 monete.

I prezzi di vendita al pubblico, IVA inclusa, per acquisti unitari, sono pertanto così distinti:

da 1 a 100 unità € 200,00;

da 101 a 500 unità € 196,00.

Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare il numero di partita IVA per attività commerciali di prodotti numismatici.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.

Art. 4.

La cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare ad apposito capitolo di entrata di questo Ministero.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 2004

p. *Il direttore generale:* CARPENTIERI

04A09579

DECRETO 16 settembre 2004.

Corso legale, contingente e modalità di cessione delle monete d'oro da € 50 dedicate a «L'Europa delle arti».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2001;

Vista la deliberazione 2 agosto 2002, del Comitato interministeriale per la programmazione economica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, concernente la trasformazione in società per azioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Vista la decisione della Banca Centrale Europea del 28 novembre 2003, relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2004, ivi comprese le emissioni numismatiche;

Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Visto il decreto ministeriale 21 gennaio 2004, n. 3674, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 2004, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'oro da 50 euro dedicate a «L'Europa delle arti»;

Considerato che occorre stabilire la data dalla quale le citate monete avranno corso legale;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare la prenotazione e la distribuzione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

Le monete d'oro da 50 euro dedicate a «L'Europa delle arti», aventi le caratteristiche di cui al decreto ministeriale 21 gennaio 2004, indicato nelle premesse, hanno corso legale dal 4 ottobre 2004.

Art. 2.

Il contingente in valore nominale delle monete di cui all'art. 1, è stabilito in euro 300.000,00 pari a n. 6.000 pezzi.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete, entro il 31 marzo 2005, con le modalità e alle condizioni di seguito descritte:

direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di via Principe Umberto n. 4 e di piazza G. Verdi n. 10, entrambi in Roma, con pagamento in contanti, per un limite massimo di 10 monete a persona;

mediante richiesta d'acquisto trasmessa via fax al n. +39 06 85083710 o via posta all'indirizzo: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Piazza G. Verdi n. 10 - 00198 Roma;

tramite collegamento internet con il sito www.ipzs.it e compilazione dei moduli riservati alla vendita on line.

Il pagamento delle monete richieste può essere effettuato:

in contrassegno, per importi non superiori a 500,00 euro e con consegna solo sul territorio italiano;

con versamento anticipato, da effettuarsi solo dopo la conferma d'ordine rilasciata dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. previa verifica della disponibilità delle monete, mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 11000/49 presso la Banca Popolare di Sondrio - Roma, agenzia n. 11, intestato a Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., codice IBAN IT 20 X 05696 03200 00001 1000X49; dall'estero: CODE SWIFT POSO IT 22. L'eventuale consegna delle monete franco magazzino deve essere concordata con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e richiesta nell'ordine di acquisto.

Le monete possono essere cedute per un quantitativo massimo di 500 unità per ogni acquirente, applicando lo sconto del 2% per i quantitativi eccedenti le 100 unità, con opzione per ulteriori 500 monete.

I prezzi di vendita al pubblico, IVA inclusa, per acquisti unitari, sono pertanto così distinti:

da 1 a 100 unità € 450,00;

da 101 a 500 unità € 441,00.

Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare il numero di partita IVA per attività commerciali di prodotti numismatici.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.

Art. 4.

La cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare ad apposito capitolo di entrata di questo Ministero.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 2004

p. *Il direttore generale:* CARPENTIERI

04A09580

DECRETO 16 settembre 2004.

Emissione, corso legale, contingente e modalità di cessione delle Serie speciali di monete per collezionisti, millesimo 2004.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2001;

Vista la deliberazione 2 agosto 2002, del Comitato interministeriale per la programmazione economica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, concernente la trasformazione in società per azioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Vista la decisione della Banca Centrale Europea del 28 novembre 2003, relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2004, ivi comprese le emissioni numismatiche;

Visto il decreto ministeriale n. 3690 del 21 gennaio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 2004, concernente l'emissione delle monete d'argento da 5 euro dedicate ai «50 anni di trasmissioni televisive in Italia».

Considerato che occorre stabilire la data dalla quale le suddette monete d'argento da 5 euro avranno corso legale;

Ritenuto di dover autorizzare l'emissione delle serie speciali di monete millesimo 2004, fissarne il contingente e disciplinarne la prenotazione e la distribuzione;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione delle serie speciali di monete millesimo 2004 per collezionisti, confezionate in appositi contenitori, nelle tipologie sottodescritte:

serie composta dalle monete da 1 - 2 - 5 - 10 - 20 e 50 eurocent - 1 e 2 euro in versione fior di conio;

serie composta dalle monete da 1 - 2 - 5 - 10 - 20 e 50 eurocent - 1 e 2 euro ed una moneta d'argento da 5 euro dedicata ai «50 anni di trasmissioni televisive in Italia», nelle versioni fior di conio e proof.

Art. 2.

Le monete d'argento da 5 euro dedicate ai «50 anni di trasmissioni televisive in Italia», di cui al decreto ministeriale n. 3690, citato nelle premesse, hanno corso legale dal 4 ottobre 2004.

Art. 3.

Il contingente in valore nominale delle suddette monete d'argento da 5 euro dedicate ai «50 anni di trasmissioni televisive in Italia» è stabilito in € 275.000,00 per n. 55.000 pezzi.

Art. 4.

Il numero delle serie speciali di monete per collezionisti, millesimo 2004, è determinato in n. 95.000 serie, per un valore nominale complessivo di € 643.600,00 così distinto:

n. 40.000 serie, comprendenti otto monete nella versione fior di conio per un valore nominale di € 155.200,00;

55.000 serie, comprendenti 9 monete, di cui n. 40.000 serie nella versione fior di conio per un valore nominale di € 355.200,00 e n. 15.000 serie nella versione proof per un valore nominale di € 133.200,00.

Art. 5.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le serie speciali di monete millesimo 2004, nei periodi di seguito specificati:

dal 4 ottobre 2004 al 31 marzo 2005, le serie nella versione fior di conio;

dal 29 novembre 2004 al 31 maggio 2005, le serie nella versione proof.

L'acquisto delle monete può essere effettuato con le modalità ed alle condizioni di seguito specificate:

direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di via Principe Umberto n. 4 e di piazza G. Verdi n. 10, entrambi in Roma, con pagamento in contanti, per un limite massimo, a persona, di 50 serie per la versione fior di conio e di 10 serie per la versione proof;

mediante richiesta d'acquisto trasmessa via fax al n. +39 06 85083710 o via posta all'indirizzo: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., piazza G. Verdi n. 10 - 00198 Roma;

mediante collegamento internet con il sito www.ipzs.it e compilazione dei moduli riservati alla vendita on line.

Il pagamento delle monete richieste può essere effettuato:

in contrassegno, per importi non superiori a 500,00 euro e con consegna solo sul territorio italiano;

con versamento anticipato, da effettuare solo dopo conferma d'ordine rilasciata dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato previa verifica della disponibilità delle monete, mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 11000/49 presso la Banca Popolare di Sondrio - Roma, agenzia n. 11, intestato a Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., codice IBAN IT 20 X 05696 03200 00001 1000X49; dall'estero: CODE SWIFT POSO IT 22. L'eventuale consegna delle monete franco magazzino deve essere concordata con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e richiesta nell'ordine di acquisto.

La serie nella versione fior di conio possono essere cedute per un quantitativo massimo di 2.000 serie per ogni acquirente, applicando lo sconto del 2% per i quantitativi eccedenti le 1.000 unità, con opzione per altre 2.000 serie.

Le serie nella versione proof possono essere cedute per un quantitativo massimo di 750 serie per ogni acquirente, applicando lo sconto del 2% per i quantitativi eccedenti le 500 unità, con opzione per ulteriori 750 serie.

L'opzione verrà concessa con equa ripartizione, sulla base dell'eventuale disponibilità residua, a chiusura del periodo utile per l'acquisto.

Il diritto di opzione deve essere esercitato al momento del primo ordine.

I prezzi di vendita al pubblico, IVA inclusa, per acquisti unitari, sono pertanto così distinti:

serie composta da 8 pezzi nella versione fior di conio:

da 1 a 1.000 serie € 21,00;

da 1.001 a 2.000 serie € 20,58;

serie composta da 9 pezzi nella versione fior di conio:

da 1 a 1.000 serie € 42,00;

da 1.001 a 2.000 serie € 41,16;

serie composta da 9 pezzi nella versione proof:

da 1 a 500 serie € 80,00;

da 501 a 750 serie € 78,40.

Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare il numero di partita IVA per attività commerciali di prodotti numismatici.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.

Art. 6.

La cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare ad apposito capitolo di entrata di questo Ministero.

Art. 7.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. è tenuto a consegnare, al Ministero dell'economia e delle finanze, in sostituzione delle monete d'argento di cui all'art. 5 del decreto ministeriale n. 3690, citato nelle premesse, due confezioni di ogni versione delle suddette serie da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 2004

p. *Il direttore generale:* CARPENTIERI

04A09581

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 14 settembre 2004.

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio ed all'impiego del coadiuvante di prodotti fitosanitari, classificato «esente da classificazione di pericolo», denominato «Vapor Gard».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 3 aprile 1962, n. 283 modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;

Vista la circolare del Ministero della sanità 3 settembre 1990, n. 20 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto, in particolare, l'art. 15, capo IV del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 290/2001;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, di attuazione delle direttive 1999/45CE e 2001/60/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto in data 30 luglio 1999, n. 10116, successivamente modificato dai decreti di cui l'ultimo in data 25 marzo 2004 con il quale l'impresa Intrachem Bio Italia S.p.a., con sede legale in Grassobbio (Bergamo), via XXV Aprile, 44, è stata autorizzata ad immettere in commercio, il coadiuvante di prodotti fitosanitari classificato «esente da classificazione di pericolo» denominato «Vapor Gard», preparato presso gli stabilimenti già autorizzati;

Visto il parere espresso in data 28 aprile 2004 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'eliminazione dal testo dell'etichetta di tutti i riferimenti all'attività fitoiatrica attualmente presenti trattandosi di coadiuvante di prodotti fitosanitari;

Ritenuto di rinnovare fino al 30 luglio 2009 la registrazione del prodotto di cui trattasi;

Viste le note pervenute in data 22 giugno 2004 e 8 settembre 2004 con le quali l'Impresa stessa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio con nota del 28 maggio 2004, n. 613/16771/DGVA(P);

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

È rinnovata fino al 30 luglio 2009 l'autorizzazione all'immissione in commercio ed all'impiego del coadiuvante di prodotti fitosanitari classificato «esente da classificazione di pericolo» denominato «Vapor Gard», registrato al n. 10116 con decreto in data 30 luglio 1999, successivamente modificato con decreti di cui l'ultimo in data 25 marzo 2004 a nome dell'impresa Intrachem Bio Italia S.p.a. con sede legale in Grassobbio (Bergamo), via XXV Aprile, 44 con la composizione e alle condizioni indicate in etichetta.

È altresì autorizzata la modifica del testo dell'etichetta relativamente alla voce «campi d'impiego e dosi».

Il prodotto è:

importato in formulazione e in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa: Miller Chemical & Fertilizer Corp. - Hanover, Pennsylvania - USA e confezionato presso lo stabilimento delle imprese:

Irca Service S.p.a - s.s. Cremasca 591 n. 10, autorizzato con decreti 9 maggio 1997 - 20 settembre 2001;

Lifa S.r.l., via C. Colombo n. 7/7° - Vigonovo (Venezia), autorizzato con decreti 1° agosto 1978 - 11 luglio 2003;

Lifa S.r.l., via Piave - Z.I. Fossanigo - Isola Vicentina (Vicenza), autorizzato con decreti 20 giugno 1994 - 9 gennaio 1996.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 100 - 250 - 400 - 500; 1. 1 - 4 - 5 - 10.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2004

Il direttore generale: MARABELLI

VAPOR GARD®

Antitraspirante - Protettivo
liquido emulsionabile

COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono:
Pinolene (di-1-p-menthene) g 96
Emulsionante g 4

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA
conservare fuori dalla portata dei bambini - conservare il recipiente ben chiuso - conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - non mangiare né bere né fumare durante l'impiego - evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - in caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico - in caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua calda e sapone

INTRACHEM BIO ITALIA S.p.A.
Via XXV Aprile, 44 - 24050 Grassobbio (BERGAMO)

OFFICINA DI PRODUZIONE
MILLER CHEMICAL & FERTILIZER CORP.
Hanover, Pennsylvania - USA

OFFICINE DI CONFEZIONAMENTO
I.R.C.A. Service S.p.a. – Strada Statale Cremasca 591 n.10
24040 FORNOVO S. GIOVANNI (BG)
LIFA Srl - Via Cristoforo Colombo 7/7 a - 30030 VIGONOVO (VE)
L.I.F.A. S.r.l. – Via Piave – Z.I. Fossanigo – 36033 ISOLA VICENTINA (VI)

Registrazione n. 10116 del 30.07.1999 del Ministero della Sanità
Partita n.______
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
Contenuto: cc 100 – 250 – 400 - 500 1 l – 4 l – 5 l – 10 l

NORME PRECAUZIONALI non contaminare corsi d'acqua; non operare contro vento.
INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Se ingerito chiamare immediatamente un medico.
AVVERTENZA PER LA CONSERVAZIONE
- conservare la confezione in luogo fresco, asciutto e ventilato
- chiudere ermeticamente la confezione se parzialmente utilizzata
- non mettere in congelatore

DA NON VENDERSI SFUSO

CARATTERISTICHE

VAPOR GARD è una emulsione concentrata naturale che ha proprietà antitraspiranti. Opportunamente diluito in acqua ed irrorato sulla vegetazione, VAPOR GARD è in grado di formare sulle superfici irrorate un reticolo simile ad una pellicola in grado di regolare la traspirazione delle piante.
Il reticolo non ostacola la respirazione e mantiene inalterato lo scambio ossigeno - anidride carbonica, mentre rallenta la perdita di vapor d'acqua attraverso gli stomi.
La traspirazione, ovvero il processo di eliminazione dell'acqua, è una funzione fisiologica per la pianta ed è pertanto un fenomeno impossibile da eliminare specie in quegli organi che effettuano la fotosintesi. La sede principale è la foglia, ma si verifica ugualmente nei giovani germogli e nei fiori; nel caso di giovani tronchi si può avere anche la traspirazione lenticellare mediante la quale l'acqua evapora attraverso le lenticelle del sughero. Nelle piante coltivate può accadere di avere la necessità di controllare la traspirazione per diversi motivi: al fine di rendere più efficienti certe pratiche agronomiche o per evitare stress alle piante in momenti particolari o ancora per trattenere l'umidità fisiologica. In tutti questi casi, VAPOR GARD può essere di valido aiuto ricoprendo il vegetale con una pellicola invisibile ma efficace, resistente ed elastica.

MODALITA' D'IMPIEGO

VAPOR GARD è un'emulsione che si disperde facilmente in acqua formando una soluzione che può essere applicata sui vegetali con qualsiasi tipo di irroratrice manuale o meccanica, a volume normale a basso ed ultrabasso volume. Aggiungere sufficiente acqua nella botte per permettere un'agitazione ottimale della pompa. Aggiungere gli eventuali altri prodotti fitosanitari. Se viene usata una formulazione in polvere bagnabile, mescolare molto bene l'acqua e la polvere in modo che la polvere stessa sia totalmente sciolta in acqua prima di aggiungere VAPOR GARD. Mantenere una buona agitazione durante il caricamento il trasferimento e durante l'irrorazione.
Si consiglia di lavare bene, subito dopo l'uso, l'apparecchiatura usata per l'irrorazione con acqua e kerosene onde evitare la polimerizzazione negli ugelli o nei piccoli orifizi che potrebbero otturarsi.

CAMPI D'IMPIEGO E DOSI

COLTURA	QUANTITA'	EPOCA	EFFETTO
TRATTAMENTI ANTI TRASPIRANTI VERI E PROPRI			
PIANTINE IN VIVAIO O SEMENZAIO	Soluzione 1 – 2%	1 o 2 giorni prima della consegna per il trapianto	Maggiore resistenza a stress per mancanza di acqua, migliore attecchimento al trapianto
PIANTE APPENA POSTE A DIMORA	Soluzione 1 – 1,5%	Immediatamente dopo il trapianto	Può migliorare l'attecchimento per minore perdita di umidità
TRAPIANTI DI ALBERI A FOGLI CADUCA IN PRESENZA DI FOGLIE	Soluzione 2%	Un giorno prima della estirpazione	Può migliorare la percentuale di attecchimento
PERO	Soluzione 0,4 – 0,6%	Nei momenti di eccessiva evapotraspirazione	Riduce il fenomeno del brusone non parassitario
FIORI RECISI	Soluzione 1- 2%	Un giorno prima della raccolta	Maggiore durata, aspetto brillante del fiore

COLTURA	QUANTITA'	EPOCA	EFFETTO
TRATTAMENTI ANTITRASPIRANTI - PROTETTIVI			
AGRUMI (arancio – limone – mandarino – clementino)	Soluzione 1%	25 giorni prima della raccolta	Può migliorare la pezzatura, può ridurre il disseccamento post-raccolta e può migliorare la conservazione
PESCO – NETTARINE – ALBICOCCO – SUSINE	Soluzione 1%	10 – 15 giorni prima della raccolta	Aumento di peso e colorazione più intensa dei frutti, migliore conservabilità
	Soluzione 0,1 – 0,2%	In pre raccolta	Può migliorare la conservabilità e può avere effetti positivi contro la monilia
UVA DA TAVOLA	Soluzione 1%	Circa 20 giorni prima della maturazione	Maturazione più ritardata e migliore conservabilità
ACTINIDIA (Kiwi)	Soluzione 0,1 – 0,2%	In pre raccolta	Può migliorare la conservabilità e può avere effetti positivi contro botritis
ORTICOLE A FRUTTO	Soluzione 1 – 2%	Nel periodo in cui è frequente lo stress idrico e/o 10 – 15 giorni dalla raccolta	Aumenta la resistenza a lunghi periodi di siccità, migliora la qualità e conservabilità dei frutti
ORTICOLE A FOGLIA	Soluzione 0,5 – 1%	Nel periodo in cui è frequente lo stress idrico	Riduce il "Tip burn" aumenta la resistenza alla siccità, aumenta la turgescenza
INNESTI ERBACEI DI ORTICOLE	Soluzione 1 – 1,5%	Trattare le piante madri il giorno prima del taglio delle marze	Migliore attecchimento degli innesti (melanzane, melone, ecc.)
PATATA	Soluzione 2%	Dalla piena fioritura fino a due settimane dopo	Aumento di produzione e tuberi più uniformi
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	Soluzione 1- 2%	Nel periodo più caldo della stagione	Protegge dalla disidratazione e aumenta la dimensione della radice
TRATTAMENTI ANTITRASPIRANTI – PROTETTIVI DA AGENTI ATMOSFERICI E FISIOPATIE			
AGRUMI arancio e mandarino cv. soggette a spacco	Soluzione 0,2 – 0,3%	Prima dell'invaiatura 2 – 3 interventi a 20 – 25 giorni	Riduce il fenomeno dello spacco
MELE: VARIETA' SENSIBILI ALLA SPACCATURA	Soluzione 0,6 – 0,8%	45 giorni prima della raccolta: 3-4 interventi	Riduce la spaccatura, riduce l'incidenza dei colpi di sole e migliora la colorazione
CILIEGE	Soluzione 0,6 – 0,8%	Prima dell'invaiatura 15-20 giorni prima della maturazione	Riduce la spaccatura dovuta alle piogge
ACTINIDIA (Kiwi)	Soluzione 0,6-0,8%	Nei momenti di eccessiva evapotraspirazione	Riduce la disidratazione ed il disseccamento delle foglie ad opera del vento
PESCO: VARIETA' SENSIBILI ALLA SPACCATURA	Soluzione 0,6 – 0,8%	2-3 trattamenti a dosi uguali iniziando 30-40 gg. prima della raccolta, comunque prima del verificarsi del fenomeno	Riduce la spaccatura, aumenta la pezzatura, migliora il colore
PIANTE SEMPREVERDI IN VIVAIO	Soluzione 2 –3%	Prima dell'inverno	Protegge dal freddo intenso e dalle gelate moderate
PIANTE SEMPRE VERDI IN PARCHI E VIALI CITTADINI	Soluzione 2 – 3%	Prima dell'inverno	Protegge dal freddo, dallo smog e dalle piogge acide
PIANTE ORNAMENTALI IN ZONE MARINE (palme, tamerici, cipressi)	Soluzione 2 – 3%	Prima dell'inverno e dopo una pioggia che abbia dilavato la salsedine	Protegge da ustioni provocate dal vento salmastro

AVVERTENZA
Sospendere i trattamenti 25 giorni prima del raccolto degli agrumi, 3 giorni prima del raccolto delle altre colture.
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscela compiuta.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle dosi e per gli usi consentiti ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia dei trattamenti e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.
Non congelare il prodotto.
Attenzione il formulato contiene una sostanza attiva nociva per l'ambiente acquatico.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
VAPOR GARD antitraspirante – protettivo deve essere impiegato da solo. Tuttavia è compatibile con i normali prodotti impiegati in agricoltura: concimi fogliari, antiparassitari, prodotti biologici.

- ETICHETTA RIDOTTA -

VAPOR GARD®

Antitraspirante - Protettivo
liquido emulsionabile

COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono:

Pinolene (di-1-p-menthene)	g 96
Emulsionante	g 4

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA
conservare fuori dalla portata dei bambini - conservare il recipiente ben chiuso - conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - non mangiare né bere né fumare durante l'impiego - evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - in caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico - in caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua calda e sapone

INTRACHEM BIO ITALIA S.p.A.
Via XXV Aprile, 44 - 24050 Grassobbio (BERGAMO)

OFFICINA DI PRODUZIONE
MILLER CHEMICAL & FERTILIZER CORP.
Hanover, Pennsylvania - USA

OFFICINE DI CONFEZIONAMENTO
I.R.C.A. Service S.p.a. – Strada Statale Cremasca 591 n.10
24040 FORNOVO S. GIOVANNI (BG)
LIFA Srl - Via Cristoforo Colombo 7/7 a - 30030 VIGONOVO (VE)
L.I.F.A. S.r.l. – Via Piave – Z.I. Fossanigo – 36033 ISOLA VICENTINA (VI)

Registrazione n. 10116 del 30.07.1999 del Ministero della Sanità Partita n.
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
Contenuto: 100 – 250 – 400 - 500 cc 1 l

NORME PRECAUZIONALI non contaminare corsi d'acqua; non operare contro vento.
INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Se ingerito chiamare immediatamente un medico.

AVVERTENZA PER LA CONSERVAZIONE
conservare la confezione in luogo fresco, asciutto e ventilato - chiudere ermeticamente la confezione se parzialmente utilizzata - non mettere in congelatore

DA NON VENDERSI SFUSO

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle dosi e per gli usi consentiti ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia dei trattamenti e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali. Non congelare il prodotto. Attenzione il formulato contiene una sostanza attiva nociva per l'ambiente acquatico.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
VAPOR GARD antitraspirante – protettivo deve essere impiegato da solo. Tuttavia è compatibile con i normali prodotti impiegati in agricoltura: concimi fogliari, antiparassitari, prodotti biologici.

AVVERTENZA: Prima dell'uso leggere le istruzioni sul "foglio illustrativo"

- FOGLIO ILLUSTRATIVO -

VAPOR GARD®

Antitraspirante - Protettivo
liquido emulsionabile

COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono:
Pinolene (di-1-p-menthene) g 96
Emulsionante g 4

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

CARATTERISTICHE

VAPOR GARD è una emulsione concentrata naturale che ha proprietà antitraspiranti. Opportunamente diluito in acqua ed irrorato sulla vegetazione, VAPOR GARD è in grado di formare sulle superfici irrorate un reticolo simile ad una pellicola in grado di regolare la traspirazione delle piante.
Il reticolo non ostacola la respirazione e mantiene inalterato lo scambio ossigeno - anidride carbonica, mentre rallenta la perdita di vapor d'acqua attraverso gli stomi.
La traspirazione, ovvero il processo di eliminazione dell'acqua, è una funzione fisiologica per la pianta ed è pertanto un fenomeno impossibile da eliminare specie in quegli organi che effettuano la fotosintesi. La sede principale è la foglia, ma si verifica ugualmente nei giovani germogli e nei fiori; nel caso di giovani tronchi si può avere anche la traspirazione lenticellare mediante la quale l'acqua evapora attraverso le lenticelle del sughero. Nelle piante coltivate può accadere di avere la necessità di controllare la traspirazione per diversi motivi: al fine di rendere più efficienti certe pratiche agronomiche o per evitare stress alle piante in momenti particolari o ancora per trattenere l'umidità fisiologica. In tutti questi casi, VAPOR GARD può essere di valido aiuto ricoprendo il vegetale con una pellicola invisibile ma efficace, resistente ed elastica.

MODALITA' D'IMPIEGO

VAPOR GARD è un'emulsione che si disperde facilmente in acqua formando una soluzione che può essere applicata sui vegetali con qualsiasi tipo di irroratrice manuale o meccanica, a volume normale a basso ed ultrabasso volume. Aggiungere sufficiente acqua nella botte per permettere un'agitazione ottimale della pompa. Aggiungere gli eventuali altri prodotti fitosanitari. Se viene usata una formulazione in polvere bagnabile, mescolare molto bene l'acqua e la polvere in modo che la polvere stessa sia totalmente sciolta in acqua prima di aggiungere VAPOR GARD. Mantenere una buona agitazione durante il caricamento il trasferimento e durante l'irrorazione.
Si consiglia di lavare bene, subito dopo l'uso, l'apparecchiatura usata per l'irrorazione con acqua e kerosene onde evitare la polimerizzazione negli ugelli o nei piccoli orifizi che potrebbero otturarsi.

CAMPI D'IMPIEGO E DOSI

COLTURA	QUANTITA'	EPOCA	EFFETTO
TRATTAMENTI ANTI TRASPIRANTI VERI E PROPRI			
PIANTINE IN VIVAIO O SEMENZAIO	Soluzione 1 – 2%	1 o 2 giorni prima della consegna per il trapianto	Maggiore resistenza a stress per mancanza di acqua, migliore attecchimento al trapianto
PIANTE APPENA POSTE A DIMORA	Soluzione 1 – 1,5%	Immediatamente dopo il trapianto	Può migliorare l'attecchimento per minore perdita di umidità
TRAPIANTI DI ALBERI A FOGLI CADUCA IN PRESENZA DI FOGLIE	Soluzione 2%	Un giorno prima della estirpazione	Può migliorare la percentuale di attecchimento
PERO	Soluzione 0,4 – 0,6%	Nei momenti di eccessiva evapotraspirazione	Riduce il fenomeno del brusone non parassitario
FIORI RECISI	Soluzione 1- 2%	Un giorno prima della raccolta	Maggiore durata, aspetto brillante del fiore

COLTURA	QUANTITA'	EPOCA	EFFETTO
TRATTAMENTI ANTITRASPIRANTI - PROTETTIVI			
AGRUMI (arancio – limone – mandarino – clementino)	Soluzione 1%	25 giorni prima della raccolta	Può migliorare la pezzatura, può riduce il disseccamento post-raccolta e può migliorare la conservazione
PESCO – NETTARINE – ALBICOCCO – SUSINE	Soluzione 1%	10 – 15 giorni prima della raccolta	Aumento di peso e colorazione più intensa dei frutti, migliore conservabilità
	Soluzione 0,1 – 0,2%	In pre raccolta	Può migliorare la conservabilità e può avere effetti positivi contro la monilia
UVA DA TAVOLA	Soluzione 1%	Circa 20 giorni prima della maturazione	Maturazione più ritardata e migliore conservabilità
ACTINIDIA (Kiwi)	Soluzione 0,1 – 0,2%	In pre raccolta	Può migliorare la conservabilità e può avere effetti positivi contro botritis
ORTICOLE A FRUTTO	Soluzione 1 – 2%	Nel periodo in cui è frequente lo stress idrico e/o 10 – 15 giorni dalla raccolta	Aumenta la resistenza a lunghi periodi di siccità, migliora la qualità e conservabilità dei frutti
ORTICOLE A FOGLIA	Soluzione 0,5 – 1%	Nel periodo in cui è frequente lo stress idrico	Riduce il "Tip burn" aumenta la resistenza alla siccità, aumenta la turgescenza
INNESTI ERBACEI DI ORTICOLE	Soluzione 1 – 1,5%	Trattare le piante madri il giorno prima del taglio delle marze	Migliore atttecchimento degli innesti (melanzane, melone, ecc.)
PATATA	Soluzione 2%	Dalla piena fioritura fino a due settimane dopo	Aumento di produzione e tuberi più uniformi
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	Soluzione 1- 2%	Nel periodo più caldo della stagione	Protegge dalla disidratazione e aumenta la dimensione della radice
TRATTAMENTI ANTITRASPIRANTI – PROTETTIVI DA AGENTI ATMOSFERICI E FISIOPATIE			
AGRUMI arancio e mandarino cv. soggette a spacco	Soluzione 0,2 – 0,3%	Prima dell'invaiatura 2 – 3 interventi a 20 – 25 giorni	Riduce il fenomeno dello spacco
MELE: VARIETA' SENSIBILI ALLA SPACCATURA	Soluzione 0,6 – 0,8%	45 giorni prima della raccolta: 3-4 interventi	Riduce la spaccatura, riduce l'incidenza dei colpi di sole e migliora la colorazione
CILIEGE	Soluzione 0,6 – 0,8%	Prima dell'invaiatura 15-20 giorni prima della maturazione	Riduce la spaccatura dovuta alle piogge
ACTINIDIA (Kiwi)	Soluzione 0,6-0,8%	Nei momenti di eccessiva evapotraspirazione	Riduce la disidratazione ed il disseccamento delle foglie ad opera del vento
PESCO: VARIETA' SENSIBILI ALLA SPACCATURA	Soluzione 0,6 – 0,8%	2-3 trattamenti a dosi uguali iniziando 30-40 gg. prima della raccolta, comunque prima del verificarsi del fenomeno	Riduce la spaccatura, aumenta la pezzatura, migliora il colore
PIANTE SEMPREVERDI IN VIVAIO	Soluzione 2 –3%	Prima dell'inverno	Protegge dal freddo intenso e dalle gelate moderate
PIANTE SEMPRE VERDI IN PARCHI E VIALI CITTADINI	Soluzione 2 – 3%	Prima dell'inverno	Protegge dal freddo, dallo smog e dalle piogge acide
PIANTE ORNAMENTALI IN ZONE MARINE (palme, tamerici, cipressi)	Soluzione 2 – 3%	Prima dell'inverno e dopo una pioggia che abbia dilavato la salsedine	Protegge da ustioni provocate dal vento salmastro

AVVERTENZA
Sospendere i trattamenti 25 giorni prima del raccolto degli agrumi, 3 giorni prima del raccolto delle altre colture.
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscela compiuta.

04A09398

DECRETO 14 settembre 2004.

Rettifica del decreto 15 luglio 2004 di non inclusione della sostanza attiva fenthion nell'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1994, n. 195, relativo alla revoca di alcuni prodotti fitosanitari che contengono fenthion, e adeguamento degli impieghi di altri prodotti fitosanitari, contenenti detta sostanza attiva, relativamente agli usi ora riconosciuti essenziali, in applicazione della decisione 2004/140/CE della Commissione, dell'11 febbraio 2004.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva 91/414/CEE, relativo alla immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in in particolare gli articoli 4 e 6;

Vista la decisione 2004/140/CE della Commissione dell'11 febbraio 2004, relativa alla non iscrizione della sostanza attiva fenthion nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e alla revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza attiva, a conclusione delle procedure previste dal regolamento CEE n. 3600/92 della Commissione dell'11 dicembre 1992, modificato da ultimo dal regolamento CE n. 2266/2000 della Commissione;

Visto il decreto datato 15 luglio 2004 di non inclusione della sostanza attiva fenthion nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1994, n. 195, relativo alla revoca di alcuni prodotti fitosanitari che contengono fenthion e adeguamento degli impieghi di altri prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva relativamente agli usi ora riconosciuti essenziali, in applicazione della decisione 2004/140/CE della Commissione, dell'11 febbraio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 1, del citato decreto dirigenziale 15 luglio 2004 che fissa all'11 agosto 2005 il termine per la commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze esistenti in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti fenthion, riportati nell'allegato *A* al suddetto decreto, relativamente agli usi diversi da quelli essenziali elencati nella V colonna del citato allegato *A*;

Rilevato che nell'art. 3, comma 3, del citato decreto del 15 luglio 2004 è stata erroneamente riportata la data del 31 dicembre 2004 anziché quella dell'11 agosto 2005;

Ritenuto di dover rettificare il decreto medesimo;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 3, comma 3, del decreto dirigenziale 15 luglio 2004 è sostituito dal seguente testo:

«I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi sulle nuove condizioni di impiego e sul rispetto dei relativi tempi fissati per lo smaltimento delle scorte in considerazione del fatto che fino all'11 agosto 2005 possono legittimamente coesistere sul mercato prodotti fitosanitari con stesso numero di registrazione ma con campi di impiego diversi».

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2004

Il direttore generale: MARABELLI

04A09400

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 9 settembre 2004.

Ricostituzione del Comitato provinciale presso la sede I.N.P.S. di Brindisi - Quadriennio 2004-2008.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, ed in particolare l'art. 34, come modificato dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con cui è stata ridefinita la composizione del comitato provinciale I.N.P.S.;

Viste le circolari della Direzione generale della previdenza sociale - Div. III - del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, n. 31/1989 e 33/1989, rispettivamente del 14 aprile 1989 e del 19 aprile 1989, con le quali, a seguito dell'entrata in vigore della citata legge n. 88/1989, sono state fornite istruzioni in merito alla ricostituzione del predetto Comitato provinciale I.N.P.S.;

Considerata l'intervenuta scadenza dei termini di durata in carica del comitato provinciale, costituito con proprio decreto n. 757 del 24 febbraio 2000; e la conseguente necessità di procedere alla sua ricostituzione;

Considerato che, ai sensi del terzo comma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, i posti da attribuire ai rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro, devono essere ripartiti tra i settori economici interessati all'attività dell'Istituto in relazione allo sviluppo delle diverse attività produttive della provincia e all'entità delle forze lavoro che vi sono impiegate;

Considerato altresì che ai sensi del terzo comma del citato art. 35 gli undici rappresentanti dei lavoratori dipendenti (ivi compreso il rappresentante dei dirigenti d'azienda), nonché i membri rappresentativi dei datori di lavoro (n. 3) e dei lavoratori autonomi (n. 3) devono essere nominati su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative operanti nella provincia;

Ritenuto che, per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle associazioni sindacali, è necessario applicare i sottoelencati criteri di

valutazione, individuati in sede ministeriale con le già menzionate circolari, ed identici a quelli imposti dalla legge sulla costituzione del CNEL, per il cui fine è parimenti richiesta la nomina di rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative (cfr. art. 4, comma 5 legge 30 dicembre 1986, n. 936):

a) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali nella provincia;

b) ampiezza e diffusione nella provincia delle strutture sindacali;

c) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi, integrativi, ed aziendali di lavoro;

d) consistenza rappresentativa in seno agli organismi collegiali provinciali;

e) partecipazione alla risoluzione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro;

Rilevato che, sulla base dei dati forniti dalla Camera di commercio industria e artigianato di Brindisi, e da quelli trasmessi dall'I.N.P.S. di Brindisi e delle risultanze degli atti istruttori e delle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua degli indicati criteri, risultano, maggiormente rappresentative nella provincia di Brindisi le seguenti organizzazioni sindacali:

per i lavoratori dipendenti:

Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL);

Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL);

Unione italiana del lavoro (UIL);

Unione generale del lavoro (UGL);

Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori (CISAL);

Confederazione italiana dirigenti di azienda (CIDA);

per i datori di lavoro:

Associazione degli industriali e degli artigiani di Brindisi;

Unione provinciale agricoltori di Brindisi, aderenti alla Confagricoltura;

Confcommercio - Associazione commercianti - Associazione del commercio del turismo della provincia di Brindisi;

per i lavoratori autonomi:

Confederazione nazionale coltivatori diretti - Federazione provinciale di Brindisi;

Confcommercio - Associazione commercianti - Associazione del commercio del turismo e dei servizi della provincia di Brindisi;

Confederazione nazionale dell'artigianato (CNA);

Viste le designazioni effettuate dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato provinciale presso la sede I.N.P.S. di Brindisi è ricostituito per il quadriennio 2004-2008, con la seguente composizione:

in rappresentanza dei lavoratori dipendenti:

1. Anglani Giacomo (CGIL);
2. Battista Spartaco (CGIL);
3. Muccio Antonio (CGIL);
4. Tomaselli Giovanna (CGIL);
5. Landella Angelo (CISL);
6. Sirsi Antonio (CISL);
7. Vizzino Luigi (CISL);
8. Librando Giovanni (UIL);
9. Parabita Virginio (UGL);
10. Saponaro Romeo (CISAL);
11. Ciccolella Antonio (CIDA);

in rappresentanza dei datori di lavoro:

12. Grassi Luigi - Associazione degli industriali;
13. De Leo Cosima Paola - Confcommercio;
14. Abate Adriano - Confagricoltura.

in rappresentanza dei lavoratori autonomi:

15. Piscopiello Teodoro - CNA;
16. Galasso Pasquale - Coldiretti;
17. Malcarne Alfredo - Confcommercio.

membri di diritto:

18. Direttore p.t. della Direzione provinciale del lavoro di Brindisi;
19. Direttore p.t. della ragioneria provinciale dello Stato;
20. Direttore p.t. della sede I.N.P.S. di Brindisi.

Art. 2.

Ai fini della composizione delle commissioni speciali lavoratori autonomi, previste dall'art. 46, comma 3 della legge n. 88/1989, sono nominati:

per la categoria dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni (8 membri):

1. Galasso Pasquale (Presidente) - CC.DD.;
2. Coppola Agostino - CC.DD.;
3. Febbraro Antonio - CC.DD.;
4. D'Amico Luigi - CIA;
5. Spina Rosaria Addolorata - CIA;

membri di diritto:

6. Direttore p.t. della Direzione provinciale del lavoro di Brindisi;
7. Direttore p.t. della Ragioneria provinciale dello Stato;
8. Direttore p.t. della sede I.N.P.S. di Brindisi;

per la categoria degli esercenti attività commerciali:

1. Malcarne Alfredo (Presidente) - Confcommercio;
2. Pennetta Massimiliano - Confcommercio;
3. Perrone Egidio - Confcommercio;
4. Tomaselli Carmelo - Confcommercio;
5. Perrone Antonio - Confesercenti;

membri di diritto:

6. Direttore p.t. della Direzione provinciale del lavoro di Brindisi;
7. Direttore p.t. della ragioneria provinciale dello Stato;
8. Direttore p.t. della sede I.N.P.S. di Brindisi;

per la categoria degli artigiani (8 membri):

1. Piscopiello Teodoro (Presidente) - CNA;
2. Potenza Salvatore - CNA;
3. Greco Annunziata - CNA;
4. De Giuseppe Lovecchio Pietro - Confartigianato;
5. Nigro Angela - Confartigianato;

membri di diritto:

6. Direttore p.t. della Direzione provinciale del lavoro di Brindisi;
7. Direttore p.t. della ragioneria provinciale dello Stato;
8. Direttore p.t. della sede I.N.P.S. di Brindisi.

Art. 3.

La commissione speciale lavoratori dipendenti (17 membri), prevista dall'art. 46, comma 2 della legge n. 88/1989, è composta dai membri dal n. 1 al n. 14 e dal n. 18 al n. 20 indicati al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Brindisi, 9 settembre 2004

Il direttore provinciale: MARZO

04A09319

DECRETO 16 settembre 2004.

Conversione del decreto 17 giugno 1998 di scioglimento con nomina di liquidatore, in scioglimento senza liquidatore, della società cooperativa «Quadrifoglio», in Sparanise.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI CASERTA

Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del 17 giugno 1998, con il quale è stata sciolta con nomina di liquidatore la cooperativa «Quadrifoglio» con sede in Sparanise (Caserta), codice fiscale n. 80003710615;

Visti i decreti del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative» e «rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti di società cooperative senza nomina di liquidatore;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circa il permanere presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro delle relative competenze in materia di cooperazione;

Considerata la nota del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi, protocollo n. 1575846 dell'8 aprile 2004 nella quale si evidenzia la vetustà delle poste di bilancio in esso contenute;

Decreta:

La conversione del decreto del Direttore generale della cooperazione del 17 giugno 1998, relativo allo scioglimento d'ufficio con nomina di liquidatore, in scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore della società cooperativa «Quadrifoglio» con sede in Sparanise (Caserta), costituita per rogito notaio dr.ssa Maria Carmela Zaccaria di Sparanise in data 17 febbraio 1973, B.U.S.C. n. 1213/123162, codice fiscale n. 80003710615.

Caserta, 16 settembre 2004

Il direttore: RUGGIERO

04A09397

DECRETO 20 settembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Società cooperativa Aldebaran a r.l.», in Collelongo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI L'AQUILA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione presso il Mini-

stero delle attività produttive, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatori delle società cooperative;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa di seguito indicata da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies*, primo comma;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante gli avvisi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 dell'11 agosto 2004;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta in base all'art. 2545-*septiesdecies* codice civile senza procedere alla nomina del commissario liquidatore:

società cooperativa «Società cooperativa Aldebaran» a r.l, B.U.S.C. n. 1823/226292, con sede in Collelongo, costituita in data 17 febbraio 1987 per rogito del notaio Arturo Di Giovanni, repertorio n. 115702, omologata con decreto del Tribunale di Avezzano del 4 marzo 1987 ed iscritta al n. 2751 del registro delle società.

L'Aquila, 20 settembre 2004

Il direttore provinciale reggente: CELESTINI

04A09396

DECRETO 20 settembre 2004.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI LECCE

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di società cooperative che si trovano nelle condizioni indicate nel suddetto art. 223-*septiesdecies*;

Visto l'art. 1 del decreto luogotenenziale del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e delle politiche sociali la suddetta Autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli Uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli Uffici del Ministero delle attività produttiver per lo svolgimento delle funzioni in materia di società cooperative, sottoscritta il 30 novembre 2001;

Visto il decreto del Ministero del lavoro - Direzione generale per la cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimennto per atto dell'Autorità amministrativa e limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Visti gli atti d'Ufficio e le risultanze degli accertamenti eseguiti nei confronti delle società cooperative di cui di cui all'allegato elenco, da cui risulta che le medesime si trovano nelle condizioni previste dal predetto art. 223-*septiesdecies*;

Considerato che non sono pervenute opposizioni successivamente alla pubblicazione del relativo avviso di istruttoria nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 23 luglio 2004;

Decreta:

Le società cooperative di cui all'allegato elenco sono sciolte per atto d'autorità, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore.

Lecce, 20 settembre 2004

Il dirigente: D'ORIA

ALLEGATO

N.	N. Posizione	Denominazione cooperativa	Sede	Data cost.ne - Notaio	Rep.	Codice fiscale
1	752/104731	Sicurcasa	Matino (Lecce), via Roma, 116	6-10-67 - Italo Aromolo	43441	00459570750
2	1859/188485	Voglia di Vivere	Lecce, via O. del Balzo, 31	21-9-81 - Bruno Franco	176341	00631400751
3	1975/196200	Coop. A. C. - Cooperativa Amministrativa Contabile	Lecce, viale O. Quarta, 19	9-7-81 - Domenico Mancuso	146333	01168990750
4	2558/222828	Giovani Imprenditori a r.l. di Servizi Lavoro e Produzione - «CO.G.I.»	Castrignano de' Greci (Lecce), via IV Novembre, 67	8-8-86 - Egidio Ferrara	3664	021764300755
5	3184/261372	Filo Diretto	Lecce, via Mincio, 5	31-1-90 - Bruno Franco	223298	02487900751

04A09405

DECRETO 21 settembre 2004.

Revoca del decreto 17 giugno 2004, relativo allo scioglimento di nove società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VARESE

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, art. 6, che dispone l'attribuzione alle Direzioni provinciali del lavoro delle funzioni già attribuite agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle disposizioni di attuazione transitorie del codice civile;

Visto il proprio decreto di scioglimento di nove società cooperative del 17 giugno 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 2004, emanato ai sensi dell'art. 9 (art. 223-*septioesdecies*) del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Visto che tra le cooperative di cui è stato disposto lo scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore, vi sono elencate cooperative che trovansi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* ed altre che trovansi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile.

Considerato, inoltre, che per le suddette cooperative si rende necessaria una ulteriore istruttoria;

Decreta

la revoca del proprio decreto di scioglimento del 17 giugno 2004 di nove società cooperative pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 2004.

Varese, 21 settembre 2004

Il direttore provinciale: BUONOMO

04A09453

DECRETO 21 settembre 2004.

Revoca del decreto 17 giugno 2004, relativo allo scioglimento di otto società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VARESE

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, art. 6, che dispone l'attribuzione alle Direzioni provinciali del lavoro delle funzioni già attribuite agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle disposizioni di attuazione transitorie del codice civile;

Visto il proprio decreto di scioglimento di otto società cooperative del 17 giugno 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 2004, emanato ai sensi dell'art. 9 (art. 223-*septioesdecies*) del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Visto che tra le cooperative di cui è stato disposto lo scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore, vi sono elencate cooperative che trovansi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* ed altre che trovansi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile.

Considerato, inoltre, che per le suddette cooperative si rende necessaria una ulteriore istruttoria;

Decreta

la revoca del proprio decreto di scioglimento del 17 giugno 2004 di otto società cooperative pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 2004.

Varese, 21 settembre 2004

Il direttore provinciale: BUONOMO

04A09453-bis

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 29 settembre 2004.

Libero ingresso, in occasione della seconda edizione della manifestazione dedicata alla «Giornata nazionale per l'abbattimento delle barriere architettoniche», nelle sedi espositive statali di competenza della direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici, alle persone in situazione di disabilità ed ai loro accompagnatori.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1977, n. 507;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2002 concernente la nuova costituzione del comitato per i biglietti di ingresso musei previsto dal citato regolamento ex decreto ministeriale n. 507/1997;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003, con il quale è stata indetta la «Giornata nazionale per l'abbattimento delle barriere architettoniche»;

Vista la nota del 14 settembre 2004, con la quale il dipartimento per la ricerca, innovazione e organizzazione ha richiamato l'attenzione sulle iniziative già adottate lo scorso anno in occasione della giornata di cui trattasi ed in particolare sulla possibilità di consentire l'ingresso gratuito nelle sedi espositive statali alle persone in situazione di disabilità e loro accompagnatori;

Sentito il comitato biglietti ingresso musei ex decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507 che nella riunione del 22 settembre 2004 ha espresso parere favorevole alla riedizione dell'iniziativa in oggetto;

Decreta:

In occasione della seconda edizione della manifestazione dedicata alla «Giornata nazionale per l'abbattimento delle barriere architettoniche», indetta per il 3 ottobre 2004, è consentito l'ingresso gratuito nelle sedi espositive statali di competenza della direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici alle persone in situazione di disabilità e loro accompagnatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2004

Il direttore generale: CECCHI

04A09576

DECRETO 29 settembre 2004.

Libero ingresso, in occasione della riedizione della manifestazione dedicata alla «Giornata dell'alimentazione - Musei d'Italia contro la fame», nelle sedi espositive statali di competenza della direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1977, n. 507;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2002 concernente la nuova costituzione del comitato per i biglietti di ingresso musei previsto dal citato regolamento ex decreto ministeriale n. 507/1997;

Vista la nota n. 159 del 10 settembre 2004 con la quale il dipartimento per la ricerca, innovazione e organizzazione ha comunicato che l'iniziativa dedicata alla «Giornata dell'alimentazione» curata dal Ministero degli affari esteri avrà luogo il 16 ottobre 2004 ed avrà per tema «Musei d'Italia contro la fame»;

Considerato l'opportunità di aderire alla manifestazione in base alle iniziative adottate lo scorso anno in occasione della giornata di cui trattasi ed in particolare sulla possibilità di consentire il libero ingresso nelle sedi espositive statali;

Sentito il comitato biglietti ingresso musei ex decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507 che nella riunione del 22 settembre 2004 ha espresso parere favorevole alla riedizione dell'iniziativa in argomento;

Decreta:

In occasione della riedizione della manifestazione dedicata alla «Giornata dell'alimentazione - Musei d'Italia contro la fame» indetta per il 16 ottobre 2004 è consentito il libero ingresso nelle sedi espositive statali di competenza della direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici sottoindicate:

Moncalieri (Torino): Castello;

Genova: Galleria di Palazzo Reale;

Ravenna: Museo nazionale;

Tivoli (Roma): Villa D'Este;

Napoli: Palazzo Reale;

Gambatesa (Campobasso): Castello.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2004

Il direttore generale: CECCHI

04A09577

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 8 settembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Società Cooperativa Drugstore», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società Cooperativa Drugstore» con sede in Roma, costituita in data 19 novembre 1979 con atto a rogito del notaio dott.ssa Maria Graziella Lulli di Roma, n. REA 451618, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Gianluca Segatori, nato a Roma il 18 ottobre 1972, residente in Roma, via Paolo Barison n. 10, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A09401

DECRETO 8 settembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Lavoro e Progresso 75 a r.l.», in Melendugno, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le Cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Lavoro e Progresso 75 a r.l.» con sede in Melendugno (Lecce), costituita in data 15 dicembre 1975 con atto a rogito del notaio dott. Bruno Franco di Lecce, codice fiscale n. 00523570752, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Mario Rizzo, nato a Cavallino (Lecce) il 6 maggio 1952, con studio in Lecce, via Matteotti n. 13, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A09402

DECRETO 8 settembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa Edilizia Santa Lucia a r.l.», in Galatina, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di sciglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa Edilizia Santa Lucia a r.l.» con sede in Galatina fraz. Collemeto (Lecce), costituita in data 6 febbraio 1998 con atto a rogito del notaio dott. Sergio Dal Verme di Lecce, REA n. 211102, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Mario Rizzo, nato a Cavallino (Lecce) il 6 maggio 1952, con studio in Lecce, via Matteotti n. 13, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A09403

DECRETO 8 settembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa Agricola Valgioiosa», in Macchia d'Isernia, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa Agricola Valgioiosa» con sede in Macchia d'Isernia (Isernia), costituita in data 23 aprile 1996 con atto a rogito del notaio dott. Agostino Longobardi di Isernia, REA n. 27491, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e la dott.ssa Anna Ciampittiello, nata a Frosolone (Isernia) il 28 novembre 1965, con residenza in Isernia, corso Garibaldi n. 187, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A09404

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 22 settembre 2004.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei vini da tavola e dei vini IGT «Basilicata», per la regione Basilicata.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE AGROALIMENTARI
PAGR IX

Visto il regolamento del Consiglio (C.E). n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V, lettere *c)* e *d)*, che prevede che qualora le condizioni climatiche in talune zone viticole della Comunità lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dalle varietà di viti di cui all'art. 42, paragrafo 5, del vino atto a diventare vino da tavola, del vino da tavola.

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1622/2000 del 24 luglio 2000, che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 3 dicembre 2001, n. 281, recante disposizioni per le autorizzazioni all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nelle preparazione dei mosti, vini e aceti;

Visto l'attestato dell'Assessorato regionale all'agricoltura della regione Basilicata con il quale l'organo medesimo ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2004, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento per i vini da tavola e per i vini a IGT «Basilicata»;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 30 luglio 2003 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 207 del 6 settembre 2003);

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 2004-2005 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione Basilicata per i vini da tavola e per i vini IGT «Basilicata».

2. Le operazioni di arricchimento sono effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 22 settembre 2004

Il direttore generale: PETROLI

04A09399

DECRETO 23 settembre 2004.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2004, destinati a dare V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2004/2005, nella regione Basilicata.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/1999 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V, lettera *h)* punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le Regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le condizioni climatiche lo richiedono, e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/1999 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato VI, lettera *f),* punto 2 che prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un v.q.p.r.d.;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000 che fissa talune modulità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini ed aceti;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n)*;

Visto l'attestato del Dipartimento agricoltura e sviluppo rurale - Ufficio produzioni vegetali della regione Basilicata con il quale lo stesso ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2004, condizioni climatiche sfavorevoli alla produzione di vino a denominazione di origine controllata «Aglianico del Vulture» ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 2004/2005 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale del v.q.p.r.d. citato in premessa, ottenuto da uve raccolte nelle aree viticole della regione Basilicata e per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dallo specifico disciplinare di produzione.

2. Le operazioni di arricchimento, per il v.q.p.r.d. «Aglianico del Vulture», debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopraccitati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato, o mediante concentrazione parziale, fatte salve le misure più restrittive previste dal relativo disciplinare di produzione.

3. Le operazioni di arricchimento per le partite di vino destinate all'elaborazione della tipologia spumante (v.s.q.p.r.d.) «Aglianico del Vulture» di cui al comma 1 del presente articolo, sono autorizzate per le varietà di vite «Aglianico».

4. Dette operazioni debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari citati in premessa e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve

concentrato e rettificato o saccarosio, o mediante concentrazione parziale, fatte salve le misure più restrittive previste dal relativo disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 23 settembre 2004

Il direttore generale: ABATE

04A09454

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 1° giugno 2004.

Regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui al comma 5 dell'art. 3 del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, nella legge 17 aprile 2003, n. 83.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, recante «Disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico e di realizzazione, potenziamento, utilizzazione e ambientalizzazione di impianti termoelettrici» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 41 del 19 febbraio 2003;

Vista la legge 17 aprile 2003, n. 83, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali dei sistema elettrico. Sanatoria degli effetti del decreto-legge 23 dicembre 2002, n. 281» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 19 aprile 2003;

Visto, in particolare il comma 5 dell'art. 3 del citato decreto-legge, così modificato dalla legge di conversione n. 83 del 17 aprile 2003, il quale dispone che «Al fine di assicurare il corretto adempimento delle eventuali prescrizioni previste dai decreti di compatibilità ambientale per gli impianti di produzione di energia elettrica assoggettati alle procedure di VIA di cui all'art. 6 delle legge 8 luglio 1986, n. 349, i soggetti proponenti versano all'entrata del bilancio dello Stato un contributo pari a diecimila euro, che sarà riassegnato ad apposito capitolo del bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di versamento del contributo di cui al precedente articolo, nonché per le attività di verifica che non si concludono in un solo esercizio finanziario, le modalità di versamento in quote annue, in funzione delle durata delle attività medesime»;

Ritenuta l'opportunità di dover provvedere alla regolamentazione delle modalità di versamento di detto contributo dovuto dai soggetti committenti i progetti di impianti di produzione di energia elettrica assoggettati alle procedure di VIA di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, come sopra identificati nonché a fissare il termine entro il quale debbono essere effettuati i medesimi versamenti;

Decreta:

Art. 1.

1. Per ciascun progetto di impianto di produzione di energia elettrica di cui al comma 5 dell'art. 3 del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, deve essere versato, in unica soluzione, un contributo pari a diecimila euro, fatti salvi i progetti per i quali le attività di verifica non si concludono in un solo esercizio finanziario, per cui il contributo può essere rateizzato in quote costanti in funzione della durata delle predette attività di verifica.

2. Le somme relative al contributo di cui al comma 1 sono imputate all'U.P.B. 34.2.1, capitolo 2592, art. 11 dell'entrata del bilancio dello Stato.

3. Il versamento può essere effettuato presso la competente sezione di Tesoreria provinciale della Banca d'Italia ovvero con conto corrente postale intestato alla stessa Tesoreria provinciale riportando la causale «Contributo per la verifica delle prescrizioni V.I.A. - ex art. 3, comma 5, decreto-legge n. 25/2003, conv. legge n. 83/2003 - Provincia .... Comune di .... Località ....».

4. Per i progetti di opere di cui al comma 1 per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione 17 aprile 2003, n. 83, sia stato emesso provvedimento di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 6 della legge n. 349/1986, deve essere versato, in unica soluzione, il contributo di diecimila euro; per i progetti di opere per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia già in corso il procedimento di sottoposizione a valutazione dell'impatto ambientale, il termine per l'effettuazione del versamento è di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. Per i progetti di opere per le quali la valutazione d'impatto ambientale verrà richiesta successivamente alla pubblicazione del presente decreto, il termine di effettuazione è di trenta giorni decorrenti dalla data di trasmissione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, da parte del committente, di ciascun progetto con la richiesta di sottoposizione a pronuncia di compatibilità ambientale.

5. I soggetti tenuti al versamento, entro dieci giorni dall'effettuazione del medesimo, comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la salvaguardia ambientale, l'avvenuto assolvimento dell'obbligo trasmettendo originale ovvero copia conforme dell'originale della quietanza rilasciata

dalla competente sezione di Tesoreria o della ricevuta di conto corrente postale, compilate secondo le modalità di cui al precedente comma 3.

Il presente decreto sarà sottoposto ai controlli di legge e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 2004

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 7, foglio n. 278

04A09449

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 25 marzo 2004.

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Katia Suriano, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea (Austria), quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1988 (89/48/CEE) e del relativo decreto legislativo di attuazione del 27 gennaio 1992, n. 115.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti:

il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

la legge 7 agosto 1990, n. 241;

la legge 19 novembre 1990, n. 341;

la legge 5 febbraio 1992, n. 91;

il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;

il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni;

il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471;

il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998;

il decreto ministeriale 28 maggio 1992;

il decreto ministeriale 26 maggio 1998;

il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

il decreto interministeriale 4 giugno 2001;

il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54;

l'accordo tra Comunità europea e Confederazione svizzera fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999;

la legge 11 luglio 2002, n. 148;

la legge 28 marzo 2003, n. 53;

il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al detto, del pari sotto indicato titolo di formazione;

Rilevato, in base a quanto comprovato da apposita documentazione, che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione attestata dal titolo professionale; alle attività comprese nella professione cui si riferisce il titolo; alla conoscenza della lingua italiana;

Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 2 marzo 2004, indetta per quanto prescrive l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115:

che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

che il riconoscimento, non debba essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) atteso che: la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente; la professione cui si riferisce il riconoscimento non comprende attività che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato il titolo;

che la formazione professionale attestata dal titolo non è inferiore, per durata, a quella prevista in Italia (art. 5, comma 2, citato decreto legislativo n. 115);

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: «Magistra der Philosophie (Magistra philosophiae)» rilasciato il 9 ottobre 1998 dall'Università di Innsbruck;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Zeugnis über die Zurücklegung des Unterrichtspraktikums» rilasciato il 12 luglio 2001 dalla Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule di Innsbruck, posseduto da:

cognome: Suriano;

nome: Katia;

nata a: Bressanone (Bolzano);

il: 15 gennaio 1975;

cittadinanza comunitaria (italiana),

comprovante una formazione professionale al cui possesso la legislazione dal Paese membro della Comunità europea che lo ha rilasciato subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituisce, per la detta persona, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

45/A «Lingua straniera» - tedesco e francese;

46/A «Lingue e civiltà straniere» - tedesco e francese;

93/A «Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine»;

96/A «Tedesco (seconda lingua) negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua italiana della provincia di Bolzano»;

97/A «Tedesco (seconda lingua) nella scuola media in lingua italiana della provincia di Bolzano»;

98/A «Tedesco, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine».

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 25 marzo 2004

Il direttore generale: CRISCUOLI

04A09431

DECRETO 20 settembre 2004.

Variazione della denominazione del laboratorio ECO.LAB. 95 S.a.s., in Battipaglia, inserito nell'albo dei laboratori esteri, pubblici e privati, altamente qualificati.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO VI
DELLA DIREZIONE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 — modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 — e, in particolare, l'art. 14 che, nel regolare le agevolazioni per l'attribuzione di specifiche commesse o contratti per la realizzazione delle attività di ricerca industriale, prevede, al comma 8, che tali ricerche debbano essere svolte presso laboratori esterni pubblici o privati debitamente autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca inclusi in un apposito albo;

Visto il comma 13 del predetto articolo che prevede l'aggiornamento periodico dell'albo;

Visti il decreto ministeriale 16 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 luglio 1983 (1° elenco), con il quale è stato istituito il primo Albo dei laboratori, ed i successivi decreti di integrazioni e modifiche, sino al decreto dirigenziale n. 892/Ric. del 7 luglio 2004, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Viste le richieste di iscrizioni all'Albo pervenute, nonché le richieste di specifiche modifiche allo stesso;

Tenuto conto delle proposte formulate, nella riunione del 20 luglio 2004, dal comitato di cui all'art. 7, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 297/1999;

Effettuata, con esito positivo, la verifica richiesta dal predetto comitato;

Ritenuta la necessità di procedere al conseguente aggiornamento dell'albo;

Visti gli articoli 3 e 17 del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

È approvata la variazione del laboratorio ECO.LAB. 95 S.a.s, in Battipaglia (approvato dal comitato nella riunione del 4 giugno 2002) in EUROLAB S.r.l. che viene inserito nell'albo di cui in premessa:

Campania - EUROLAB S.r.l. - Via Fiorignano n. 5/c - 84091 Battipaglia (Salerno).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

73 Ricerca e sviluppo;

74.20.3 Inquinamento, ingegneria acustica, rifiuti ecc.;

74.30.1 Analisi chimico-fisiche e microbiologiche nei settori: ambiente (acqua, aria, suolo) alimenti, agricoltura.

Punto di primo contatto: tel. 0828/673751 - e-mail conte@eurolab.191.it - fax 0828/371566.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2004

Il dirigente: COBIS

04A09432

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 27 settembre 2004.

Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante la determinazione dei termini di conclusione e dei responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza degli uffici centrali e periferici dell'Agenzia del territorio: revisione di alcuni procedimenti.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, gli articoli 2 e 4 della medesima legge, per la disciplina dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi e l'individuazione delle unità organizzative responsabili della relativa istruttoria;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo ai sensi dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il regolamento 28 febbraio 2002, adottato con atto del direttore dell'Agenzia, con il quale, in attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono stati determinati i termini di conclusione e i responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Agenzia stessa;

Considerata la necessità, a seguito dell'assestamento organizzativo di talune strutture centrali e periferiche dell'Agenzia e delle modifiche procedurali intervenute in tema di acquisizioni di beni e servizi, di procedere al riesame dei relativi procedimenti amministrativi (numeri da 81 a 88), dei tempi di conclusione degli stessi e dei relativi responsabili, nonché all'individuazione degli organi competenti all'emanazione dei provvedimenti finali, già determinati con il citato provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio del 28 febbraio 2002;

Vista la delibera del comitato direttivo dell'Agenzia del territorio, con la quale sono state approvate le modifiche al citato regolamento 28 febbraio 2002;

Determina:

Art. 1.

La tabella di cui all'art. 1, comma 2, del regolamento 28 febbraio 2002 in materia di determinazione dei termini di conclusione e dei responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Agenzia del territorio è sostituita dalla tabella allegata al presente atto, di cui costituisce parte integrante.

Art. 2.

I termini indicati nella tabella allegata si applicano, per i procedimenti modificati, ai procedimenti amministrativi avviati successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 3.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà reso consultabile anche sul sito internet dell'Agenzia del territorio (www.agenziaterritorio.it).

Roma, 27 settembre 2004

Il direttore: PICARDI

ALLEGATO

Tabella 241 con le modifiche e senza "

AGGIORNAMENTO BANCA DATI CATASTALE ED IPOTECARIA						
N.RO	**PROCEDIMENTO**	**UNITA' RESPONSABILE**	**ORGANO**	**TERMINE**	**NORMATIVA**	**NOTA**
1	Accettazione delle formalità di trascrizione e iscrizione	Ufficio Provinciale	Direttore dell'Ufficio	1 gg	Artt. 2658-2659-2839-2657-2674 c.c.- L. 27.2.1985, N. 52	
2	Annotazioni a margine delle formalità ipotecarie	Ufficio Provinciale	Direttore dell'Ufficio	90 gg.	art. 2656 c.c. - art. 21 e 22 L. 52/85	
3	Approvazione di tipo di frazionamento o di tipo mappale	Ufficio Provinciale	Direttore dell'Ufficio	20 gg.	L. 11.10.1969 n. 679 - D.P.R. 650/72 - D.M. 19.4.1994 n. 701 - D.L. 26.6.1996 n. 323 convertito con L. 8.8.1996 n. 425	*Il termine è di tre giorni previo pagamento dei diritti di urgenza*
4	Atti di aggiornamento del catasto urbano relativi a dichiarazioni di nuova costruzione o a denuncia di variazione con procedura informatica (docfa)	Ufficio Provinciale	Direttore dell'Ufficio	1 g.	L. 11.8.1939 n. 1249 - DPR 1.12.1949 n.1142 L. 17.2.1985 n. 17 D.M. 19.4.1994 n. 701	
5	Atti di aggiornamento del catasto terreni relativi alla variazione di qualità di coltura con procedura di informatica (docte)	Ufficio Provinciale	Direttore dell'Ufficio	1 g.	R.D. 8.12.1938 n. 2153 - D.M. 19.4.1994 n. 701	
6	Rettifica di errori nelle banche dati catastali	Ufficio Provinciale	Direttore dell'Ufficio	60 gg.	R.D. 8.12.1938 n. 2153 -L. 11.8.1939 n. 1249 - D.P.R. 1.12.1949 n. 1142 -	
7	Delimitazione di zone danneggiate e accertamento di diminuzione di prodotti per eventi naturali	Ufficio Provinciale	Direttore dell'Ufficio	120 gg.	D.P.R. 22.12.1986 n. 917	
8	Accertamento delle caratteristiche tecniche dei fabbricati ai fini del riconoscimento di ruralità	Ufficio Provinciale	Direttore dell'Ufficio	40 gg.	D.M. 1.3.1949 Istruzione XIV per la conservazione del nuovo catasto - L. 133/1994 - T.U. imposte sul reddito - D.P.R. 22.12.1986 n. 917	
9	Verifica ai fini del diverso classamento di singole unità immobiliari a destinazione ordinaria	Ufficio Provinciale	Direttore dell'Ufficio	90 gg.	art. 35 D.P.R. 22.12.1986 n. 917 L. 11.8.1939 n. 1249 - D.P.R. 1.12.1949 n. 1142 - L. 17.2.1985 n. 17	
10	Verifica ai fini della nuova determinazione della rendita del fabbricato a destinazione speciale o particolare	Ufficio Provinciale	Direttore dell'Ufficio	120 gg.	D.P.R. 22.12.1986 n. 917 - L. 11.8.1939 n. 1249 - D.P.R. 1.12.1949 n. 1142	

Tabella 241 con le modifiche e senza *

N.RO	PROCEDIMENTO	UNITA' RESPONSABILE	ORGANO	TERMINE	NORMATIVA	NOTA
11	Esecuzione domanda di voltura catastale	Ufficio Provinciale	Direttore dell'Ufficio	40 gg.	R.D. 8.12.1938 n. 2153 - D.P.R. 26.10.1972 n. 650 - D.M. 19.4.1994 n. 701	
		Ufficio Provinciale	Direttore dell'Ufficio	20 gg.	R.D. 8.12.1938 n. 2153 - D.P.R. 26.10.1972 n. 650 - D.M. 19.4.1994 n. 701	*Mediante procedura informatica*
12	Istituzione di punto fiduciale	Ufficio Provinciale	Direttore dell'Ufficio	15 g.	R.D. 8.12.1938 n. 2153 - circolare 2.1.1988 n. 2 - circolare 30.10.1989 n. 5 e succ.	
13	Verifica straordinaria	Ufficio Provinciale	Direttore dell'Ufficio	40 gg.	R.D. 8.12.1938 n. 2153	
CONSULTAZIONE BANCA DATI CATASTALE ED IPOTECARIA: VISURE ISPEZIONI E CERTIFICAZIONI						
N.RO	**PROCEDIMENTO**	**UNITA' RESPONSABILE**	**ORGANO**	**TERMINE**	**NORMATIVA**	**NOTA**
14	Certificazioni ipotecarie	Ufficio Provinciale	Direttore dell'Ufficio	90 gg.	art. 2656 c.c. - art. 21 e 22 L. 52/85	
15	Ispezione delle formalità e dei registri immobiliari	Ufficio Provinciale	Direttore dell'Ufficio	1 g.	art. 2673 c.c. - art. 20 L. 27.2.1985 n. 52	
16	Rilascio di copie di note o titoli	Ufficio Provinciale	Direttore dell'Ufficio	3 g.	art. 2673 c.c. - art. 22 L. 27.2.1985 n. 52	
17	Richiesta elenco soggetti presenti nelle formalità di un determinato giorno	Ufficio Provinciale	Direttore dell'Ufficio	1 g.	Tabella tasse ipotecarie (allegata al D.L. 31.10.1990 n. 347)	
18	Convalida estratto di mappa redatto dal professionista	Ufficio Provinciale	Direttore dell'Ufficio	15 gg.	L. 1.10.1969 n. 679 - D.L. 20.6.1996 n. 323 convertito con L. 8.8.1996 n. 425	
19	Attestazione di avvenuta presentazione di dichiarazione di unità immobiliare urbana o di denuncia di variazione modello 44 "ante DOCFA"	Ufficio Provinciale	Direttore dell'Ufficio	15 gg.	L. 11.10.1969 n. 679 - D.L. 26.6.1996 n. 323 convertito con L. 8.8.1996 n. 425	
20	Certificato catastale di unità immobiliare e/o soggetto e/o particella da banca dati informatizzata (in provincia e fuori provincia)	Ufficio Provinciale	Direttore dell'Ufficio	1 g.	R.D. 8.12.1938 n. 2153 -L. 11.10.1969 n. 679 - D.L. 26.6.1996 n. 323 convertito con L. 8.8.1996 n. 425	

Tabella 241 con le modifiche e senza *

N.RO	PROCEDIMENTO	UNITA' RESPONSABILE	ORGANO	TERMINE	NORMATIVA	NOTA
21	Certificato catastale di impossidenza da banca dati informatizzata	Ufficio Provinciale	Direttore dell'Ufficio	1 g.	R.D. 8.12.1938 n. 2153 -L. 11.10.1969 n. 679 - D.L. 26.6.1996 n. 323 convertito con L. 8.8.1996 n. 425	
22	Certificato storico catastale da supporto cartaceo	Ufficio Provinciale	Direttore dell'Ufficio	15 gg.	R.D. 8.12.1938 n. 2153 -L. 11.10.1969 n. 679 - D.L. 26.6.1996 n. 323 convertito con L. 8.8.1996 n. 425	
23	Rilascio copia di monografia, di tipo di frazionamento, di tipo mappale e di tipo particellare	Ufficio Provinciale	Direttore dell'Ufficio	15 gg.	D.L. 26.6.1996 n. 323 convertito con L. 8.8.1996 n. 425	*Il termine è di tre giorni previo pagamento diritti di urgenza*
24	Rilascio copia di planimetria e/o elaborato planimetrico da supporto cartaceo	Ufficio Provinciale	Direttore dell'Ufficio	15 gg.	L. 11.8.1938 n. 1249 - L. 1.10.1969 n. 679 - D.L. 26.6.1996 n. 323 convertito con L. 8.8.1996 n. 425	*Il termine è di tre giorni previo pagamento diritti di urgenza se da supporto cartaceo*
		Ufficio Provinciale	Direttore dell'Ufficio	1 g.	L. 11.8.1938 n. 1249 - L. 1.10.1969 n. 679 - D.L. 26.6.1996 n. 323 convertito con L. 8.8.1996 n. 425	*Se da banca dati informatizzata*
25	Rilascio copia foglio di mappa	Ufficio Provinciale	Direttore dell'Ufficio	15 gg.	R.D. 8.12.1938 n. 2153 -D.M. 1.3.1949 istruzione XIV per la conservazione del nuovo catasto;L.1.10.1969 n. 679; D.P.R. 26.10.1972 n. 650.	
26	Rilascio copia di file della mappa digitale su supporto magnetico	Ufficio Provinciale	D.C.T. Territorio - Ufficio Provinciale	5 gg.	R.D. 8.12.1938 n. 2153 -D.M. 1.3.1949 istruzione XIV per la conservazione del nuovo catasto;L.1.10.1969 n. 679; D.P.R. 26.10.1972 n. 650.	
27	Estratto di mappa catastale	Ufficio Provinciale	Direttore dell'Ufficio	15 gg.	R.D. 8.12.1938 n. 2153 -L. 11.10.1969 n. 679 - D.L. 26.6.1996 n. 323 convertito con L. 8.8.1996 n. 425	
28	Rinnovo di frazionamento scaduto	Ufficio Provinciale	Direttore dell'Ufficio	15 gg.	R.D. 8.12.1938 n. 2153 -L. 11.10.1969 n. 679 - D.L. 26.6.1996 n. 323 convertito con L. 8.8.1996 n. 425	
29	Visura (in provincia e fuori provincia) catasto terreni e urbano	Ufficio Provinciale	Direttore dell'Ufficio	1 g.	R.D. 8.12.1938 n. 2153 -L. 11.10.1969 n. 679 - D.L. 26.6.1996 n. 323 convertito con L. 8.8.1996 n. 425	
30	Visura atti cartacei, mappe monografie atti di aggiornamento catastale del catasto terreni e urbano	Ufficio Provinciale	Direttore dell'Ufficio	1 g.	R.D. 8.12.1938 n. 2153 -L. 11.10.1969 n. 679 - D.L. 26.6.1996 n. 323 convertito con L. 8.8.1996 n. 425	

Tabella 241 con le modifiche e senza "

N.RO	PROCEDIMENTO	UNITA' RESPONSABILE	ORGANO	TERMINE	NORMATIVA	NOTA
31	Visura della mappa e rilascio copia di stralcio	Ufficio Provinciale	Direttore dell'Ufficio	1 g.	R.D. 8.12.1938 n. 2153 -L. 11.10.1969 n. 679 - D.L. 26.6.1996 n. 323 convertito con L. 8.8.1996 n. 425	
32	Visura planimetria del catasto urbano	Ufficio Provinciale	Direttore dell'Ufficio	1 g.	R.D. 8.12.1939 n. 1249 - DPR 1.2.1949 n. 1142 - L. 11.10.1969 n. 679 - D.L. 26.6.1996 n. 323 convertito con L. 8.8.1996 n. 425	
GESTIONE RISORSE UMANE: PROVVEDIMENTI DI TRATTAMENTO GIURIDICO						
N.RO	**PROCEDIMENTO**	**UNITA' RESPONSABILE**	**ORGANO**	**TERMINE**	**NORMATIVA**	**NOTA**
33	Assegnazione sede di servizio	Direzione Centrale Risorse Umane -Area gestione risorse-Ufficio gestione del personale	Direttore Centrale	20 gg.	CCNL e CCNL integrativo ; art. 21 e 33 commi 5, 6 e 7 L. 5 febbraio 1992 n. 104	*provvede per il personale centrale*
		Direzione Regionale	Direttore Regionale	20 gg.	CCNL e CCNL integrativo ; art. 21 e 33 commi 5, 6 e 7 L. 5 febbraio 1992 n. 104	*provvede per il personale periferico*
34	Trasferimento e distacco	Direzione Centrale Risorse Umane Areagestione risorse-Ufficio gestione del personale	Direttore Centrale	90 gg.,	CCNL e CCNL integrativo ; art. 33 commi 5, 6 e 7 L. 5 febbraio 1992 n. 104; art. 5 comma 1 L. 10.3.1987, n. 100; D.Lgs 30.3.2001 n. 165; Regolamento di amministrazione	*provvede per il personale centrale*
		Direzione Regionale	Direttore Regionale	90 gg.,	CCNL e CCNL integrativo ; art. 33 commi 5, 6 e 7 L. 5 febbraio 1992 n. 104; art. 5 comma 1 L. 10.3.1987, n. 100; D.Lgs 30.3.2001 n. 165; Regolamento di amministrazione	*provvede per il personale periferico*

Tabella 241 con le modifiche e senza *

N.RO	PROCEDIMENTO	UNITA' RESPONSABILE	ORGANO	TERMINE	NORMATIVA	NOTA
35	Comando	Direzione Centrale Risorse Umane- Area gestione risorse-Ufficio gestione risorse	Direttore Centrale	120 gg.	CCNL e CCNL integrativo; D.Lgs 30.3.2001 n. 165; Regolamento di amministrazione	*Nota: nei casi disciplinati dall'art. 17 della l: 127/97 il termine è ridotto a 15 gg.*
36	Collocamento fuori ruolo	Direzione Centrale Risorse Umane- Area gestione risorse-Ufficio gestione risorse	Direttore Centrale	90 gg.,	CCNL e CCNL integrativo; D.Lgs 30.3.2001 n. 165; Regolamento di amministrazione	*Nota: nei casi disciplinati dall'art. 17 della L. 127/97 il termine è ridotto a 15 gg.*
37	Domanda di mutamento del profilo professionale per inidoneità psico-fisica	Direzione Centrale Risorse Umane- Area gestione risorse-Ufficio gestione risorse	Direttore Centrale	90 gg.,	CCNL e CCNL integrativo; D.Lgs 30.3.2001 n. 165; Regolamento di amministrazione	
38	Domanda di trattenimento in servizio oltre i limiti di età	Direzione Centrale Risorse Umane- Area gestione risorse-Ufficio gestione risorse	Direttore Centrale	20 gg.	D. L.gs 30 dicembre 1992, n. 503	
39	Ricostruzione rapporto di lavoro	Direzione Centrale Risorse Umane- Area gestione risorse-Ufficio gestione risorse	Direttore Centrale	150 gg.	CCNL e CCNL integrativo; D.Lgs 30.3.2001 n. 165;	
40	Domanda di trasformazione del rapporto dilavoro da tempo pieno a parziale	Direzione Centrale Risorse Umane- Area gestione risorse-Ufficio gestione risorse	Direttore Centrale	60 gg.	CCNL e CCNL integativo; D.Lgs 30.3.2001 n. 165;L. 23.12.1996 n. 662;	
41	Procedimenti di risoluzione del rapporto di lavoro (cause diverse)	Direzione Centrale Risorse Umane- Area gestione risorse-Ufficio gestione risorse	Direttore Centrale	150 gg.	Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro; D.Lgs 30.3.2001 n. 165.	*provvede per il personale centrale*
		Direzione Regionale	Direttore Regionale	150 gg.	Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro; D.Lgs 30.3.2001 n. 165.	*provvede per il personale periferico*

Tabella 241 con le modifiche e senza *

N.RO	PROCEDIMENTO	UNITA' RESPONSABILE	ORGANO	TERMINE	NORMATIVA	NOTA
42	Reclutamento per concorso	Direzione Centrale Risorse Umane- Area gestione risorse-Ufficio gestione risorse	Direttore dell'Agenzia	365 gg.	Art. 35 D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 e Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia del Territorio	
43	Assunzione di categorie protette	Direzione Centrale Risorse Umane Area sviluppo Risorse Ufficio Pianificazione e Selezione	Direttore dell'Agenzia	120 gg.	Art. 39 D.Lgs. 30.3.2001 n. 165	
44	Procedure di progressione giuridica ed economica	Direzione Centrale Risorse Umane Area sviluppo Risorse Ufficio Pianificazione e Selezione	Direttore dell'Agenzia	365 gg.	CCNL e CCNL integrativo.; D.Lgs 30.3.2001 n. 165 e Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia del Territorio	
45	Valutazione dei dirigenti	Direzione Centrale Risorse Umane	Direttore Centrale	60 gg.	CCNL - area dirigenziale- e Regolamento diAmministrazione dell'Agenzia	
46	Domanda di aspettativa, di fruizione di congedi, di permessi retribuiti e per mandato parlamentare (Congedi a vario titolo ed aspettative per mandato parlamentare, per infermità, per servizio militare e per motivi familiari); regolarizzazione assenze.	Direzione Centrale Risorse Umane Area gestione risorse - Ufficio gestione risorse di sede	Direttore Centrale	15 gg.	CCNL e CCNL integrativo;L. 8 marzo 2000 n. 53	*provvede per il personale centrale*
		Direzione Regionale	Direttore Regionale	15 gg.	CCNL e CCNL integrativo;L. 8 marzo 2000 n. 53	*provvede per il personale periferico*
47	Rimborso agli aventi diritto di spese legali	Direzione Centrale Risorse Umane Area gestione risorse		150 gg.	Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia del Territorio	
48	Nomina Commissione scarti di archivio	Direzione Centrale Risorse Umane Area gestione risorse		60 gg.	D.P.R. 8 gennaio 2001 n. 37	

GESTIONE DELLE RISORSE UMANE: PROVVEDIMENTI DI TRATTAMENTO ECONOMICO

N.RO	PROCEDIMENTO	UNITA' RESPONSABILE	ORGANO	TERMINE	NORMATIVA	NOTA
49	Provvedimenti di inquadramento economico, ricostruzione di carriera economica e conguagli competenze accessorie per inquadramento con effetto retroattivo.	Direzione Centrale Risorse Umane Area amministrazione del personale Ufficio trattamento economico	Direttore dell'Ufficio	60 gg.	CCNL; CCNL integrativo	*provvede per il personale centrale*

Tabella 241 con le modifiche e senza "

N.RO	PROCEDIMENTO	UNITA' RESPONSABILE	ORGANO	TERMINE	NORMATIVA	NOTA
		Direzione Regionale	Direttore Regionale	60 gg.	CCNL; CCNL integrativo	*provvede per il personale periferico*
50	Certificazione unica datore di lavoro (mod. C.U.D.)	Direzione Centrale Risorse Umane Area amministrazione del personale Ufficio trattamento economico	Direttore dell'Ufficio	60 gg.	DPR.23/9/1973, n. 600	*provvede per il personale centrale*
		Direzione Regionale	Direttore Regionale	60 gg.	CCNL; CCNL integrativo	*provvede per il personale periferico*
51	Liquidazione di compensi ai componenti Commissioni ed organi collegiali.	Direzione Centrale Risorse Umane Area amministrazione del personale Ufficio trattamento economico	Direttore dell'Ufficio	60 gg.	D.P.R. 11.1.1956 n. 5; L. 5.6.1967 n. 417; D.P.C.M. 23.3.1995	
52	Liquidazione compensi accessori	Direzione Centrale Risorse Umane Area amministrazione del personale	Direttore Centrale	120 gg.	CCNL; CCNL integrativo	*provvede per il personale centrale*
		Direzione Regionale	Direttore Regionale	120 gg.	CCNL; CCNL integrativo	*provvede per il personale periferico*
53	Indennità di bilinguismo per i dipendenti delle regioni Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta	Direzione Centrale Risorse Umane Area amministrazione del personale - Ufficio trattamento economico	Direttore dell'Ufficio	60 gg.	L. 1165/61; L. n. 454/1980; D.P.C.M. n. 287/88; L. n. 354/97	*i relativi adempimenti non risultano ancora trasferiti all'Agenzia*
54	Indennità di trasferimento: liquidazione	Direzione Centrale Risorse Umane Area amministrazione del personale - Ufficio trattamento economico	Direttore dell'Ufficio	60 gg.	L. 18.12.1973 n. 836 - L. 26.7.1978 n. 417; D.P.R. 16.1.1978 n. 513 - CCNL integrativo	
55	Indennità di trasferta per missioni svolte nel territorio nazionale e all'estero comprese missioni per formazione, studi e ricerche: liquidazione	Direzione Centrale Risorse Umane Area amministrazione del personale	Direttore dell'Ufficio	60 gg.	Legge 18.12.1973, n.836 - L. 26.7.1978 n. 417 - D.P.R. 16.1.1978 n. 513 - CCNL integrativo	*provvede per il personale centrale*
		Direzione Regionale	Direttore Regionale	60 gg.	Legge 18.12.1973, n.836 - L. 26.7.1978 n. 417 - D.P.R. 16.1.1978 n. 513 - CCNL integrativo	*provvede il personale periferico*

Tabella 241 con le modifiche e senza *

N.RO	PROCEDIMENTO	UNITA' RESPONSABILE	ORGANO	TERMINE	NORMATIVA	NOTA
56	Interessi legali e rivalutazione monetaria su competenze fisse, accessorie, pensionistiche e previdenziali:liquidazione	Direzione Centrale Risorse Umane Area amministrazione del personale - Ufficio trattamento economico	Direttore dell'Ufficio	90 gg.	artt. 1224 e 1282 c.c.; art. 429, 3 comma c.p.c.; art. 150 c.p.c.; L. 23.12.1994 n. 724; D.M. Tesoro 1.9.1998, n. 352; L. 30.12.1991 n. 412	*provvede per il personale centrale*
		Direzione Regionale	Direttore Regionale	90 gg.	artt. 1224 e 1282 c.c.; art. 429, 3 comma c.p.c.; art. 150 c.p.c.; L. 23.12.1994 n. 724; D.M. Tesoro 1.9.1998, n. 352; L. 30.12.1991 n. 412	*provvede per il personale periferico*
57	Liquidazione spese di cura per malattie conseguenti a causa di servizio	Direzione Centrale Risorse Umane Area amministrazione del personale - Ufficio trattamento economico	Direttore dell'Ufficio	60 gg.	D.P.R. 10.1.1978 n.3; D.P.R. 3.5.1957 n. 686; L. 27.7.1962 n. 1116; D.P.C.M. 3.7.1965	*provvede per il personale centrale*
		Direzione Regionale	Direttore Regionale	60 gg.	D.P.R. 10.1.1978 n.3; D.P.R. 3.5.1957 n. 686; L. 27.7.1962 n. 1116; D.P.C.M. 3.7.1965	*provvede per il personale periferico*
58	Retribuzione di posizione e di risultato per il personale dirigente:liquidazione	Direzione Centrale Risorse Umane Area amministrazione del personale - Ufficio trattamento economico	Direttore dell'Ufficio	180 gg.	CCNL - area dirigenziale-	*provvede per il personale centrale*
		Direzione Centrale Risorse Umane Area amministrazione del personale - Ufficio trattamento economico	Direttore dell'Ufficio	180 gg.	CCNL - area dirigenziale-	*provvede per il personale periferico*
59	Equo indennizzo per infermità dipendente da causa di servizio	Direzione Centrale Risorse Umane Area amministrazione del personale - Ufficio trattamento economico	Direttore Centrale	540 gg.	D.P.R. 20-4-1944, n.349	*provvede per il personale centrale*
		Direzione Regionale	Direttore Regionale	540 gg.	D.P.R. 20-4-1944, n.349	*provvede per il personale periferico*

Tabella 241 con le modifiche e senza *

N.RO	PROCEDIMENTO	UNITA' RESPONSABILE	ORGANO	TERMINE	NORMATIVA	NOTA
60	Riconoscimento di dipendenza di infermità da causa di servizio	Direzione Centrale Risorse Umane Area amministrazione del personale	Direttore Centrale	450 gg.	D.P.R. 29.12.1973 n. 1092; art. 5 bis D.L. 21.9.1987 n. 387 convertito con modifiche con L. 20.11.1987 n. 472; D.P.R. 20.4.1994 n. 349	*provvede per il personale centrale*
		Direzione Regionale	Direttore Regionale	450 gg.	D.P.R. 29.12.1973 n. 1092; art. 5 bis D.L. 21.9.1987 n. 387 convertito con modifiche con L. 20.11.1987 n. 472; D.P.R. 20.4.1994 n. 349	*provvede per il personale periferico*
61	Costituzione di posizione assicurativa presso l'INPS, presso l'INPDAI, presso gestioni previdenziali per liberi professionisti.	Direzione Centrale Risorse Umane Area amministrazione del personale	Direttore dell'Area	180 gg.	L. 7.2.1979 n. 29; L. 15.3.1973 n. 44; L. 5.3.1990 n. 45	*provvede per il personale centrale*
		Direzione Regionale	Direttore Regionale	180 gg.	L. 7.2.1979 n. 29; L. 15.3.1973 n. 44; L. 5.3.1990 n. 45	*provvede per il personale periferico*
62	Calcolo e/o riscatto ai fini pensionistici dei servizi che hanno costituito titolo per l'inquadramento	Direzione Centrale Risorse Umane Area amministrazione del personale	Direttore dell'Area	90 gg.	art. 15 D.P.R. 29.12.1973 n. 1092	*provvede per il personale centrale*
		Direzione Regionale	Direttore Regionale	90 gg.	art. 15 D.P.R. 29.12.1973 n. 1092	*provvede per il personale periferico*
63	Autorizzazione alla contribuzione volontaria ai fini pensionistici per i periodi non retribuiti (aspettativa per motivi di famiglia, motivi di studio, part-time orizzontale e verticale)	Direzione Centrale Risorse Umane Area amministrazione del personale	Direttore dell'Area	150 gg.	D.L.vo 30.4.1997, n. 184	*provvede per il personale centrale*
		Direzione Regionale	Direttore Regionale	150 gg.	D.L.vo 30.4.1997, n. 184	*provvede per il personale periferico*
64	Riscatto ai fini pensionistici del servizio non di ruolo presso lo Stato senza iscrizione INPS	Direzione Centrale Risorse Umane Area amministrazione del personale	Direttore dell'Area	150 gg.	art. 14 D.P.R. n. 1092/73; L. 29.4.1976 n. 177; circ. 28.1.1993 n. 23 prot.. 126/II/AGP	*provvede per il personale centrale*
		Direzione Regionale	Direttore Regionale	150 gg.	art. 14 D.P.R. n. 1092/73; L. 29.4.1976 n. 177; circ. 28.1.1993 n. 23 prot.. 126/II/AGP	*provvede per il personale periferico*

Tabella 241 con le modifiche e senza *

N.RO	PROCEDIMENTO	UNITA' RESPONSABILE	ORGANO	TERMINE	NORMATIVA	NOTA
65	Riscatto ai fini pensionistici del periodo legale degli studi universitari	Direzione Centrale Risorse Umane Area amministrazione del personale	Direttore dell'Area	150 gg.	D.P.R. n. 1092/73; L. n. 881/82; d.Lgs n. 184/97 circ. 28.1.1993 n. 23 prot.. 126/II/AGP	*provvede per il personale centrale*
		Direzione Regionale	Direttore Regionale	150 gg.	D.P.R. n. 1092/73; L. n. 881/82; d.Lgs n. 184/97 circ. 28.1.1993 n. 23 prot.. 126/II/AGP	*provvede per il personale periferico*
66	Riscatto ai fini della liquidazione delle indennità di buonuscita degli aumenti convenzionali di anzianità di servizio	Direzione Centrale Risorse Umane Area amministrazione del personale	Direttore dell'Area	80 gg.	art. 15 D.P.R. n. 1032/73; D.P.R. n. 1092/73; L. n. 801/77, L. n. 302/84; circ. 28.1.1993 n. 23 prot.. 126/II/AGP	*provvede per il personale centrale*
		Direzione Regionale	Direttore Regionale	80 gg.	art. 15 D.P.R. n. 1032/73; D.P.R. n. 1092/73; L. n. 801/77, L. n. 302/84; circ. 28.1.1993 n. 23 prot.. 126/II/AGP	*provvede per il personale periferico*
67	Riscatto ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita del servizio militare di carriera	Direzione Centrale Risorse Umane Area amministrazione del personale	Direttore dell'Area	80 gg.	art. 15 D.P.R. n. 1032/73; circ. 28.1.1993 n. 23 prot.. 126/II/AGP	*provvede per il personale centrale*
		Direzione Regionale	Direttore Regionale	80 gg.	art. 15 D.P.R. n. 1032/73; circ. 28.1.1993 n. 23 prot.. 126/II/AGP	*provvede per il personale periferico*
68	Riscatto ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita del periodo legale degli studi universitari e del servizio prestato presso lo Stato e/o gli enti pubblici	Direzione Centrale Risorse Umane Area amministrazione del personale	Direttore dell'Area	90 gg.	art. 15 e segg. D.P.R. n. 1032/73; L. n. 881/82; d.Lgs n. 184/97 circ. 28.1.1993 n. 23 prot.. 126/II/AGP	*provvede per il personale centrale*
		Direzione Regionale	Direttore Regionale	90 gg.	art. 15 e segg. D.P.R.. n. 1032/73; L. n. 881/82; d.Lgs n. 184/97 circ. 28.1.1993 n. 23 prot.. 126/II/AGP	*provvede per il personale periferico*
69	Riscatto ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita del periodo di astensione facoltativa per maternità ecc. con riduzione o senza assegni	Direzione Centrale Risorse Umane Area amministrazione del personale	Direttore dell'Area	90 gg.	L. n. 1204/71; D.lgs 16.9.1996 n. 564; circ. n. 23 del 28.1.1993 prot.. 126/II/AGP	*provvede per il personale centrale*
		Direzione Regionale	Direttore Regionale	90 gg.	L. n. 1204/71; D.lgs 16.9.1996 n. 564; circ. n. 23 del 28.1.1993 prot.. 126/II/AGP	*provvede per il personale periferico*

Tabella 241 con le modifiche e senza *

N.RO	PROCEDIMENTO	UNITA' RESPONSABILE	ORGANO	TERMINE	NORMATIVA	NOTA
70	Ricongiunzione ai fini pensionistici dei periodi assicurativi con iscrizione alle casse di previdenza liberi professionisti e INPS	Direzione Centrale Risorse Umane Area amministrazione del personale	Direttore dell'Area	240 gg.	L. n. 45/90 (liberi professionisti); L. n. 29/79; circ. n. 23 del 28.1.1993 prot.. 126/II/AGP	*provvede per il personale centrale*
		Direzione Regionale	Direttore Regionale	240 gg.	L. n. 45/90 (liberi professionisti); L. n. 29/79; circ. n. 23 del 28.1.1993 prot.. 126/II/AGP	*provvede per il personale periferico*
71	Ricongiunzione ai fini del trattamento di pensione dei servizi prestati presso gli enti locali e lo Stato	Direzione Centrale R.U. Area amministr. del personale	Direttore dell'Area	90 gg.	L. n. 523/54, art. 113 D.P.R. n. 1092/93; circ. n. 23 del 28.1.1993 prot.. 126/II/AGP	*provvede per il personale centrale*
		Direzione Regionale	Direttore Regionale	90 gg.	L. n. 523/54, art. 113 D.P.R. n. 1092/93; circ. n. 23 del 28.1.1993 prot.. 126/II/AGP	*provvede per il personale periferico*
72	Pensione ordinaria: liquidazione ed eventuale riliquidazione	Direzione Centrale Risorse Umane Area amministrazione del personale	Direttore dell'Area	70 gg.	D.P.R. 29.12.1973 n. 1092; D.Lgs. 30.12.1992 n. 503; L. 8.8.1995 n. 335; L. 27.12.1997 n. 449; circ. 28.1.1993 n. 23 prot.. 126/II/AGP	*provvede per il personale centrale*
		Direzione Regionale	Direttore Regionale	70 gg.	D.P.R. 29.12.1973 n. 1092; D.Lgs. 30.12.1992 n. 503; L. 8.8.1995 n. 335; L. 27.12.1997 n. 449; circ. 28.1.1993 n. 23 prot.. 126/II/AGP	*provvede per il personale periferico*
73	Indennità di buonuscita: progetto di liquidazione o di riliquidazione	Direzione Centrale Risorse Umane Area amministrazione del personale	Direttore dell'Area	20 gg.	D.P.R. 29.12.1973 n. 1032; L. 29.01.1994 n. 87; CCNL	*provvede per il personale centrale*
		Direzione Regionale	Direttore Regionale	20 gg.	D.P.R. 29.12.1973 n. 1032; L. 29.01.1994 n. 87; CCNL	*provvede per il personale periferico*
74	Pensione privilegiata: liquidazione	Direzione Centrale Risorse Umane Area amministrazione del personale	Direttore dell'Area	310 gg.	D.P.R. 29.12.1973 n. 1092; D.Lgs. 30.12.1992 n. 503; L. 8.8.1995 n. 335; L. 27.12.1997 n. 449; circ. 28.1.1993 n. 23 prot.. 126/II/AGP	*provvede per il personale centrale*
		Direzione Regionale	Direttore Regionale	310 gg.	D.P.R. 29.12.1973 n. 1092; D.Lgs. 30.12.1992 n. 503; L. 8.8.1995 n. 335; L. 27.12.1997 n. 449; circ. 28.1.1993 n. 23 prot.. 126/II/AGP	*provvede per il personale periferico*
75	Pensione privilegiata: concessione assegni accessori	Direzione Centrale Risorse Umane Area amministrazione del personale	Direttore dell'Area	60 gg.	L. 4.3.1951 n. 306 e succ. modif. e integrazioni; L. 11.2.1980 n. 19 circ. 28.1.1993 n. 23 prot.. 126/II/AGP	*provvede per il personale centrale*

Tabella 241 con le modifiche e senza *

N.RO	PROCEDIMENTO	UNITA' RESPONSABILE	ORGANO	TERMINE	NORMATIVA	NOTA
		Direzione Regionale	Direttore Regionale	60 gg.	L. 4.3.1951 n. 306 e succ. modif. e integrazioni; L. 11.2.1980 n. 19 circ. 28.1.1993 n. 23 prot.. 126/II/AGP	*provvede per il personale periferico*
76	Pensione e buonuscita spettanti a vedove o orfani aventi diritto alla riversibilità: liquidazione	Direzione Centrale Risorse Umane Area amministrazione del personale	Direttore dell'Area	60 gg.	D.P.R. 29.12.1973 n. 1032; L. 29.1.1994 n. 87; D.P.R. 29.12.1973 n. 1092; D.Lgs. 30.12.1992 n. 503; L. 8.8.1995 n. 335; L. 27.12.1997 n. 449; circ. 28.1.1993 n. 23 prot.. 126/II/AGP	*provvede per il personale centrale*
		Direzione Regionale	Direttore Regionale	60 gg.	D.P.R. 29.12.1973 n. 1032; L. 29.1.1994 n. 87; D.P.R. 29.12.1973 n. 1092; D.Lgs. 30.12.1992 n. 503; L. 8.8.1995 n. 335; L. 27.12.1997 n. 449; circ. 28.1.1993 n. 23 prot.. 126/II/AGP	*provvede per il personale periferico*
77	Pensione con contestuale ricongiunzione con i servizi prestati presso enti locali e ripartizione del relativo onere: liquidazione	Direzione Centrale Risorse Umane Area amministrazione del personale	Direttore dell'Area	90 gg.	L. 22.6.1954 n. 523; D.P.R. 29.12.1973 n. 1092; circ. 28.1.1993 n. 23 prot.. 126/II/AGP	*provvede per il personale centrale*
		Direzione Regionale	Direttore Regionale	90 gg.	L. 22.6.1954 n. 523; D.P.R. 29.12.1973 n. 1092; circ. 28.1.1993 n. 23 prot.. 126/II/AGP	*provvede per il personale periferico*
78	Indennità una tantum o valore capitale di pensione a favore dell'INPDAP: liquidazione	Direzione Centrale Risorse Umane Area amministrazione del personale	Direttore dell'Area	90 gg.	L. 22.6.1954 n. 523; D.P.R. 29.12.1973 n. 1092; circ. 28.1.1993 n. 23 prot.. 126/II/AGP	*provvede per il personale centrale*
		Direzione Regionale	Direttore Regionale	90 gg.	L. 22.6.1954 n. 523; D.P.R. 29.12.1973 n. 1092; circ. 28.1.1993 n. 23 prot.. 126/II/AGP	*provvede per il personale periferico*
79	Riscatto ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita mediante contribuzione volontaria di periodi non retribuiti (aspettative per motivi di famiglia, motivi di studio, part-time verticale od orizzontale)	Direzione Centrale Risorse Umane Area amministrazione del personale	Direttore Centrale	120 gg.	D.Lgs. 30.4.1997 n. 184; D.Lgs 16.9.1996 n. 564	*provvede per il personale centrale*
		Direzione Regionale	Direttore Regionale	120 gg.	D.Lgs. 30.4.1997 n. 184; D.Lgs 16.9.1996 n. 564	*provvede per il personale periferico*

Tabella 241 con le modifiche e senza *

N.RO	PROCEDIMENTO	UNITA' RESPONSABILE	ORGANO	TERMINE	NORMATIVA	NOTA
80	Indennità di fine servizio per membri del governo ed estranei all'amministrazione: liquidazione e riliquidazione	Direzione Centrale Risorse Umane Area amministrazione del personale	Direttore dell'Area	90 gg.	D.L. C.P.S. 4 ..4.1947, n. 207; L. 26.9.1965 n. 482; D.P.R. 29.12.1973 n. 1092	
	ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI					
N.RO	**PROCEDIMENTO**	**UNITA' RESPONSABILE**	**ORGANO**	**TERMINE**	**NORMATIVA**	**NOTA**
81	Locazione di beni immobili	Direttore Agenzia - Direttore Regionale	Direttore Agenzia - Direttore Regionale	270 gg.	Regolamento di contabilità Legge 27-7-1978, n. 392	*Al procedimento partecipano anche le Direzioni regionali*
82	Adeguamento dei canoni di locazione degli immobili e aggiornamento degli importi in base agli indici ISTAT	Direzione Centrale Affari Generali e Legali - Area Affari Generali e Patrimonio	Direttore Agenzia - Direttore Centrale-Capo Area	90 gg.	Regolamento di contabilità Legge 27-7-1978, n. 392	*Secondo i limiti di valore - Al predimento partecipano anche le Direzioni Regionali*
83	Acquisizione beni e servizi per la sede centrale mediante asta pubblica, licitazione privata e appalto concorso	Direzione Centrale Affari Generali e Legali - Area acquisti	Direttore Agenzia - Direttore Centrale - Capo Area	210 gg.	Regolamento di contabilità; R.D. 18.11.1923, n.2440; R.D. 23.5.1924, n. 827; D.Lvo 358/92 e successive modificazioni; D.L.vo 157/95 e successive modificazioni; Legge 27.12.2002, n. 289	*Secondo i limiti di valore*
	Acquisizione beni e servizi per le sedi periferiche mediante asta pubblica, licitazione privata e appalto concorso	Direzione Regionale	Direttore Agenzia - Direttore Regionale	210 gg.	Regolamento di contabilità; R.D. 18.11.1923, n.2440; R.D. 23.5.1924, n. 827; D.Lvo 358/92 e successive modificazioni; D.L.vo 157/95 e successive modificazioni; Legge 27.12.2002, n. 289	*Secondo i limiti di valore*
84	Acquisizione beni e servizi per la sede centrale a trattativa privata, ed in economia	Direzione Centrale Affari Generali e Legali - Area acquisti	Direttore Agenzia - Direttore Centrale - Capo area	90 gg.	Regolamento di contabilità; R.D. 18.11.1923, n.2440; R.D. 23.5.1924, n. 827; D.Lvo 358/92 e successive modificazioni; D.L.vo 157/95 e successive modificazioni; D.P.R. n. 384/2001; Legge 27.12.2002, n. 289	*Secondo i limiti di valore*
	Acquisizione beni e servizi per le sedi periferiche a trattativa privata ed in economia	Direzione Regionale	Direttore Agenzia - Direttore Regionale	90 gg.	Regolamento di contabilità R.D. 18-11-1923, n. 2440; R.D. 23-5-1924, n. 827; D.L.vo 358/1992 e successive modificazioni; D.Lvo 157/1995 e successive modificazioni; D.P.R. n. 384/2001; Legge 27.12.2002, n. 289	*Secondo i limiti di valore.*

Tabella 241 con le modifiche e senza *

N.RO	PROCEDIMENTO	UNITA' RESPONSABILE	ORGANO	TERMINE	NORMATIVA	NOTA
85	Acquisizione beni e servizi per la sede centrale a trattativa diretta nei casi previsti dalle vigenti disposizioni	Direzione Centrale Affari Generali e Legali - Area acquisti	Direttore Agenzia - Direttore Centrale - Capo Area	90 gg.	Regolamento di contabilità R.D. 18-11-1923, n. 2440; R.D. 23-5-1924, n. 827; D.L.vo 358/1992 e successive modificazioni; D.Lvo 157/1995 e successive modificazioni; Legge 27.12.2002, n. 289	*Secondo i limiti di valore.*
	Acquisizione beni e servizi per le sedi periferiche a trattativa diretta nei casi previsti dalle vigenti disposizioni	Direzione Regionale	Direttore Agenzia - Direttore Regionale	90 gg.	Regolamento di contabilità R.D. 18-11-1923, n. 2440; R.D. 23-5-1924, n. 827; D.L.vo 358/1992 e successive modificazioni; D.Lvo 157/1995 e successive modificazioni; Legge 27.12.2002, n. 289	*Secondo i limiti di valore.*
86	Acquisizione beni e servizi connessi all'organizzazione e ai sistemi informatici e gestione dei relativi contratti	Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi	Direttore Agenzia - Direttore Centrale - Capo Area	210 gg.	Regolamento di contabilità R.D. 18-11-1923, n. 2440 R.D. 23-5-1924, n. 827; D.Lvo 358/1992 e successive modificazioni; D.Lvo 157/1995 e successive modificazioni; D.P.R. n. 384/2001; Legge 27.12.2002, n. 289	*Secondo i limiti di valore*
87	Ristrutturazione e manutenzione immobili a seguito di asta pubblica, licitazione privata eappalto concorso per la sede centrale	Direzione Centrale Affari Generali e Legali - Area Affari Generali e Patrimonio	Direttore Agenzia - Direttore Centrale - Capo Area	270 gg.	Regolamento di contabilità R.D. 18-11-1923, n. 2440; R.D. 23-5-1924, n. 827; Legge 11-2-1994, n. 109 e successive modificazioni; DPR 21-12-1999, n. 554; Capitolato Generale Appalto dei Lavori Pubblici (D.M. 19-4-2000, n. 145)	*Secondo i limiti di valore - Al procedimento partecipano anche l'Area Acquisti della Direzione Centrale AA.GG. E LL. (stipula contratto) e la Direzione Centrale Consulenze e Stime (aspetti tecnici)*
	Ristrutturazione e manutenzione immobili a seguito di asta pubblica, licitazione privata eappalto concorso per lle sedi periferiche	Direzione Regionale	Direttore Agenzia - Direttore Regionale	270 gg.	Regolamento di contabilità R.D. 18-11-1923, n. 2440; R.D. 23-5-1924, n. 827; Legge 11-2-1994, n. 109 e successive modificazioni; DPR 21-12-1999, n. 554; Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici (D.M. 19-4-2000, n. 145)	*Secondo i limiti di valore*
88	Ristrutturazione e manutenzione di immobili a trattativa privata ed in economia per la sede centrale	Direzione Centrale Affari Generali e Legali - Area Affari Generali e Patrimonio	Direttore Agenzia - Direttore Centrale - Capo Area	180 gg.	Regolamento di contabilità R.D. 18-11-1923, n. 2440; R.D. 23-5-1924, n. 827; Legge 11-2-1994, n. 109 e successive modificazioni; DPR 21-12-1999, n. 554; Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici (D.M. 19-4-2000, n. 145); D.P.R. n. 384/2001	*Secondo i limiti di valore - Al procedimento partecipano anche l'Area Acquisti della Direzione Centrale AA.GG. E LL. (stipula contratto) e la Direzione Centrale Consulenze e Stime (supporto tecnico)*

Tabella 241 con le modifiche e senza *

N.RO	PROCEDIMENTO	UNITA' RESPONSABILE	ORGANO	TERMINE	NORMATIVA	NOTA
	Ristrutturazione e manutenzione di immobili a trattativa privata ed ineconomia per le sedi periferiche	Direzione Regionale	Direttore Agenzia - Direttore Regionale	180 gg.	Regolamento di contabilità; R.D. 18-11-1923, n. 2440; R.D. 23-5-1924, n. 827; Legge 11-2-1994, n. 109 e successive modificazioni; DPR 21-12-1999, n. 554; Capitolato Generale Appalto dei Lavori Pubblici (D.M. 19-4-2000, n. 145); D.P.R. n. 384/2001	*Secondo i limiti di valore*
	ALTRI PROCEDIMENTI					
N.RO	**PROCEDIMENTO**	**UNITA' RESPONSABILE**	**ORGANO**	**TERMINE**	**NORMATIVA**	**NOTA**
89	Verifica Ispettiva	Servizio Ispettivo	Ispettore	45 gg.	Statuto dell'Agenzia e regolamento di Amministrazione D.L. 1999, n. 286	
90	Riconoscimento del debito	Direzione Centrale Affari Generali e Legali - Area giuridico legale	Direttore dell'Agenzia	180 gg.	art. 2041 c.c.	*la competenza è attribuita alla struttura da cui ha origine il procedimento*
91	Rimborsi	Ufficio provinciale	Direttore dell'Ufficio	90 gg.	L. 337/1998; D.L.vo 46/1999; D.L.vo 326/1999	
92	Liti e arbitraggi: pagamento spese ai privati	Direzione Centrale Pianificazione-Controllo e Amministrazione	Direttore Centrale	40 gg.	art. 91 C.P.C.	
93	Concessione collegamento telematico	Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi Area Contratti e Convenzioni	Direttore Centrale	90 gg.	DPR 10-7-1991, n. 305; DPR 20-5-1997, n.212	*su delega del Direttore dell'Agenzia*
94	Disdetta della concessione di collegamento telematico	Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi Area Contratti e Convenzioni	Direttore Centrale	180 gg.	DPR 10-7-1991, n. 305; DPR 20-5-1997, n.212	*su delega del Direttore dell'Agenzia*
95	Revoca della concessione di collegamento telematico	Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi Area Contratti e Convenzioni	Direttore Centrale	90 gg.	DPR 10-7-1991, n. 305; DPR 20-5-1997, n.212	*su delega del Direttore dell'Agenzia*
96	Rinnovo della concessione	Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi Area Contratti e Convenzioni	Direttore Centrale	20 gg.	DPR 10-7-1991, n. 305; DPR 20-5-1997, n.212	*su delega del Direttore dell'Agenzia*

04A09571

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della Convenzione sulla costruzione e sulla gestione di un laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone, con allegato lo Statuto ed allegati vari, fatta a Parigi il 16 dicembre 1988.

A seguito dell'emanazione della legge 2 gennaio 1995, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995, che ne ha autorizzato la ratifica, si è provveduto a depositare lo strumento di ratifica della Convenzione sulla costruzione e sulla gestione di un laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone, con allegato Statuto ed allegati vari, fatta a Parigi il 16 dicembre 1988, in data 20 marzo 1995.

Ai sensi dell'art. 11, comma 1, l'atto sunnominato è entrato in vigore sul piano internazionale il 9 luglio 2004.

04A09436

Rilascio di exequatur

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «In data 10 settembre 2004 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'Exequatur al sig. Jurgen Krieghoff, Console generale della Repubblica Federale di Germania in Napoli».

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «In data 14 settembre 2004 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'Exequatur al sig. Gustavo Alberto Jaramillo Vasquez, Console generale della Repubblica di Colombia in Milano».

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «In data 10 settembre 2004 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'Exequatur al sig. Gualtiero Manuel Luigi Antonio Carrillo Alamanni, Console generale della Repubblica di El Salvador in Milano».

04A09437

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 29 settembre 2004

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2323
Yen giapponese	136,62
Corona danese	7,4410
Lira Sterlina	0,68180
Corona svedese	9,0526
Franco svizzero	1,5509
Corona islandese	87,65
Corona norvegese	8,3510
Lev bulgaro	1,9559
Lira cipriota	0,57600
Corona ceca	31,628
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	246,89
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6650
Lira maltese	0,4279
Zloty polacco	4,3617
Leu romeno	41085
Tallero sloveno	239,9700
Corona slovacca	40,040
Lira turca	1853300
Dollaro australiano	1,7202
Dollaro canadese	1,5661
Dollaro di Hong Kong	9,6107
Dollaro neozelandese	1,8408
Dollaro di Singapore	2,0864
Won sudcoreano	1420,97
Rand sudafricano	7,9579

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A09611

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Amiodarone Cloridrato»

Estratto decreto G n. 246 del 13 maggio 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale generico: AMIODARONE CLORIDRATO, nelle forme e confezioni: «150 mg/3 ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 150 mg/3 ml.

Titolare A.I.C.: Bioindustria Laboratorio Italiano Medicinali S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Novi Ligure (Alessandria), via De Ambrosiis, 2, cap. 15067, Italia, codice fiscale n. 01679130060.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «150 mg/3 ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 150 mg/3 ml;

A.I.C. n. 035462011/G (in base 10) 11U6VV (in base 32);

classe: «A per uso ospedaliero H»;

prezzo: prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale (ex Factory, IVA esclusa): € 4,42; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 7,29;

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura» (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Bioindustria Laboratorio Italiano Medicinali S.p.a. stabilimento sito in Novi Ligure (Italia), via De Ambrosiis, 2 (tutte).

Composizione: una fiala contiene:

principio attivo: Amiodarone hydrochloride 150 mg;

eccipienti: Polysorbate 80 300 mg; benzyl alcohol 60,6 mg; sodium hydroxide in quantità compresa tra 4 PH e 4,2 PH; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 3 ml.

Indicazioni terapeutiche: Amiodarone cloridrato per via endovenosa deve essere utilizzato quando è richiesta una risposta rapida o quando la somministrazione orale non è possibile:

terapia e prevenzione di gravi disturbi del ritmo resistenti alle altre terapie specifiche: tachicardsie sopraventricolari (parossistiche e non parossistiche), extrasistoli atriali, flutter e fibrillazione atriale;

tachicardie parossistiche sopraventricolari reciprocanti come in corso di sindrome di Wolff-Parkinson-White. Extrasistoli e tachicardie ventricolari.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A09456

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento di tre società cooperative con sede legale in provincia di Torino

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio, senza nomina del liquidatore, delle seguenti società cooperative:

1. «Scanner S.c.a.r.l.», con sede legale in Torino, via Tirreno n. 45, costituita in data 3 marzo 2000 per rogito notaio dott. Paolo Bonomo, pos. prov. n. 6948, partita IVA n. 07950420013;

2. «Telos S.c.a.r.l.», con sede legale in Torino, via P. Paoli n. 78, costituita in data 25 luglio 1995 per rogito notaio dott. Giuseppe Volpe, pos. prov. n. 6148, partita IVA n. 06966640010;

3. «Macroscopio - Piccola società cooperativa sociale a r.l.», con sede legale in Pomaretto (Torino), via Carlo Alberto n. 75, costituita in data 14 dicembre 2001 per rogito notaio dott. Mario Travostino, pos. prov. n. 7271, partita IVA n. 08337960010.

Si comunica che chiunque vi abbia interesse potrà proporre alla Direzione provinciale del lavoro di Torino, Area cooperazione, via Arcivescovado n. 9 - 10121 Torino, opposizione, debitamente motivata e documentata, contro l'emanazione del predetto provvedimento, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A09430

Istruttoria per la cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «Cooperativa Il Villaggio soc. coop. a r.l.», in liquidazione ordinaria, in Termoli.

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive, si rende noto quanto segue:

è in corso l'istruttoria per la cancellazione dal registro imprese della società cooperativa «Cooperativa Il Villaggio soc. coop. a r.l.», in liquidazione ordinaria dal 30 ottobre 1992, con sede in Termoli, costituita per rogito dott. Macchiagodena Giuseppe in data 12 giugno 1976, repertorio n. 52544, registro società n. 493, partita I.V.A./ codice fiscale n. 00185820701, posizione B.U.S.C. n. 566/147755, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies*, secondo comma, del codice civile, ovvero non ha depositato il bilancio di esercizio relativo agli ultimi cinque anni.

Si comunica che chiunque abbia interesse a consentire la prosecuzione della liquidazione, potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Unità operative cooperazione, via S. Giovanni n. 1 - 86100 Campobasso, opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A09433

Istruttoria per la cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «Cooperativa Edilizia Tornola Acli soc. coop. a r.l.», in liquidazione ordinaria, in Termoli.

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive, si rende noto quanto segue:

è in corso l'istruttoria per la cancellazione dal registro imprese della società cooperativa «Cooperativa Edilizia Tornola Acli soc. coop. a r.l.», in liquidazione ordinaria dal 18 aprile 1996, con sede in Termoli, costituita per rogito dott. Greco Vincenzo in data 15 febbraio 1984, repertorio n. 9676, registro società n. 961, R.E.A. n. 72872, partita i.v.a./codice fiscale n. 00633250709, posizione B.U.S.C. n. 981/231532, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies*, secondo comma, del codice civile, ovvero non ha depositato il bilancio di esercizio relativo agli ultimi cinque anni.

Si comunica che chiunque abbia interesse a consentire la prosecuzione della liquidazione, potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Unità operative cooperazione, via S. Giovanni n. 1 - 86100 Campobasso, opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A09434

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Determinazione dirigenziale della Direzione per la salvaguardia ambientale relativa alla verifica di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, per il progetto di adeguamento dell'impianto di craking catalitico (FCC) per la produzione di benzina della raffineria di Gela, presentato dalla società Raffineria di Gela S.p.a.

Con la determinazione dirigenziale prot. n. DSA/2004/0018770 del 13 agosto 2004 la Direzione per la salvaguardia ambientale ha esaminato la richiesta avanzata dalla società Raffineria di Gela S.p.a., relativa alla verifica di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, sulla base dei criteri di selezione di cui all'allegato III della Direttiva CE n. 97/11, per il progetto di adeguamento dell'impianto di craking catalitico (FCC) per la produzione di benzina finita con 50 e 10 ppm di zolfo della Raffineria di Gela, in località Piana del Signore in provincia di Caltanissetta, nel territorio comunale di Gela, proposto dalla società Raffineria di Gela S.p.a., ritenendo che l'adeguamento impiantistico in esame possa essere escluso dalla procedura di VIA, di cui all'art. 6 della legge n. 349/ 1986 e successive disposizioni, a condizione che vengano osservate le prescrizioni.

Il testo integrale del citato parere è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/via/dde_via/dde_via.htm; detto parere può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

04A09429

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata alla società «Janula Fiduciaria S.p.a.», in Cassino.

Con decreto direttoriale 8 settembre 2004, emanato dal Ministero delle attività produttive, la società «Janula Fiduciaria S.p.a.», con sede legale in Cassino (Frosinone), numero di iscrizione al registro delle imprese e codice fiscale n. 02284650609, è autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

04A09435

BANCA D'ITALIA

Sostituzione di un componente del comitato di sorveglianza della European Securities SIM S.p.a., in Milano, in liquidazione coatta amministrativa.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 3 settembre 2004, ha nominato la dott.ssa Claudia Clementina Oddi componente il comitato di sorveglianza, in sostituzione del rag. Cipriano Granata, della European Securities SIM S.p.a., con sede in Milano, posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 20 aprile 2001.

04A09439

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato di rettifica concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Amiodarone Cloridrato».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 817 del 22 settembre 2004

Titolare A.I.C.: Bioindustria Laboratorio Italiano Medicinali S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Novi Ligure (Alessandria), via De Ambrosiis, 2, cap. 15067 - Italia, codice fiscale n. 01679130060.

Medicinale: AMIODARONE CLORIDRATO.

Variazione A.I.C.: rettifica al decreto G n. 246 del 13 maggio 2004.

Il decreto G n. 246 del 13 maggio 2004, è rettificato come di seguito indicato:

la dicitura da: «Decreto G» a: «Decreto A.I.C.» ;

la dicitura da: «medicinale generico» a: «medicinale»;

il numero A.I.C. della confezione da: «A.I.C. n. 035462011/G» a: «A.I.C. n. 035462011»;

la denominazione del medicinale da: «Amiodarone cloridrato» a: «Amiodarone cloridrato bioindustria LIM».

04A09457

Comunicato di rettifica concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Glucosio».

Nella parte del comunicato: «rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale GLUCOSIO - Estratto decreto n. 326 del 9 luglio 2004», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 211 dell'8 settembre 2004, pag. 30, seconda colonna dove è indicato:

«È autorizzata, la modifica di seguito indicata, della denominazione e del numero di A.I.C. della confezione già registrata:

sciroppo 150 ml - A.I.C. n. 0332160;

varia a:

50% soluzione orale 150 ml - A.I.C. n. 033216019;».

È da intendersi:

«È autorizzata, la modifica di seguito indicata, della denominazione e del numero di A.I.C. della confezione già registrata:

sciroppo 150 ml - A.I.C. n. 033216019/G;

varia a:

50% soluzione orale 150 ml - A.I.C. n. 033216019;».

04A09458

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Comunicazione della fusione, per incorporazione, della Interunfall Versicherung AG nella società Generali Versicherung AG, ai sensi dell'art. 77, comma 5, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 e dell'art. 88, comma 5, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, dà notizia che l'Autorità di vigilanza dell'Austria ha approvato la fusione per incorporazione, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, della Interunfall Versicherung AG nella società Generali Versicherung AG, entrambe con sede a Vienna.

L'operazione non è causa di risoluzione dei contratti oggetto della fusione; tuttavia i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la loro sede nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

04A09438

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto del decreto del 21 giugno 2004, n. 303 del Ministero della salute, recante: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Sinvacor"». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 214 dell'11 settembre 2004).

Nell'estratto del decreto citato in epigrafe, riportato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 20, seconda colonna, nella parte relativa alla confezione «40 mg compresse rivestite con film», dove è scritto: «Produttore: Merck Sharp & Dohme *(Italia) S.p.a.*, ...», leggasi: «Produttore: Merck Sharp & Dohme *Ltd* , ...».

04A09507

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401231/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 4 1 0 0 1 *

€ 0,77